



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1557

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

Indice

1. DDL S. 1557 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1557	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	11
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 299 (pom.) del 14/09/2016	12
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 304 (pom.) del 04/10/2016	19
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 25/10/2016	32
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 311 (pom.) del 26/10/2016	81
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 02/11/2016	83
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 294 (pom.) dell'08/11/2016	116
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 314 (pom.) dell'08/11/2016	117
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 297 (pom.) del 10/11/2016	126
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 316 (pom.) del 15/11/2016	127
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/11/2016	134
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/09/2017	145
1.4. Trattazione in consultiva	152
1.4.1. Sedute	153
1.4.2. Resoconti sommari	155
1.4.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità)	156
1.4.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 392 (pom.) del 12/10/2016	157

1.4.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 393 (ant.) del 13/10/2016	160
1.4.2.1.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 396 (pom.) del 25/10/2016	165
1.4.2.1.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 397 (ant.) del 26/10/2016	170
1.4.2.1.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 398 (nott.) del 26/10/2016	174
1.4.2.1.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 400 (pom.) dell'08/11/2016	180
1.4.2.1.7. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 414 (pom.) del 25/01/2017	185
1.4.2.1.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 416 (pom.) del 01/02/2017	188

1. DDL S. 1557 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1557

XVII Legislatura

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

Titolo breve: *borse di studio medici specializzandi*

Iter

27 settembre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1557

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gian Marco Centinaio](#) ([LN-Aut](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 luglio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 274 del 3 luglio 2014.

Classificazione TESEO

BORSE DI STUDIO , MEDICI , SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE , INDENNIZZI

Articoli

RICONOSCIMENTO DI SERVIZI O PERIODI LAVORATIVI (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pietro Liuzzi](#) ([CoR](#)) (dato conto della nomina il 14 settembre 2016) .

Relatore alla Commissione Sen. [Franco Conte](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (dato conto della nomina il 14 settembre 2016) .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 23 settembre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 315 del 23 settembre 2014.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1557

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1557

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CENTINAIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2014

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

Onorevoli Senatori. -- In materia di formazione dei medici specialisti e di corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (sistematicamente coordinate con la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), hanno prescritto che le attività di formazione - sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto -- devono costituire oggetto di «adeguata remunerazione»; l'articolo 16 della richiamata direttiva 82/76/CEE, in ossequio agli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CEE), indicava agli Stati membri -- quale termine ultimo per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi in essa statuiti -- la data del 31 dicembre 1982.

Di contro, il legislatore italiano sino al 1991 ha disatteso tale perentoria disposizione: i medici specializzandi in varie discipline ed iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991 hanno continuato a non percepire alcuna remunerazione durante l'espletamento delle attività di formazione ed in dipendenza delle stesse e delle correlate prestazioni mediche; tant'è che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana), dichiarava che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

Soltanto con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 2571 il legislatore nazionale, riordinando l'accesso alle scuole di specializzazione e le relative modalità di formazione, stabiliva in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000¹ prevedendo però -- al secondo comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 257 del 1991 -- un'applicazione limitata delle disposizioni introdotte, e cioè unicamente In favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-92. Proprio in ragione della ritardata e comunque, parziale attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate, i provvedimenti adottati dall'amministrazione sono stati dichiarati illegittimi (conseguendone l'annullamento) per contrasto con le richiamate direttive comunitarie, sia dai tribunali amministrativi regionali che dal Consiglio di Stato, a definizione del contenzioso instaurato da alcuni medici esclusi.

Con la successiva legge 19 ottobre 1991 n. 370, veniva attribuita una borsa di studio annua onnicomprensiva di tredici milioni di lire ai soli medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato, e ciò forfetariamente per tutta la durata del corso (articolo 11); anche in tal caso si è trattato di un provvedimento legislativo non perfettamente in linea con i principi enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che, con la sentenza del 25 febbraio 1999 (causa C131/97), ha statuito che l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti

deve considerarsi incondizionato e sufficientemente preciso, sicché il giudice nazionale è tenuto -- nell'applicazione delle disposizioni nazionali precedenti o successive alla direttiva -- ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello spirito della summenzionata sentenza; in buona sostanza, la Corte individuava un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva proprio al fine di porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua tardiva attuazione (sempre che questa fosse stata regolarmente recepita).

Alla stregua di quanto ha costituito oggetto delle direttive comunitarie e delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, appare indiscusso il riconoscimento ai medici specialisti di un vero e proprio diritto alla remunerazione; d'altra parte, il suddetto principio si rinviene nel nostro diritto interno, e precisamente nell'articolo 36 della Costituzione, per il quale «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Sta di fatto che né lo Stato italiano, né le singole amministrazioni (centrali o periferiche) si sono ancora attivate per dare attuazione alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee o alle direttive comunitarie sopra richiamate nel confronti dei medici specialisti (iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991). In capo allo Stato italiano, quindi, persiste l'obbligo morale e giuridico di attuare pienamente le direttive comunitarie e di adeguarsi alle decisioni del supremo organo di giustizia comunitario, senza, peraltro, poter opporre l'intervento di presunte decadenze o prescrizioni di tali diritti che, per giurisprudenza consolidata sia comunitaria che interna, sono sempre esercitabili sino a che lo Stato membro non attui correttamente e completamente tali direttive.

Il presente disegno di legge è volto, quindi, a risolvere definitivamente la questione esposta, mediante l'adeguamento completo alle indicazioni provenienti dalle direttive e dalle sentenze comunitarie ed interne, contestualmente evitando che dall'imponente contenzioso promosso dai medici interessati, nonché da quello che sarà promosso alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali positivi, possano derivare a carico dello Stato oneri finanziari eccessivi. Questo disegno di legge rappresenta una risposta concreta ad un problema che interessa migliaia di cittadini medici che hanno prestato il loro servizio durante il periodo di formazione e che con tale attività hanno contribuito sensibilmente ed in maniera positiva allo svolgimento dell'attività sanitaria delle strutture presso cui hanno svolto l'attività di specializzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Riconoscimento economico retroattivo
dei periodi di formazione)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 15.000 euro ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

3. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;
- b) avere conseguito il diploma di specializzazione.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro per l'anno

2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1557
XVII Legislatura

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

Titolo breve: *borse di studio medici specializzandi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 299 \(pom.\)](#)

14 settembre 2016

Congiunzione di

[S.288](#), [S.679](#),
[S.1548](#), [S.2400](#)

Adottato testo
base S. 2400.

[N. 304 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 18
ottobre 2016 alle
ore 12:00

[N. 310 \(pom.\)](#)

25 ottobre 2016

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 311 \(pom.\)](#)
26 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 288](#), [S. 679](#),
[S. 1548](#), [S. 2400](#)
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 11
novembre 2016
alle ore 12:00

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 312 \(pom.\)](#)
2 novembre 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 288](#), [S. 679](#),
[S. 1548](#), [S. 2400](#)
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 11
novembre 2016
alle ore 18:00
Proposte audizioni

[N. 294 \(pom.\)](#)
8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 314 \(pom.\)](#)
8 novembre 2016

(rinvio dell'esame)
Pubblicazione di
documentazione
acquisita

[N. 297 \(pom.\)](#)
10 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 316 \(pom.\)](#)
15 novembre 2016

[N. 317 \(pom.\)](#)
16 novembre 2016

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 388 \(pom.\)](#)
27 settembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 299 (pom.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-03075 della senatrice Serra sull'assegnazione dei posti agli insegnanti di sostegno in Sardegna, precisando che, ai sensi del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2016-2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, alcuni docenti di altre classi di concorso si sono avvalsi della facoltà di presentare domanda di mobilità professionale sui posti di sostegno disponibili.

Evidenzia poi che quest'anno, per la prima volta, il portale SIDI ha previsto la possibilità, in sede di presentazione della domanda, di autocertificare il possesso della specializzazione sul sostegno da parte dei docenti. Riferisce dunque che alcuni docenti, sotto la propria esclusiva responsabilità, hanno presentato domanda dichiarando infondatamente il possesso della suddetta specializzazione. Pertanto, anche a seguito di alcune istanze di docenti controinteressati, il competente Ufficio scolastico regionale ha provveduto sin dall'inizio di luglio a verificare i singoli casi e a rettificare i trasferimenti laddove si fossero basati su dichiarazioni infondate dei docenti.

In ultima analisi, comunica che tali rettifiche, all'esito delle puntuali operazioni di accertamento, sono state adottate con decreto dirigenziale n. 66 del 26 luglio 2016, e precisa che, allo stato attuale, quanto

riferito dall'articolo di stampa indicato nell'interrogazione non trova pertanto riscontro.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) ringrazia per la risposta puntuale, prendendo atto che vi è stata una esplicita richiesta dei docenti. Sottolinea tuttavia che la situazione resta critica tanto più che vi sono insegnanti che non possono essere tutt'ora assegnati, lasciando così scoperti i posti di sostegno. Lamenta peraltro che molte famiglie sono costrette a vedere negato il diritto ai docenti di sostegno per i propri figli, al punto che si riscontra una vera e propria lesione del diritto all'istruzione. Stigmatizza altresì che si siano verificati casi di autocertificazione di competenze sul sostegno non possedute, augurandosi che il Ministero prenda adeguati provvedimenti. Si dichiara infine soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - erano stati ritirati i tre emendamenti presentati, per uno dei quali era stata preannunciata la trasformazione in ordine del giorno. Comunica pertanto che è stato presentato l'ordine del giorno G/2342/2/7a, pubblicato in allegato, che recepisce i contenuti dell'emendamento 1.1.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) illustra l'ordine del giorno G/2342/2/7a, che impegna il Governo a valutare la possibilità di applicare fin d'ora la norma per la tutela e la valorizzazione della cella del carcere di Turi, nella prospettiva della sua qualificazione come monumento nazionale. Ritene peraltro opportuno che l'Esecutivo riferisca sollecitamente al Parlamento sull'attuazione del predetto ordine del giorno.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) propone di riformulare l'ordine del giorno G/2342/1/7a eliminando l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso, modificando il primo impegno al Governo con la soppressione delle parole da "al fine di evitare" fino a "interessi strumentali", e inserendo un richiamo ai necessari supporti finanziari.

Si esprime peraltro in senso positivo sull'ordine del giorno n. 2.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA manifesta un avviso conforme a quello del relatore.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) accedendo all'invito del relatore, modifica l'ordine del giorno n. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

I presentatori degli ordini del giorno non insistono per le votazioni.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

[\(288\)](#) **BARANI.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** - *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) **LUCHERINI e MORGONI.** - *Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

[\(1557\)](#) **CENTINAIO.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(2400\)](#) **AIELLO ed altri.** - *Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il correlatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale rileva che i disegni di legge in titolo vertono sulla corresponsione di borse di studio ai medici specializzanti iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, i quali durante lo svolgimento delle relative attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione.

Ripercorre brevemente il merito della questione, sottolineando che la posizione italiana è stata per lungo tempo non conforme alla normativa europea. In base alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, è stato infatti prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli venissero riconosciuti presso tutti gli Stati membri. In particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, mentre il Legislatore italiano non si è adeguato a tale disposizione.

Solo successivamente ad una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, con il decreto

legislativo n. 257 del 1991, il Legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il relatore evidenzia quindi che per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso dal quale è emersa l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione. Successivamente, la legge n. 370 del 1999 ha attribuito, all'articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato.

A ciò si aggiunge - prosegue il relatore - che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati. In conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive.

Riferisce peraltro che si sono susseguite diverse pronunce giudiziali favorevoli ai medici, che hanno condannato lo Stato al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici. Dopo aver richiamato la recente evoluzione giurisprudenziale, rileva criticamente l'insorgere di un imponente carico finanziario per lo Stato, sicché, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, è necessario ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti. Ritiene conclusivamente che i disegni di legge possano risolvere la questione esposta, adeguandosi completamente alle indicazioni provenienti dalle direttive dell'Unione europea e dalle sentenze richiamate.

Riferisce alla Commissione anche il correlatore [LIUZZI](#) (CoR), il quale si sofferma sull'elevato numero di contenziosi in atto che hanno appesantito il lavoro dei tribunali. Ritiene pertanto quanto mai opportuno un intervento del Legislatore, affinché si decongestionino l'attività della magistratura e possano verificarsi risparmi per lo Stato. Rileva infatti criticamente che finora si è avuto un eccessivo dispendio di risorse, a fronte peraltro della legittimità della posizione dei ricorrenti. Occorre dunque a suo giudizio dar loro un giusto riconoscimento rispetto ad una situazione discriminatoria.

Sottolinea conclusivamente che il disegno di legge n. 2400, oltre al riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, al pari degli altri testi, stabilisce anche una modalità alternativa di sanatoria, consistente in periodi di contribuzione figurativa.

Su proposta dei RELATORI, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 2400 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA

DELLA REPUBBLICA (ATTO DEL GOVERNO N. 328)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato tanto alla 1a Commissione quanto alla 5a Commissione, competente per i profili finanziari, l'atto del Governo concernente la disciplina della dirigenza della Repubblica (atto n. 328). Nel ravvisare profili di interesse anche per la 7a Commissione, propone di richiedere alla Presidenza del Senato di poter esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SULLA VISITA IN ITALIA DI UNA DELEGAZIONE DEL GRUPPO DI AMICIZIA REGNO UNITO - ITALIA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che dal 19 al 22 settembre sarà in Italia una delegazione parlamentare britannica, nell'ambito degli scambi bilaterali dell'Unione interparlamentare. E' stata pertanto avanzata la richiesta di un incontro con i membri della 7a Commissione, che potrebbe aver luogo nella giornata di mercoledì 21 settembre, alle ore 8,30. Si riserva pertanto di comunicare a tutti i senatori della Commissione il programma definitivo di tale incontro.

Prende atto la Commissione.

SULL'AUDIZIONE DEL SINDACO DI ROMA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO DELLO STATO DI SALUTE DELLO SPORT (N. 715)

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver comunicato di aver scritto una lettera al Sindaco di Roma per segnalare l'opportunità di individuare un nuovo spazio per la prevista audizione, riferisce che quest'ultima potrebbe aver luogo nella giornata del 27 settembre alle ore 14, compatibilmente con gli impegni istituzionali del Sindaco e i lavori parlamentari.

Prende atto la Commissione.

*SULL'AFFARE ASSEGNATO RELATIVO AL NUOVO POLO DI RICERCA "ITALIA 2040 HUMAN
TECHNOPOLE" (ATTO N. 827)*

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato, in sede riunita con la 12a Commissione, l'affare inerente il nuovo polo di ricerca denominato *Human Technopole*. Si riserva pertanto di prendere contatti con la Presidente della 12a Commissione al fine di svolgere un Ufficio di Presidenza delle due Commissioni per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N.

N. [2342](#)

G/2342/1/7 (testo 2)

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,

premesso che:

il provvedimento in titolo, costituito di un solo articolo, dichiara la Casa Museo di Gramsci ? sita a Ghilarza, provincia di Oristano ? monumento nazionale;

la stessa appartiene attualmente al patrimonio immobiliare della Fondazione Berlinguer ed è sede dell'associazione «Casa Museo di Antonio Gramsci, centro di documentazione, ricerca e attività museali», avente lo scopo di favorire e promuovere la conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana, attraverso la fruizione della stessa da parte dei visitatori, soprattutto studenti;

considerato che:

risulta attualmente assente una legislazione nazionale che disciplini coerentemente le «dichiarazioni di monumento nazionale», garantendo alle stesse rilevanza giuridica ed efficacia. Inoltre, neanche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio») definisce una puntuale procedura per l'ottenimento dello stesso riconoscimento, limitandosi a fornire, da un punto di vista tassonomico, cosa debba intendersi per bene culturale (art. 10), nonché a dichiarare l'inalienabilità degli «immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» (art. 54, comma 1, lettera b);

considerato altresì che:

a conferma di tale vuoto normativo, vi è che l'istituzione dei primi monumenti nazionali risale addirittura alla legge 7 luglio 1866, n. 3096, nella quale veniva sancito l'obbligo per lo Stato italiano appena formato di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici di notevole importanza, al fine di escluderli da possibili vendite o conversione in altri usi. Inoltre le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento a beni qualificati come «monumenti nazionali»: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-

relazionale, sulla quale anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, se pur dopo decenni, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, talune perplessità;
rilevato che:

è quanto mai necessario procedere alla definizione di una legislazione nazionale, che istituisca un quadro normativo di riferimento e una precisa definizione di monumento nazionale, superando l'attuale inadeguatezza normativa,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine opportune iniziative di carattere normativo utili a definire una disciplina organica in materia di «dichiarazione di monumento nazionale», per sostenere in modo adeguato, anche con i necessari e trasparenti supporti finanziari, le iniziative legislative specifiche;

a valutare che, in ordine alla definizione di una nuova e aggiornata disciplina organica di cui all'impegno precedente, ai beni dichiarati «monumento nazionale» sia garantita l'inalienabilità e che essi possano entrare nel novero delle «Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

G/2342/2/7 (già 1.1)

[LIUZZI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,

premesso che il riconoscimento di monumento nazionale di un sito assume valore testimoniale e di esperienza mnemonica;

attesa la valenza culturale, storica, politica, letteraria dell'opera "Quaderni del carcere", elaborata da Antonio Gramsci negli anni 1928-1933 presso la cella di detenzione dell'Istituto di pena di Turi, in provincia di Bari;

riconosciuto l'intento pedagogico, morale, civile dei "Quaderni" scritti nella dolorosa condizione penitenziaria;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di applicare fin d'ora la norma per la tutela e la valorizzazione del sito, nella prospettiva della sua qualificazione come monumento nazionale;

a riferire sollecitamente al Parlamento sull'attuazione del presente ordine del giorno.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 304 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
304^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2304\)](#) Paola **PELINO** ed altri. - *Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\)](#) Stefania **PEZZOPANE** ed altri. - *Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La correlatrice [EASIOLO](#) (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che raccoglie i principali elementi comuni dei due disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che detto testo potrebbe essere adottato a base per il prosieguo dell'esame e, in questo caso, ad esso andranno riferiti gli emendamenti, il cui termine si potrebbe stabilire all'incirca tra due settimane.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) concorda con i tempi prospettati dal Presidente, suggerendo tuttavia di semplificare ulteriormente il testo. Ritiene infatti che siano state indicate competenze in maniera impropria, come ad esempio l'emissione di un francobollo commemorativo. Appare inoltre a suo avviso eccessiva la previsione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

Il [PRESIDENTE](#), considerati i rilievi del senatore Liuzzi, prefigura due ipotesi per il seguito dell'esame. In primo luogo, potrebbero essere avanzati suggerimenti direttamente ai correlatori al fine di migliorare la proposta di testo unificato, la quale, se modificata, potrebbe essere assunta successivamente a base dell'esame. In alternativa, si potrebbe già fin d'ora adottare quale testo base quello proposto oggi dai relatori e intervenire sull'articolato attraverso l'attività emendativa. Dei due scenari, il Presidente dichiara di preferire il primo, e invita i commissari e i rappresentanti del Governo a contribuire alla stesura di un testo unificato che raccolga le principali istanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ([n. 328](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) domanda anzitutto come le disposizioni dell'atto in titolo si armonizzino con le norme previste dall'atto del Governo n. 329, concernente la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Rileva altresì che la disciplina dei sovrintendenti rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, tanto più che è prevista una mobilità di tipo orizzontale. In proposito, chiede se siano stabilite norme specifiche per tali figure.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che il primo e il secondo rilievo contenuti nello schema di osservazioni affrontano proprio il tema delle professionalità tecniche del Dicastero dei beni culturali. Sottolinea infatti che lo schema di decreto prevede la costituzione di sezioni speciali per ciascun ruolo della dirigenza, per le quali la relatrice chiede una attenzione particolare alle competenze dei professionisti dei beni culturali.

Quanto al rapporto tra l'atto in esame e l'atto del Governo n. 329, segnala che i dirigenti amministrativi

degli enti pubblici di ricerca rientrano nella disciplina del provvedimento in titolo mentre i professori e i ricercatori restano assoggettati alle norme vigenti.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) richiama a sua volta la disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche Amministrazioni per quanto attiene agli enti di ricerca.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi era emersa la volontà di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Invita pertanto tutti i Gruppi ad esprimere il relativo orientamento, fermo restando che sarà acquisito anche per le vie brevi l'assenso dei Gruppi non presenti.

I senatori [LIUZZI](#) (CoR) e Francesca [PUGLISI](#) (PD) manifestano l'assenso dei rispettivi Gruppi al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a martedì 18 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a martedì 18 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2400, già assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegato I- Annesso) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente [MARCUCCI](#) (PD), in sostituzione del relatore Conte, premettendo che la Nota di aggiornamento reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Osserva quindi che nella premessa contenuta nell'atto si pone l'accento sulle riforme strutturali le quali, seppur necessarie, non hanno ancora dispiegato completamente i loro effetti anche a causa del peggioramento delle prospettive di crescita. Il Presidente relatore fa presente che tra le riforme in atto viene anche citata la "Buona scuola", che ha l'obiettivo di aumentare la concorrenza e la flessibilità delle strutture scolastiche, contribuendo a stabilizzare i percorsi formativi e incentivando il merito.

Dopo aver rilevato che nel capitolo I viene menzionata, tra le altre, l'esigenza di mettere in sicurezza le infrastrutture scolastiche, si sofferma sul capitolo III, paragrafo 6, descrivendo le finalità del Piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, che rappresenta una parte integrante della strategia economica e di bilancio del Governo. In questo contesto, sono collocate anche le attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese: a tal proposito, cita il progetto "Fari, torri ed edifici costieri 2016", avviato tramite l'Agenzia del demanio e realizzato mediante un'intesa interistituzionale tra i Dicasteri dei Beni culturali, Difesa ed Economia. Il Presidente relatore ricorda che detto progetto è stato illustrato in 7a Commissione dal Direttore dell'Agenzia del demanio e dal Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dei luoghi dell'abbandono. L'obiettivo è di valorizzare detti beni sottraendoli al degrado, per avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare le economie locali a beneficio della cittadinanza. Rende poi noto che l'investimento per riqualificare le strutture è di circa 6 milioni di euro, con un incasso per lo Stato di circa 7 milioni di euro per tutto il periodo di affidamento in concessione.

Nel capitolo IV - prosegue il Presidente relatore - si fa riferimento al fatto che le raccomandazioni approvate dall'Europa per l'Italia sono cinque, in luogo delle sei nel 2015, e non compaiono riferimenti specifici sulla scuola, data la riforma già attuata. In questo ambito, si richiama comunque la riforma della pubblica amministrazione, avviata con la legge delega n. 124 del 2015, in attuazione della quale, per quanto di competenza, il Presidente relatore segnala lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere.

Pone altresì l'accento sul Piano Industria 4.0, gestito da una cabina di regia a livello governativo, che coinvolge anche il mondo universitario e della ricerca e si compone di due direttrici-chiave (investimenti innovativi e competenze) e di due direttrici di accompagnamento (infrastrutture abilitanti e strumenti pubblici di supporto). La direttrice-chiave "competenze" fa leva in particolare sull'alternanza scuola-lavoro, sulla scuola digitale, sui percorsi universitari e degli istituti tecnici superiori nonché sul finanziamento della ricerca e sul potenziamento dei dottorati. Il coinvolgimento delle imprese nel percorso scolastico è citato anche con riferimento al lavoro e alla "via italiana al sistema duale", che richiama proprio l'alternanza scuola-lavoro.

Venendo agli specifici settori di competenza, in merito all'istruzione, il Presidente relatore riepiloga gli interventi più rilevanti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola"), quali: l'autonomia scolastica, con l'organico di potenziamento; il sistema nazionale di valutazione, rispetto al quale a dicembre 2016 sarà completato il primo rapporto sulla valutazione esterna delle scuole; il piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie; la valorizzazione del merito del personale docente; la valutazione e gli incarichi dei dirigenti scolastici; le immissioni in ruolo del personale della scuola, in merito alle quali nell'anno scolastico 2016-2017 sarà bandito il corso-concorso per dirigenti scolastici; il piano nazionale per la formazione dei docenti, di imminente presentazione; l'attuazione delle deleghe in materia di formazione in ingresso dei docenti, diritto allo

studio, riordino delle norme in materia di scuola, inclusione scolastica, sistema integrato 0-6 anni; l'assunzione dei docenti di sostegno; il raddoppio delle risorse per il funzionamento delle scuole; l'iniziativa "scuola al centro" per contrastare la dispersione scolastica; l'edilizia scolastica, che beneficia di risorse per un totale di 6,7 miliardi di euro; l'integrazione di minori stranieri; le nuove modalità di assegnazione di risorse agli istituti tecnici superiori; la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità; il Piano nazionale scuola digitale, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2016; l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro; lo *school bonus*, ossia il credito di imposta per erogazioni liberali a favore di scuole.

Quanto al settore universitario, fa presente che con il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, è stato varato il piano triennale di sviluppo del sistema universitario 2016-2018, che attribuisce maggiore autonomia agli atenei nella costruzione dei percorsi di laurea, nel programmare la didattica e nell'avvicinare l'offerta formativa alle esigenze degli studenti. E' in fase di attuazione il Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta".

In materia di ricerca, descrive le principali misure del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, evidenziando che è stata stanziata una prima parte di risorse per la promozione dei primi 230 dottorati innovativi con forte vocazione industriale. Sono previste anche risorse per l'attrazione di ricercatori di eccellenza e azioni di supporto agli studiosi italiani che intendono partecipare a bandi europei per lo *European Research Council* (ERC).

Con particolare riguardo all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunica che è in via di definizione il regolamento sul reclutamento, mentre si accenna ad un "processo di statizzazione delle Accademie storiche e degli istituti musicali pareggiati". Sul punto, domanda delucidazioni al Governo sul modo in cui tale processo si rapporta ai disegni di legge nn. 322 e abbinati, all'esame della 7a Commissione.

Passando ai beni culturali, riferisce che nella Nota di aggiornamento si dà conto del Piano cultura e turismo, approvato dal CIPE nel maggio 2016, mediante il quale si stanZIA un miliardo di euro del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e per promuovere il turismo culturale. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2016 sono stati stanziati 120 milioni di euro per 75 interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali su tutto il territorio nazionale.

Dopo aver rammentato che la Nota di aggiornamento è accompagnata da due allegati e da un annesso, riassume il contenuto di tali documenti, segnalando che per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono presenti tre missioni oggetto di relazioni programmatiche; si tratta delle missioni n. 17, Ricerca e innovazione, n. 22, Istruzione scolastica, e n. 23, Istruzione universitaria e formazione *post*-universitaria. Quanto alle autorizzazioni-base delle leggi pluriennali di spesa, il medesimo Dicastero ne ha indicate cinque, relative: al finanziamento della Scuola Gran Sasso *Science Institute*; al Fondo per lo sviluppo e la coesione; al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali; alle spese per sostenere il settore aerospaziale e il Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

Con particolare riguardo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunica che è menzionata la sola missione n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggisti, quale oggetto di relazione programmatica. Rispetto alle autorizzazioni-base di leggi pluriennali, il Presidente relatore cita le spese per i Grandi Progetti beni culturali, la tutela del patrimonio dell'Unesco della provincia di Ragusa, il restauro e la conservazione del barocco leccese, gli interventi diversi nei settori dei beni culturali, i mutui agevolati per l'editoria libraria, nonché le emergenze dei beni culturali.

Fa presente peraltro che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze vi sono autorizzazioni-base di leggi pluriennali che impattano anche negli ambiti di interesse e riguardano il credito di imposta per finanziamenti in ricerca, l'Istituto per il credito sportivo e il centenario della Prima Guerra mondiale.

Sottolinea poi come dall'esame delle relazioni programmatiche emerge in alcuni casi la richiesta di rifinanziamenti o risorse aggiuntive, in particolare per la missione n. 17, Ricerca e innovazione, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Dicastero ha dichiarato che dette risorse servono per assicurare la prosecuzione delle attività del programma n. 22, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, connesse al nuovo polo di eccellenza scientifica dell'Aquila. Relativamente allo stato di avanzamento delle attività programmate, sottolinea che per il Ministero dell'istruzione la suddetta missione n. 17 deve essere in parte ancora avviata. Quanto alla missione n. 23, Istruzione universitaria, il totale delle attività è in linea con la programmazione, mentre per la missione n. 22, Istruzione scolastica, le misure programmate non sono state ancora avviate con riferimento all'edilizia scolastica e ai finanziamenti per l'ammortamento di mutui contratti dalle istituzioni AFAM per interventi di edilizia su immobili di proprietà pubblica. Risultano invece in corso di realizzazione, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti, le nuove costruzioni, nonché l'acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore fa notare che per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non sono state avanzate richieste di risorse aggiuntive e lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con l'attività programmata, anche se sono da avviare i lavori connessi al piano Grandi Progetti beni culturali. In ultima analisi, segnala in via generale che i contributi pluriennali attribuiti ai Dicasteri di riferimento, sul totale dei Ministeri interessati, sono pari al 2 per cento per i beni culturali e al 2,6 per cento per l'istruzione, l'università e la ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) chiede delucidazioni sull'esame in Aula del disegno di legge n. [1892](#) (interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche), approvato dalla Commissione in sede referente ad inizio agosto 2016.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si era concordato di verificare i tempi per la possibile calendarizzazione del predetto disegno di legge in Assemblea. Qualora tali tempistiche fossero state eccessivamente lunghe, si era prospettato di chiedere alla Presidenza del Senato una riassegnazione in sede deliberante. Ritiene tuttavia preferibile compiere un ulteriore approfondimento ai fini della calendarizzazione in Aula e sollecita i Gruppi a farsi portavoce di tale esigenza presso i propri rappresentanti nella Conferenza dei Capigruppo. Analogo discorso riguarda a suo avviso anche i disegni di legge nn. [1375](#) (festival Verdi di Parma e Busseto) e [2342](#) (Casa Museo Gramsci).

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2371 (PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha disposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2371 (patrimonio culturale immateriale), fermi restando i pareri già richiesti e nel rispetto delle valutazioni delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2371 (patrimonio culturale immateriale).

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno svolto - la scorsa settimana in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 329 (semplificazione della attività degli enti pubblici di ricerca) - l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i quali hanno consegnato documentazioni che, unitamente ad eventuali integrazioni, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, che novella il decreto legislativo n. 165 del 2001;

esaminati gli aspetti generali del provvedimento, relativo fra l'altro: all'articolazione del sistema della dirigenza pubblica in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) e alla previsione del ruolo unico della dirigenza delle autorità indipendenti; a nuove disposizioni sul reclutamento e sulla formazione dei dirigenti; al superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l'articolazione in uffici dirigenziali generali e non; all'introduzione di una specifica procedura, articolata in più fasi, per i dirigenti privi di incarico e a norme sulla mobilità dei dirigenti; a nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza ed alla relativa graduale convergenza nell'ambito dei tre ruoli; all'integrazione delle disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale, con particolare riguardo agli elementi che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi; al superamento della figura dei segretari comunali e alla loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale; alla riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

considerato che la legge delega esclude dall'applicazione della nuova normativa i dirigenti scolastici, per i quali si fa salva la disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento, e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, e che sono invece inclusi, in particolare nei ruoli della dirigenza statale, i dirigenti degli enti pubblici di ricerca e delle università statali, fermo restando che il personale in regime di diritto pubblico, tra cui i professori e i ricercatori universitari, resta assoggettato alle norme vigenti;

tenuto conto che è stato introdotto il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

rilevato altresì che alla dirigenza pubblica si accede mediante le due modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge;

preso atto che gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico, ad eccezione dell'assegnazione del primo incarico e di quanto previsto ai fini della procedura per i dirigenti privi di incarico;

osservato che è mantenuta la possibilità di attribuire gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche Amministrazioni con percentuali più elevate per quanto attiene agli enti di ricerca, pari rispettivamente al 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti e al 30 per cento degli incarichi non dirigenziali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

tenuto conto dell'istituzione di commissioni per la dirigenza, una per ciascuno dei tre ruoli, alle quali spettano precisi compiti nelle procedure di conferimento degli incarichi;

manifestata condivisione per la previsione, nel nuovo articolo 13-*bis*, di costituire sezioni speciali in ciascun ruolo della dirigenza per le categorie dirigenziali professionali e tecniche individuate con apposito regolamento;

ritenuta positiva la conferma, disposta dal nuovo articolo 19-*ter*, della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2014 (cosiddetto "*art bonus*"), relativa agli istituti e ai luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con particolare riferimento alle modalità di conferimento degli incarichi di direttori dei predetti enti;

valutata favorevolmente la possibilità stabilita dal nuovo articolo 19-*quater* per gli incarichi di direttore di istituti e luoghi di cultura statali conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, i quali possono svolgere un secondo mandato di ulteriori quattro anni, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si reputa necessario che il regolamento attuativo previsto dal nuovo articolo 28-*sexies*, laddove definisce le sezioni speciali per ciascun ruolo della dirigenza, tenga adeguatamente conto delle professionalità tecniche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
2. all'interno dei criteri che la commissione per la dirigenza statale è tenuta a definire per il conferimento degli incarichi dirigenziali statali, si invita a considerare anche il profilo professionale specifico e le competenze tecniche dei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2304](#), [2355](#)

NT1

[EASIOLO](#), [MARIN](#), *RELATORI*

Art. 1

(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, ne promuove e ne valorizza l'opera in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, ricorrenza dei duemila anni dalla morte, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Per gli anni 2017 e 2018 lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Publio Ovidio Nasone, finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, istituti culturali specialistici ed università, ricercatori e singoli individui privati, delle attività didattico-formative, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alle iniziative già in corso, come il Certamen Ovidianum Sulmonense e la Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, volte a promuovere

- in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio letterario, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Ovidio. Lo scopo è di dare alle celebrazioni ovidiane la più vasta diffusione, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di nuove tecnologie, comunicazione e marketing;
- b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Ovidio; individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea per ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione del relativo materiale e per la sua esposizione;
- c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; rafforzamento delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei relativi risultati e materiali; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi sull'opera di Ovidio, in favore degli studenti delle università italiane, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le opere di Ovidio;
- d) previsione di due gemellaggi istituzionali e culturali con la città di Roma, in ricordo del periodo di soggiorno nella capitale durante la pax romana e con la città di Costanza, in Romania, ove Ovidio morì;
- e) costituzione del Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale anche per le scuole di ogni ordine e grado, nazionali ed europee, tramite la predisposizione di appositi totem informativi per visite multimediali in sintonia con i più recenti standard comunicativi, nonché tramite la manutenzione, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti sia nella città di Sulmona che nella Valle Peligna, concordando i suddetti interventi con i comuni e con le soprintendenze competenti;
- f) recupero edilizio e riorganizzazione degli spazi ovidiani a Sulmona anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Ovidio probabilmente visse, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
- g) emissione di un francobollo commemorativo e di annullo filatelico, realizzazione di allestimenti artistici, letture ovidiane, rappresentazioni teatrali, esposizioni di libri ovidiani, promozione turistica con un Festival Ovidiano in occasione del Certamen sulmonense, riedizione della performance teatrale «Processo a Ovidio», allestimento del Museo di Corfinio e del costituendo Parco archeologico in chiave ovidiana;
- h) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, con particolare riferimento all'Unione europea;
- i) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni
ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente dell'Assemblea

legislativa di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre insigni esponenti della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti juniores. I due componenti juniores sono individuati all'interno del comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e università, sulla conoscenza di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani ha il compito di proporre al Comitato i progetti da rivolgere agli studenti durante le celebrazioni ovidiane.

2. Il Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Publio Ovidio Nasone attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo con i soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Ovidio.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati da trasmettere alle Camere.

5. Il Comitato costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento dei comitati sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.

8. In deroga al comma 7, ai componenti del Comitato dei cinquanta possono essere riconosciuti dal Comitato promotore buoni studio per viaggi all'estero al fine di approfondire la conoscenza dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
310^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso, sottolineando che esso inaugura una gestione straordinaria da concludere il 31 dicembre 2018, in base a quanto stabilito all'articolo 1, comma 4. Secondo la relazione illustrativa, nel provvedimento sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo nelle zone colpite. Inoltre, in considerazione dell'autonomia del commissario straordinario e delle sue funzioni rispetto alla gestione dell'emergenza, sono inserite le norme di coordinamento con l'attività tuttora in corso da parte degli organismi di protezione civile.

La relatrice pone l'accento sulla scelta di *governance*, che risulta a suo giudizio innovativa rispetto a

quella attuata in occasione di precedenti eventi sismici, perché assicura maggior respiro con la dichiarata finalità di superare l'emergenza e di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo. Dopo aver richiamato sommariamente i poteri spettanti al commissario, segnala che tra le relative funzioni, elencate dall'articolo 2, fondamentale è il compito di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - attribuisce poi al commissario straordinario l'adozione di provvedimenti nei quali, da un lato, dovranno essere individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ricostruzione con adeguamento sismico, e dall'altro, dovranno essere definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, oltre a quelli per la determinazione del costo degli interventi cui commisurare i contributi (comma 1).

Evidenzia altresì che sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi rispetto ai diversi beni immobili, mobili e attività produttive che potranno fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale fra la loro distruzione o danneggiamento e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 (comma 2); in quest'ultima disposizione, è prevista la scelta di riconoscere un contributo per quanto possibile pari al 100 per cento dei costi sostenuti negli interventi. Solo nei casi di contributi a non residenti non riconducibili alla finalità di recupero generale del borgo o agglomerato, la percentuale si attesta sul 50 per cento, come meglio specificato nell'articolo successivo e con le eccezioni ivi indicate (articolo 6, comma 5). La relatrice si sofferma in particolare sul comma 2 dell'articolo 5, che contiene un'elencazione della tipologia degli interventi per i quali è erogato il contributo, comprensiva - per quanto di interesse - di quelli su strutture private adibite ad attività sportive o su edifici privati di interesse storico-artistico.

Attiene agli ambiti della 7ª Commissione anche l'articolo 11, che prevede la predisposizione, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani e rurali effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, in cui sono individuati gli edifici pubblici e privati e le opere di urbanizzazione su cui intervenire. Segnala in particolare il comma 7, secondo cui, qualora i predetti strumenti urbanistici attuativi contengano idonee previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, tanto che viene richiamato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "*art bonus*"), relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

La relatrice illustra quindi l'articolo 14 sulla disciplina delle ricostruzioni pubbliche, connotata da una più rilevante presenza del commissario, cui è attribuito innanzitutto il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico, tra cui sono menzionati, fra l'altro, immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Si stabilisce poi la predisposizione di appositi piani di interventi sulle opere pubbliche, tra cui i beni culturali. Inoltre, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

La relatrice fa notare che è altresì precisato, con riguardo agli interventi su beni culturali, che la relativa programmazione e pianificazione si svolge sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici, finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati.

Fermo restando il ruolo dell'organo commissariale, quanto alla fase attuativa degli interventi, evidenzia la scelta (articolo 15) di attribuire il compito di soggetti attuatori esclusivamente alle regioni

interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Per i beni ecclesiastici, l'opzione è di consentire alle diocesi di fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie, mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Dopo aver rilevato che della nuova Conferenza permanente, di cui all'articolo 16, farà parte anche un delegato del Dicastero dei beni culturali, pone in luce l'articolo 17, che estende il credito d'imposta del 65 per cento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del medesimo Dicastero per interventi su beni culturali nelle zone colpite dall'evento sismico. In proposito, richiama la finalità di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle suddette aree, sottolineando inoltre che tale credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Rientra incidentalmente nelle competenze della Commissione - precisa la relatrice - anche l'articolo 34 sulla qualificazione dei professionisti, laddove viene fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi per le opere pubbliche, inclusi i beni culturali di competenza della diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 6). In ultima analisi, comunica che in base all'articolo 50, comma 5, il commissario può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, di cui fanno parte anche esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperto il dibattito, preannuncia che domani potrebbe essere votato il parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE ([n. COM\(2016\) 625 definitivo](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (*CoR*), sottolineando che l'atto in titolo mira ad ammodernare gli strumenti e i servizi dell'Unione europea e ad assicurare che rispecchino l'evoluzione delle esigenze di tutti i potenziali utenti del mercato del lavoro e dei settori dell'istruzione e della formazione, siano sempre aggiornati in base ai progressi tecnologici e alle nuove modalità di condivisione delle informazioni e dell'economia collaborativa e siano in grado di sostenere i cittadini nelle molteplici transizioni concernenti l'apprendimento e il lavoro affrontate nel corso della vita.

Il contesto di riferimento muove dalla consapevolezza che i cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni sui percorsi di studio, apprendimento o lavoro devono accedere a tutte le informazioni relative alle opportunità disponibili. Ricorda in proposito che già nel 2004 venne creato "Europass", ossia un quadro di documenti concernente competenze e qualifiche, in modo da raggiungere l'armonizzazione a livello europeo. Tale sistema richiede ora un aggiornamento, tenuto conto che - per quanto di competenza - l'istruzione e la formazione sono sempre più spesso offerte in forme e contesti nuovi da un ampio ventaglio di erogatori. Fa presente dunque che il provvedimento istituisce il nuovo

quadro Europass, che prevedrà un approccio su due livelli.

In primo luogo, esso fornirà una piattaforma europea attraverso la quale tutti i cittadini potranno accedere, nell'ambito di un servizio *online* intuitivo e integrato, a una variegata gamma di servizi quali la creazione di un *portfolio* elettronico o la possibilità di valutare le proprie competenze, arricchiti da molte informazioni relative a opportunità sul mercato del lavoro e sull'analisi del fabbisogno di competenze. Secondo la relazione illustrativa, questa varietà di informazioni aiuterà i cittadini a compiere scelte consapevoli per quanto riguarda la carriera, la mobilità e l'apprendimento e potrebbe tra l'altro contribuire ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, orientando le scelte verso percorsi con prospettive migliori. Analogamente i datori di lavoro, gli erogatori di istruzione e formazione, i professionisti dell'orientamento, i servizi per l'impiego e i responsabili delle politiche beneficeranno delle informazioni a disposizione.

Saranno inoltre resi disponibili *standard* aperti per le qualifiche, le offerte di lavoro e i *curricula* per i professionisti che desiderano pubblicare questo tipo di informazioni per via elettronica. Afferma quindi che, in tal modo, il quadro Europass promuoverà l'interoperabilità degli strumenti elettronici utilizzati per la presentazione e lo scambio di informazioni in materia di competenze e qualifiche.

Ritiene perciò che possa realizzarsi una trasformazione di Europass da meccanismo basato sui documenti a una piattaforma basata sui servizi, con un ampliamento del campo di attività e una maggiore garanzia che le esigenze degli utenti saranno al centro dei servizi offerti. Il nuovo quadro Europass riunirà le informazioni attualmente fornite da altri strumenti, quali il portale Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa, la panoramica europea delle competenze e il portale ESCO (la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni, che offre una lingua comune per la descrizione di competenze specifiche e concetti correlati per fini di apprendimento e lavoro). Fa notare peraltro che fino a oggi lo sviluppo e l'attuazione di tali strumenti sono stati sostenuti dal *know how* del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).

In secondo luogo, segnala che il nuovo quadro Europass comprenderà servizi sul territorio, e che saranno istituiti a livello nazionale centri o punti di contatto, coordinando le strategie nazionali. Dopo aver ricordato le priorità della Commissione europea, sottolinea che la decisione è una delle iniziative della nuova agenda per le competenze per l'Europa ed è complementare ad altre azioni proposte in tale contesto. Rimarca indi che i servizi offerti tramite il quadro Europass aiutano i cittadini a comunicare informazioni sulle competenze e sulle qualifiche acquisite tramite percorsi differenti, anche al di fuori dell'istruzione e della formazione formali.

Passando all'esame del testo, che si compone di 14 articoli, segnala per quanto di competenza l'articolo 2, in materia di definizioni, in cui si richiamano i concetti di: "supplemento al diploma", quale documento allegato ad un diploma di istruzione superiore allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi dei risultati di apprendimento nonché della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi completati; "supplemento al certificato", quale documento allegato ad un certificato di formazione professionale con le stesse finalità del supplemento al diploma. Sempre nell'ambito delle definizioni sono inclusi tra le "organizzazioni" anche gli istituti di istruzione e formazione. Infine, comunica che l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il compito di gestire una classificazione multilingue di concetti attinenti al sistema di istruzione e formazione e al mercato del lavoro dell'Unione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al relatore se intende presentare fin d'ora una proposta di osservazioni.

Il relatore [LIUZZI](#) (CoR) ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro, anche per ciò che concerne l'armonizzazione delle norme sulla riconoscibilità dei titoli. Sottopone dunque alla Commissione una proposta di esprimere osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
(n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** segnala che non è ancora pervenuto formalmente il parere del Consiglio di Stato, che risulta essersi espresso, e pertanto non è stata sciolta, da parte della Presidenza del Senato, la riserva con cui è stato trasmesso l'atto in titolo. Non è possibile dunque concludere l'esame nella giornata odierna, nel termine originariamente assegnato. Chiede dunque al Governo di adoperarsi affinché sia trasmesso quanto prima il predetto parere del Consiglio di Stato e di attendere fino al 9 novembre l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, tanto più che il termine di esercizio della delega scade a fine novembre, tenuto conto della necessità di approfondire i contenuti del documento del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) chiede di mantenere aperta la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** conferma che il dibattito è tutt'ora aperto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si sono concluse le audizioni e che la relatrice sta elaborando uno schema di risoluzione, in modo da illustrarlo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\) Manuela GRANAIOLO ed altri.](#) - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\) TORRISI ed altri.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\) Stefania GIANNINI.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\) MARCUCCI.](#) - *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era concordato di posticipare a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione. Precisa tuttavia che, in quella seduta, era stata avanzata la richiesta di un ulteriore posticipo a lunedì 24 ottobre. Rammenta quindi che, con il consenso dei Capigruppo, tale termine è stato definitivamente fissato a lunedì 24 ottobre alle ore 10.

Avverte dunque che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato.

In sede di articolo 1, la senatrice [MONTEVECCHI \(M5S\)](#) illustra l'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/1/7a, che impegna il Governo a coinvolgere tanto l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) quanto eventuali altri enti rappresentativi delle amministrazioni locali, nella fase di definizione delle modalità di statizzazione.

Il relatore [MARTINI \(PD\)](#) dà conto degli emendamenti 1.1 e 1.14, precisando di aver apportato alcune correzioni di carattere formale anche con riferimento agli altri articoli.

Il senatore [CONTE \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) illustra l'emendamento 1.0.2, finalizzato a riconoscere alle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia lo *status* di Scuole superiori di eccellenza.

La senatrice [EASIOLO \(PD\)](#) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, dichiarando di voler sottoscrivere anche gli emendamenti presentati all'articolo 2 dalle senatrici Elena Ferrara, Puglisi, Idem e Di Giorgi.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/3/7a volto ad impegnare il Governo affinché adotti gli opportuni provvedimenti, anche normativi, per integrare i percorsi formativi dell'intera filiera musicale, evitando così l'eccessiva frammentazione. Illustra quindi gli emendamenti 2.24, avente lo scopo di integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 2.83, concernente l'integrazione dei percorsi formativi in campo musicale, e 2.89, relativo ai percorsi professionali dell'area tecnica e informatica. Dà conto altresì del 2.100, attraverso il quale si intende estendere ai Politecnici la normativa universitaria sulla ricerca onde attivare dottorati di ricerca nei campi dell'arte e della musica. Illustra infine il 2.0.1, attraverso il quale sollecita l'Esecutivo a riflettere sull'attuale condizione dei licei musicali, nell'ottica di armonizzare la filiera artistico-musicale.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che impattano sulla riorganizzazione e sulla *governance*, ribadendo le proprie perplessità sui contenuti dell'articolo 2. Fa presente anzitutto che alcune proposte emendative riallineano le procedure di riordino a quanto previsto dalla legge n. 508 del 1999, espungendo il riferimento all'ambito sovraregionale. A tale ultimo riferimento, domanda quali siano le motivazioni per cui è stata proposta una riorganizzazione su base regionale o interregionale, chiedendo di esplicitare se si tratta di ragioni meramente economiche. Ritiene invece che alcune situazioni concrete contrastino con un riordino regionale, come dimostra la condizione delle isole, dove l'attuale capillarità dell'offerta didattica risulta a suo avviso più consona rispetto all'istituzione di un solo Politecnico. In tali territori, penalizzati da difficoltà infrastrutturali e di spostamenti, la riorganizzazione regionale non permetterebbe a suo giudizio di assicurare la piena efficienza dell'offerta formativa, anche tenendo conto delle grandi distanze tra i centri sedi di istituzioni AFAM.

In ordine alla *governance*, critica la nomina dei direttori da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, considerato che l'allineamento con la disciplina delle università farebbe invece presumere un'elezione da parte della comunità di riferimento, come accade per i rettori. Al riguardo, segnala di aver presentato proposte emendative volte proprio a introdurre il termine "rettore" in luogo di quello di "direttore".

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando anzitutto la necessità, sottesa all'emendamento 2.3, di ridurre il termine di esercizio della delega a dodici mesi. Reputa peraltro necessario perfezionare la *governance* attraverso un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti, mantenendo tuttavia al Ministero il compito di selezionare le competenze per l'individuazione dei candidati all'incarico di direttore.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto a sua volta del complesso degli emendamenti presentati, sottolineando preliminarmente che la costituzione dei Politecnici delle arti deve essere una facoltà e non un obbligo, come previsto dalla legge n. 508. Dopo aver affermato che uno dei problemi del comparto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle singole istituzioni, richiama i contenuti emersi durante le audizioni svolte tanto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, quanto dal proprio Gruppo, durante le quali sono state poste all'attenzione alcune gestioni poco virtuose degli organi apicali. Fa presente dunque che l'emendamento 2.4 ridefinisce gli organi di governo, assicurando maggiore trasparenza nei processi decisionali e una più ampia rappresentatività. Pur comprendendo l'esigenza di razionalizzare la presenza delle istituzioni nei territori, ribadisce la

necessità di rendere facoltativa la costituzione dei Politecnici, specialmente laddove un eventuale accorpamento potrebbe determinare difficoltà nel frequentare i corsi, date le distanze. Ravvisa peraltro un equivoco nel momento in cui si tende a privilegiare la contiguità territoriale, pur prevedendo anche una riorganizzazione interregionale.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'emendamento 2.27, ritiene opportuno stabilire la non rinnovabilità del mandato dei direttori, concordando peraltro con il senatore Bocchino circa l'elettività di tale incarico, al pari di ciò che accade nelle università. Paventa infatti il rischio di creare ulteriori disparità rispetto ad una legislazione di per sé stratificata, in contrasto con l'obiettivo di allineamento al sistema universitario, che dovrebbe riguardare a suo avviso anche il trattamento economico.

Richiamando poi i contenuti del 2.86, chiede al Governo di approfondire il tema dell'adeguamento organizzativo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), atteso che la formulazione del testo unificato non risulta sufficientemente chiara in merito agli esperti del settore AFAM che dovrebbero far parte dell'Agenzia.

Si sofferma in ultima analisi sul 2.102, rimarcando l'esigenza di inserire anche accordi con strutture artistiche europee o internazionali.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.111, volto a costituire il Politecnico nazionale del *design* onde dare maggiore risalto agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.111.

La senatrice [IDEM](#) (*PD*) dà conto degli emendamenti presentati, sottolineando in particolare il ruolo degli ISIA che esprimono delle eccellenze nel campo del *design* e assicurano un buon inserimento lavorativo ai relativi studenti. Afferma dunque di aver presentato uno specifico emendamento, il 2.21, finalizzato a costituire l'Istituto nazionale di *design* in cui far confluire i singoli istituti in qualità di dipartimenti. Fa presente peraltro che gli ISIA non sono stati coinvolti in fase di consultazione e dunque si dà voce alle loro richieste attraverso tale proposta emendativa.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/4/7a, relativo all'assunzione dei precari, su cui vertono anche gli altri emendamenti presentati. Sollecita dunque il relatore e il Governo a considerare tutte le graduatorie esistenti, tenuto conto che in alcuni casi non vi sono posti liberi e vacanti in quelle ad esaurimento. Invita peraltro a tener conto anche degli anni accademici di insegnamento già maturati.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati.

In sede di articolo 4, il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) riferisce di aver presentato emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 per allargare la rappresentanza dell'AFAM nel CUN, sempre nell'ottica di un maggiore avvicinamento al sistema universitario. Sottolinea altresì l'esigenza di assicurare il regime pubblicistico per il personale docente dell'AFAM, paventando il rischio che nei nuovi comparti di contrattazione in via di definizione le rivendicazioni di tale personale non trovino adeguati spazi. Afferma peraltro che il regime pubblicistico risulta più adatto al tipo di lavoro svolto da detti docenti. Rileva infine criticamente che un'analoga richiesta era stata avanzata anche per il settore della ricerca, senza tuttavia un buon esito, e sia augura che per il mondo dell'alta formazione si possa giungere invece ad una soluzione soddisfacente.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando in particolare che la proposta 4.0.3 propone l'integrazione del CUN con rappresentanti dell'AFAM.

I restanti emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione ulteriori documentazioni dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti e dei direttori degli ISIA, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE ([n. COM \(2016\) 625 definitivo](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) - previa verifica del prescritto numero di senatori - pone in votazione la proposta del relatore di esprimere osservazioni favorevoli.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

[\(2304\)](#) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di

Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati emendamenti - pubblicati in allegato - all'ulteriore testo unificato adottato quale testo base, pubblicato in allegato alla seduta del 12 ottobre.

La senatrice **PUGLISI (PD)** sottopone alla Commissione la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante del testo unificato adottato quale testo base, al fine di assicurare maggiore tempestività alla conclusione dell'esame rispetto allo svolgimento delle celebrazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Fa presente che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-

1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, nel comunicare che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2400 assunto quale testo base, pubblicati in allegato, fa presente che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Afferma dunque che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE SVOLTO A BRUXELLES

Il **PRESIDENTE** fa presente che lo scorso 11 ottobre i senatori Conte e Liuzzi hanno partecipato ad un incontro interparlamentare a Bruxelles, organizzato dalla Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo sui temi dei settori culturali e creativi nell'Unione europea.

Il senatore **LIUZZI** (CoR) riferisce sulla missione svolta, che ha visto la partecipazione di 31 rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Dà indi conto dei contenuti della relazione introduttiva della Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, durante la quale sono state illustrate le risposte dei Parlamenti nazionali al questionario che era stato inviato prima dell'incontro e che era incentrato sulle strategie specifiche messe in atto nel settore culturale, sulle azioni poste in essere per il coinvolgimento dei cittadini, sulle azioni che l'Europa dovrebbe intraprendere, nonché sulle principali sfide nel settore culturale e creativo. Dalle risposte è emersa, tra l'altro, la necessità di elaborare un più chiaro quadro giuridico, di stimolare l'innovazione culturale e creativa come asse di crescita e di inclusione sociale, di valorizzare il patrimonio culturale, di adattare alla nuova sfida digitale le esigenze specifiche della cultura e del diritto d'autore, e di incrementare la dotazione del programma Europa creativa per cui sono stati stanziati 1,4 miliardi per sette anni. I Parlamenti hanno poi espresso forte sostegno al nuovo strumento finanziario di garanzia europea per le Istituzioni finanziarie che desiderino aiutare le piccole e medie imprese nei settori culturali e creativi. Fa presente poi che è stato sottolineato come la cultura sia il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, importante volano di crescita economica, tenuto conto che il Trattato pone tra i pilastri il rispetto e la promozione della diversità culturale e linguistica, e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Per questo il sostegno dei Paesi alle industrie culturali e creative non sono considerati aiuti di Stato, bensì lo strumento per garantire la ricchezza culturale europea.

Riferisce inoltre che la Commissione cultura del Parlamento europeo ha salutato positivamente la

decisione di designare il 2018 come Anno europeo del Patrimonio culturale nonché la comunicazione relativa alla "Strategia per le Relazioni culturali internazionali" (cosiddetta "diplomazia culturale") presentata a giugno dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale Strategia riconosce il ruolo centrale della cultura come strumento per creare ponti, incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca.

Segnala altresì che è stata richiamata la relazione dell'onorevole Luigi Morgano, membro della Commissione cultura del Parlamento europeo, e dell'onorevole Christian Ehler, membro della Commissione industria del Parlamento europeo, in merito alla Relazione d'iniziativa sulle industrie creative e culturali. Sono state infine ricordate altre misure, quali l'Agenda per le competenze per l'Europa, l'esperienza positiva delle Capitali europee della Cultura, la *call* lanciata da Europa creativa per l'integrazione dei rifugiati e la Strategia digitale europea.

L'oratore si sofferma quindi sull'intervento tenuto dall'onorevole Morgano concernente una politica coerente dell'Unione per le industrie culturali e creative. Il Parlamento europeo - a sei anni dal Libro verde sul potenziale delle industrie culturali e creative - chiede infatti alla Commissione europea di sviluppare un quadro di politica industriale di lungo termine per la promozione e la tutela di tale settore. E' stato inoltre posto l'accento sul valore duale intrinseco a questo comparto, atteso che le industrie culturali e creative sono uno strumento per preservare e promuovere la diversità linguistica e culturale europea, per contribuire a trasmettere i valori e le conoscenze del patrimonio culturale materiale e immateriale per le generazioni future. Esse sono, al contempo, strumento per lo sviluppo sociale e economico dell'Unione in considerazione del contributo fondamentale agli investimenti e alla crescita, dunque all'occupazione, nonché per le ricadute innovative in altri settori.

Nel riportare alcuni dati sulle industrie culturali e creative, riferisce che è stato rilevato come le industrie culturali e creative svolgano un ruolo importante nella diplomazia culturale europea per rafforzare le relazioni con i Paesi terzi e per contribuire alla comprensione reciproca.

Fa presente peraltro di essere intervenuto nel dibattito per segnalare la necessità che i musei e le pinacoteche cessino di essere luoghi elitari e siano riconvertiti gli spazi dismessi in luoghi di creatività. Tiene peraltro a precisare di aver posto l'accento, in quella sede, sull'ordine del giorno approvato dal Senato per la messa in onda dei titoli di coda dei film presso le emittenti private e pubbliche, oggi oscurati per dare spazio alla pubblicità.

Passando ai temi della partecipazione dei cittadini e delle modalità per rendere la cultura europea più visibile, evidenzia che l'*audience development* è un processo strategico dinamico e interattivo, finalizzato a rendere la cultura accessibile. A tal proposito, rende noto che la Commissione europea ha istituito un Gruppo di lavoro che ha l'obiettivo di produrre uno studio sullo sviluppo dell'*audience* e sarà pubblicato entro al fine dell'anno. I relatori hanno anche posto in evidenza come le istituzioni culturali da sole non riescano a fare fronte all'enorme impatto del digitale nella cultura e che politiche educative specifiche sarebbero auspicabili per non continuare a perdere persone dopo l'adolescenza.

Riferisce peraltro che, secondo la presidente Silvia Costa, il 2017 dovrà essere un anno di preparazione dell'Anno europeo per il patrimonio culturale e di coinvolgimento molto forte degli Stati membri, tenuto conto comunque che il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di avere delle risorse dedicate sia per il 2017 e in prospettiva per il 2018, con una linea di bilancio autonoma senza sottrarre fondi a programmi che sono già sottodimensionati come Europa creativa.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'intervento della Presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, onorevole Piccoli Nardelli, la quale ha sottolineato come la promozione di tali settori dia stimolo all'innovazione e ai sistemi imprenditoriali con effetti positivi sullo sviluppo. Ella ha ricordato le iniziative avviate in Italia negli ultimi due anni per la promozione della cultura, precisando che lo stato di previsione del Ministero dei beni culturali ha registrato un aumento del 37 per cento delle risorse rispetto all'anno precedente, ed è in corso una riorganizzazione del sistema museale italiano. Sono state illustrate le misure riguardanti la scuola, attraverso lo stanziamento di risorse per la formazione e la valutazione degli insegnanti e per nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro, nonché l'iniziativa della "carta cultura" per i giovani. Dopo aver accennato alle ulteriori

proposte di legge in discussione presso la Camera dei deputati, ricorda che sono stati descritti anche il meccanismo dell'*art bonus* e i contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dell'audiovisivo. Manifesta infine vivo ringraziamento per il supporto garantito dagli Uffici del Senato distaccati presso Bruxelles, grazie ai quali è stato possibile disporre di tutte le informazioni necessarie e propedeutiche all'incontro.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), alla luce degli interessanti spunti emersi durante l'incontro, prospetta la possibilità di svolgere un'audizione dell'onorevole Morgano anche per approfondire la concezione europea del legame tra cultura e attività economiche, diversa rispetto a quella italiana.

IN SEDE REFERENTE

[\(2443\)](#) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri [\(2474\)](#) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha udito oggi i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL DOCUMENTO XVIII N. 143

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione europea ha formalmente ringraziato il Senato per il parere reso sulla proposta di decisione recante una modifica alla decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033" (COM (2016) 400 definitivo), esaminata dalla 7a Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

Art. 1

G/322-934-972-1616NT/1/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante: Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

premessò che:

con l'articolo 1 del provvedimento in esame s'intende attuare una trasformazione già da tempo auspicata;

il problema e soprattutto l'urgenza che ne deriva, affinché detti istituti siano statizzati, implica un fattore economico-finanziario, dacché gli oneri gravano direttamente sul bilancio degli enti locali e pertanto, data la insita e crescente scarsità di risorse di cui sono già da tempo oggetto, rischiano il commissariamento;

considerato che:

i commi 1 e 5 dell'articolo 1 sopra citato prevedono rispettivamente la stipula di convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli enti locali e l'emanazione di un decreto da parte dei Ministeri citati, per disciplinare e attuare il processo di statizzazione;

valutato che:

gli *ex* Istituti musicali pareggiati sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali che ora non sono più in grado di supportare le spese di mantenimento di questi importanti istituti;

si rende necessario, quindi, in questa fase avviare un percorso di collaborazione che renda la trasformazione agevole ed efficace, mediante la condivisione degli obiettivi e delle scelte, tra i soggetti interessati, soprattutto nel momento in cui saranno emanati dai Ministeri competenti i criteri e gli schemi delle convenzioni di cui al comma 2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere enti rappresentativi degli enti locali, come l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nella fase di definizione delle modalità di statizzazione che saranno contenute nelle convenzioni che ciascun ente locale che ne farà richiesta dovrà sottoscrivere.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508,» con le seguenti: «Gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)»;*

b) *al Titolo, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».*

1.2

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con i Ministeri» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI,».

1.3

[PETRAGLIA](#)

All'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'Istituzione stessa», aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI,».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI,».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sull'istituzione» con le seguenti: «sulla costituzione».

1.5

[ORRÙ](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)», aggiungere le seguenti: «in cui vengono integrate, altresì, le cattedre vacanti o rese indisponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alla dotazione organica delle Istituzioni di cui al comma 1».

1.6

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni relative all'attribuzione alle Province o agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle industrie artistiche si applicano fino alla fine dell'anno accademico 2016-2017. Con il decreto di cui al comma 5 è definito lo schema di convenzione tra le Province o gli enti che ne assorbono le funzioni, lo Stato e le Istituzioni di cui al primo periodo per il mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento delle Istituzioni stesse».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3,» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4-bis».

1.7

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione », aggiungere le seguenti parole: «, e sentita l'ANCI,».

1.8

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti,», inserire le seguenti: «del numero degli studenti iscritti,».

1.9

[PELINO](#), [GIRO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 100.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.1

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Statizzazione della scuola di musica regionale in lingua slovena

«Glasbena Matica»)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la scuola di musica regionale in lingua slovena "Glasbena Matica" è statizzata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».

1.0.2

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasformazione delle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia in Scuole superiori di eccellenza per l'Alta formazione artistica)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, in ragione della loro rilevanza storica, culturale ed artistica, le Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia sono trasformate, senza costi aggiunti vi per la finanza pubblica, in Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica (S.S.E.A.F.A.), dotate di autonomia statutaria, didattica, organizzativa regolamentare, finanziaria e contabile. La costituzione delle Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica avviene previa verifica, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento, stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2

G/322-934-972-1616NT/3/7

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede una delega al Governo finalizzata al «riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

la riorganizzazione della «rete territoriale», di cui al comma 1, lettera a), prevede «la costituzione dei Politecnici delle arti [...], in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti", di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio»;

nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell'autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all'espletamento dei corsi di secondo livello e all'attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca);

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina i corsi a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest'ambito l'insegnamento di strumento materia curriculare; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077);

considerato inoltre che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.

2.1

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Compimento del processo di norma e riordino del sistema nazionale dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica ? AFAM)

1. Al fine di portare a compimento la riforma ed il riordino del sistema nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinate le materie di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d) e lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

2.3

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.4

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sostituire le lettere dalla a) alla n) con le seguenti:

a) definizione degli organi di governo delle Istituzioni AFAM, prevedendo:

1) un direttore, con mandato unico di sei anni non rinnovabili e in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del consiglio direttivo fra i componenti di un elenco di personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta Formazione artistica e musicale, stilato dallo stesso consiglio direttivo. L'istituzione, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pone in atto tutte le iniziative necessarie per rendere il processo di selezione e di nomina conforme alle norme di trasparenza e pubblicità secondo la normativa vigente;

2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico con contratto di lavoro a tempo determinato di quattro anni tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico;

3) un consiglio di amministrazione composto dal direttore dell'Istituzione con funzione di presidente, due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli studenti, da una rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

4) un consiglio direttivo composto dal direttore, con funzione di presidente, da tre docenti rappresentanti le diverse aree formative, da due studenti designati dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (ATA);

b) attribuzione a ciascuna situazione di una propria dotazione organica docente, amministrativa e tecnica che dovrà essere reclutata esclusivamente mediante concorso, a eccezione del personale docente abilitato che già insegna nelle Istituzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

c) definizione del ruolo e dei compiti delle Istituzioni AFAM nella formazione professionalizzante prevedendo, nel rispetto della loro autonomia:

1) lo svolgimento della formazione propedeutica e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

e) istituzione di dottorati di ricerca e loro valorizzazione, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le università, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei tradizionali settori storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali e innovativi;

f) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali e artistiche europee e internazionali di pari livello o di livello superiore, nonché di esperienze formative all'estero con particolare riguardo al programma «Erasmus» o ad analoghe iniziative per allievi e docenti;

g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o

implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2.5

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la facoltà di costituzione dei Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", in cui possono confluire le Istituzioni AFAM, mantenendo la denominazione originaria di Conservatorio o Accademia, nonché strutture delle università, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f)».

2.6

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), effettuare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», *con le seguenti:* «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le seguenti:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.7

[CONTE, VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.8

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.9

[GIRO, AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.10

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», *con le seguenti:* «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole:* «Istituzioni AFAM» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,» *e sostituire le parole:* «dei Politecnici delle arti» *con le seguenti:* «di Politecnici delle arti»;

b) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole:* «con mandato unico di sei anni» *con le seguenti:* «con mandato di sei anni, non rinnovabile»;

c) alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni,» inserire la seguente: «scelto»;
d) alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «degli Istituti»;

e) alla lettera e), sostituire le parole: «prevedendo che» con le seguenti: «e prevedendo altresì che»;

f) alla lettera m), sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».

2.12

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire la seguente: «statali».

2.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «AFAM,» inserire la seguente: «anche».

2.14

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM», inserire le seguenti: «, sentite le Istituzioni,».

2.15

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assumendo la denominazione di "Istituti"» con le seguenti: «mantenendo la propria denominazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), numero 2), sostituire la parola: «istituti» con la seguente: «Istituzioni»;

b) alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni»;

c) alla lettera d), numero 4), sostituire le parole: «degli Istituti» con le seguenti: «delle Istituzioni»;

d) alla lettera e), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni».

2.16

[AMIDEI](#), [GIRO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», con le seguenti: «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».

2.17

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».

2.18

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».

2.19

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale,» con la seguente: «costituite».

2.20

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell'integrazione» con le seguenti: «, dell'integrazione e della valorizzazione».

2.21

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «ruolo nel territorio», aggiungere le seguenti: «e mediante la costituzione dell'Istituto nazionale di design, in cui confluiscono gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in qualità di Dipartimenti».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

b) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle singole Istituzioni», aggiungere le seguenti: «e dei singoli Dipartimenti»;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai Politecnici», aggiungere le seguenti: «e all'Istituto nazionale di design»;

d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

f) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del Politecnico», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

g) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nominato», con le seguenti: «nominati»;

h) sostituire il comma 1, lettera d), numero 3), con il seguente:

«3) un consiglio di amministrazione, composto: per i Politecnici, dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per l'Istituto nazionale di design, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, da un rappresentante delle regioni sede dei singoli Dipartimenti, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

i) sostituire il comma 1, lettera d), numero 4), con il seguente:

«4) un consiglio accademico, composto: per i Politecnici dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; per l'Istituto nazionale di design, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, dai direttori dei dipartimenti e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei medesimi»;

l) sostituire il comma 1, lettera e), con il seguente:

«e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico e dei singoli Dipartimenti dell'Istituto nazionale di design, prevedendo: per i primi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo; per i secondi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione del dipartimento nell'ambito di quella definita dall'Istituto nazionale di design, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre docenti e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Dipartimento siano affidate ad un segretario amministrativo»;

m) sostituire il comma 1, lettera h), con il seguente:

«h) attribuzione a ciascun Politecnico e all'Istituto nazionale di *design* di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni, per i Politecnici, e nei singoli Dipartimenti, per l'Istituto nazionale di *design*, alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico e di ciascun Dipartimento dell'Istituto nazionale di *design*, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili. L'Istituto nazionale di *design* e i Dipartimenti del medesimo possono avvalersi, ai fini delle attività di insegnamento da parte dell'organico docente, delle forme contrattualistiche di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile».

2.22

[DLGIORG](#), [MARCUC](#), [PUGLIS](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «La costituzione dei Politecnici avviene» inserire le seguenti: «tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei Politecnici possono confluire strutture delle università».

2.23

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.24

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) integrazione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza di docenti e studenti appartenenti alle istituzioni del settore AFAM».

2.25

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e alle Istituzioni».

2.26

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.27

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: «in attuazione» a «n. 107».

2.28

[PUGLIS](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUC](#), [DLGIORG](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;».

2.29

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodologico-didattica per le professioni educative;».

2.30

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica al fini della formazione metodo logico-didattica per le professioni educative».

2.31

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.32

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORG](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [EASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) un direttore, con mandato di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, eletto dal corpo docente e da una quota del personale amministrativo, tecnico e studentesco del Politecnico, e nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i professori di I fascia in servizio in istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, il cui curriculum è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del suddetto Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;»

2.33

[PUGLISI](#), [EASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) un direttore, con mandato di cinque anni non rinnovabile, eletto dal consiglio accademico del Politecnico, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d'accesso all'albo. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.34

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile»;*
- c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

2.35

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;*
- b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le parole: «non rinnovabile»;*
- c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

2.36

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*

b) *sostituire le parole da: «nominato dal Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «eletto da tutti i docenti delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i docenti di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con capacità anche manageriali».*

2.37

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti: «su proposta del rettore».

2.38

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «mandato unico di sei anni» con le seguenti: «mandato di tre anni rinnovabile una sola volta».

2.39

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni», aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».

2.40

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni», aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».

2.41

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» inserire le seguenti: «non rinnovabile».

2.42

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «Politecnico», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.43

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativi, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.44

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione del Consiglio» a: «decreto del Ministro» con le seguenti: «di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, eletto secondo le modalità previste dallo statuto».

2.45

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro»;*

2) *dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:*

«1-bis) l'istituzione di ruoli dirigenziali che separino le competenze tra gli organi di gestione e gli organi di indirizzo;

1-ter) la garanzia di una composizione degli organi che assicuri la rappresentanza di tutte le figure professionali operanti nei Politecnici».

2.46

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».

2.47

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione del consiglio accademico del politecnico» fino a: «anche straniera. » con le seguenti: «ed eletto con sistema analogo a quello universitario, fra i docenti di prima fascia dotati di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di competenze ed esperienze qualificate di carattere manageriale.» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».

2.48

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «definito» a: «del Ministro» con le seguenti: «stilato dal consiglio accademico e pubblicato sul sito dell'Istituzione».

2.49

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

2.50

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a: «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».

2.51

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) un direttore generale, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, da attribuirsi, in prima istanza, a un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico. Quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.52

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «direttore amministrativo» con le seguenti: «direttore generale».

2.53

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «su proposta del direttore» *con la seguente:* «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole:* «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti:* «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.54

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «su proposta del direttore» *con le seguenti:* «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole:* «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti:* «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.55

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «su proposta del direttore» *con le seguenti:* «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole:* «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti:* «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dei requisiti richiesti».

2.56

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «quattro anni» *con le seguenti:* «tre anni, rinnovabile una sola volta».

2.57

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni», *inserire le seguenti:* «a un dirigente scelto».

2.58

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», *aggiungere le seguenti:* «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.59

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», *inserire le seguenti:* «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico».

2.60

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» *a* «finanze» *con le seguenti:* «dalla normativa vigente».

2.61

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera d), numeri 3) e 4), sostituire la parola: «direttore», *con la seguente:* «rettore».

2.62

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), sostituire la parola:* «direttore» *con la seguente:* «rettore»;

b) *al numero 4), sostituire la parola:* «direttore» *con la seguente:* «rettore».

2.63

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: «direttore» *con la seguente:* «rettore».

2.64

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 1, lettera d, numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico»,».

2.65

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico»,».

2.66

[GIRO, AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.67

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «degli Istituti componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «da un rappresentante degli studenti per ogni Istituto componente, designato dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».

2.68

[ELENA FERRARA, FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

2.69

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) la ricostituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, istituito dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

2.70

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) sono previsti, infine, un collegio dei revisori dei conti, una consulta degli studenti e una consulta del personale tecnico amministrativo, da eleggere secondo modalità stabilite nello statuto del Politecnico».

2.71

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «e delle singole Istituzioni».

2.72

[CONTE, VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.73

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente», aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.74

[GIRO, AMIDEI, FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.75

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni, non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.76

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.77

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di I o II fascia, in ruolo da almeno sei anni anche in altro Istituto dello stesso tipo, con mandato di sei anni non rinnovabile».

2.78

[IDEM](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di prima fascia con mandato di tre anni, rinnovabile».

2.79

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e da uno studente designato» con le seguenti: «e da due studenti designati».

2.80

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a un segretario amministrativo» con le seguenti: «in prima istanza al direttore amministrativo in servizio nell'Istituzione.».

2.81

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle procedure di programmazione e accreditamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, nonché definizione delle procedure di valutazione delle sedi e dei corsi di studio, sentito l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative».

2.82

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sentita l'ANVUR» con le seguenti: «sentito il parere del CNAM».

2.83

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) incentivazione a promuovere e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale tra i Politecnici, le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e i licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».

2.84

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione, nel caso di frequentazione di più corsi di studio, dell'obbligo di iscrizione a una singola Istituzione;».

2.85

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valutazione dei risultati dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e della qualifica dei docenti».

2.86

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche» ad «AFAM».

2.87

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «anche».

2.88

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo criteri di trasparenza come da normativa vigente».

2.89

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individuazione di profili professionali nell'area tecnica e informatica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e a i metodi scientifici di lavoro e ricerca in campo artistico e musicale, di cui alla lettera l), con relativo adeguamento delle dotazioni organiche di personale».

2.90

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «attribuzione a ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;

b) dopo le parole: «da parte di ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;

c) sostituire le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato,» con le seguenti: «prevedendo concorsi per future assunzioni di tutte le figure professionali».

2.91

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e successivamente» inserire le seguenti: «, prevedendo concorsi per tutte le figure professionali,».

2.92

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato».

2.93

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) revisione dello status giuridico dei docenti secondo i principi e la regolamentazione di diritto pubblico;».

2.94

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valore dei titoli di studio)

1. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza di cui al comma 1 con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 107, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.95

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «formazione alla ricerca» con le seguenti: «istituzione di corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca)».

2.96

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

All'articolo 2, comma 1), lettera l), dopo le parole: «formazione alla ricerca» inserire le seguenti: «e valorizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione».

2.97

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORG](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nei settori tradizionali storico-artista e musicologico», inserire la seguente: «didattico»,.

2.98

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «musicologico» inserire la seguente: «didattico»,.

2.99

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1), lettera l), dopo le parole: «tecnico-tecnologico» inserire le seguenti: «, di design».

2.100

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«(l-bis) estensione ai Politecnici delle arti della normativa universitaria vigente relativa alla ricerca e attivazione di specifici corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca) nei campi dell'arte e della musica».

2.101

[DLGIORG](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «, artistiche e culturali».

2.102

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «e artistiche»,.

2.103

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1), lettera m), dopo le parole: «europee e internazionali» inserire le seguenti: «, nonché istituzioni che offrono corsi di formazione nell'ambito della progettazione industriale»,.

2.104

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
- b) *sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».*

2.105

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
- b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

2.106

[GIRO](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*

b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

2.107

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*

b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

2.108

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.109

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».

2.110

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) in conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono a pubblicare ed aggiornare, rendendo disponibili sul proprio *sito web* istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di governo, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio delle singole istituzioni».

2.111

[CONTE](#), [LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) riorganizzazione degli Istituti superiori per le industrie artistiche ? ISIA, di Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino mediante la costituzione del Politecnico nazionale del *design*, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo della formazione e della ricerca nel campo del *design* italiano. L'istituzione del Politecnico nazionale del *design* sarà attuata sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere da a) a m)».

2.112

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «oggetto di abrogazione tacita o implicita,» inserire le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».

2.113

[GIRO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.114

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.115

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.0.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)

1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della rete "Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici" e la Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:

a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricula dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;

b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici ? sezione musicale;

c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:

1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, articolo 13 comma 8, o di convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;

5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti.

4. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, i Politecnici delle arti, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base" / "pre accademici" di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera d), organizzati dalle istituzioni AFAM, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

5. I Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per "giovani talenti musicali", di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera g) e decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di

primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».

Art. 3

G/322-934-972-1616NT/4/7a

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premessi che:

l'articolo 3 intende trasformare in graduatorie nazionali a esaurimento le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

considerato che:

a far seguito alla mancata applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, e conseguentemente alla mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) che diedero vita a vere e proprie procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

la condizione precaria del personale docente AFAM ha una sintesi esemplare in due graduatorie nazionali che possono considerarsi «simmetriche» (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013), dal momento che il personale era stato reclutato nel medesimo modo, mediante un decreto ministeriale che disciplina le tabelle di valutazione dei titoli e attraverso le quali il personale veniva inserito in graduatoria;

vi sono tuttavia delle differenze sostanziali, giacché ? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime ?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

si tratta, pertanto, nel caso delle graduatorie *ex lege* 128, di docenti pluriselezionati negli anni, impiegati e quindi istituzionalizzati presso le proprie sedi di lavoro, che non solo si sono dimostrati pilastri determinanti al funzionamento degli istituti ma che hanno ricoperto cariche vitali per le politiche di internazionalizzazione e sviluppo delle sedi facendosi carico di progetti innovativi e migliorativi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche mediante provvedimenti a carattere normativo, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare carattere di priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso selettivo che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) nonché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni.

G/322-934-972-1616NT/5/7a

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

premesso che:

nell'articolo 3, si intende trasformare, a partire dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento;

considerato che:

a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con delle differenze sostanziali, giacché ? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime ?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

valutato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* vi è stata l'esclusione dalla graduatoria *ex lege* 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l'esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;

si rende necessario quindi porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni Afam e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:

a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) di prevedere l'assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con 36 mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge possa essere riconosciuta l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento nella specifica materia.

3.1

[ELENA FERRARA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Dall'anno accademico 2017/2018», con le seguenti: «Dall'anno accademico 2016-2017».

3.2

[AMIDEI, GIRO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «2017-2018», con le seguenti: «2016-2017».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri».

3.3

[GIRO](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.4

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo :«In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.5

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.6

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GET, GNE, 143 e 128), tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

3.7

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

3.8

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali graduatorie sono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017/2018 e 2018/2019. In tale periodo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone le commissioni e identifica le procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti, stabilendo, con proprio decreto, i criteri

per la valutazione dei titoli artistici e professionali ai fini del conseguimento dell'idoneità. Nell'ambito dei concorsi di sede, le singole Istituzioni valutano le competenze specifiche per ogni insegnamento delineate nel piano di offerta formativa.».

3.9

[LIUZZI](#)

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Le graduatorie vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017-2018, 2018-2019. Durante tale periodo sono predisposte le commissioni ed identificate le nuove procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti e sui nuovi pensionamenti.».

3.10

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la priorità dei soggetti già iscritti, nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1 sono inseriti, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i docenti con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico del triennio, e i docenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale che abbiano maturato almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico del triennio».

Conseguentemente all'articolo 4:

- a) *al comma 1 alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;*
- b) *al comma 1 lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «37 milioni»;*
- c) *al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

3.11

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le graduatorie nazionali a esaurimento di cui al comma 1 vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nei bienni accademici 2017-2018 e 2018-2019. In tale periodo sono predisposte le commissioni e istituite nuove procedure concorsuali ai fini del reclutamento del personale sulle restanti cattedre vacanti».

3.12

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn-over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia.

2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

3.13

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «il turn over» inserire le seguenti: «del personale» e dopo le parole: «delle cessazioni» inserire le seguenti: «dal servizio».

3.14

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le parole:* «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.15

[GIRO](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie e nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.16

[LIUZZI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

3.17

[CONTE, VICECONTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei docenti della seconda fascia».

3.18

[ELENA FERRARA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il restante 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica è stabilizzato con un piano biennale di assunzioni dall'anno accademico 2018/2019. Ogni altro contratto a tempo indeterminato è subordinato alle assunzioni di cui al periodo precedente».

3.19

[CONTE, VICECONTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei docenti della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.20

[LIUZZI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del comma 2 dall'articolo 19, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.21

[ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

3.22

PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2017-2018 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2-ter. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Consequentemente, all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1 lettera a), aggiungere il seguente numero: 4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».

3.23

PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto negli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici, procedendo alla contestuale, progressiva trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile o convenzioni in contratti subordinati a tempo determinato.».

Consequentemente all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero: «4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».

3.24

LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In coda alle graduatorie nazionali di cui al comma 1, sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento con riferimento alla specifica disciplina di appartenenza».

3.25

LIUZZI

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, idoneità per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie di istituto nelle istituzioni AFAM e progressione di carriera per la seconda fascia».

3.0.1

GIRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.2

[GIRO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

3.0.3

[ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIZZA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i

docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'immissione in ruolo *ex lege*».

3.0.4

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale».

3.0.5

[IDEM](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono un periodo di durata non superiore a diciotto mesi per garantire il raggiungimento da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f). Durante detto periodo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.6

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Status del personale docente)

1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Conseguentemente, le medesime istituzioni adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

3.0.7

[CONTE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)

1. Allo scopo di usufruire di pari opportunità nell'offerta formativa, nella ricerca e nella produzione artistica, all'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, di cui all'articolo

1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è assegnato, a partire dall'anno 2017, un contributo ordinario di funzionamento pari a 700.000 euro.».

Consequentemente all'articolo 4:

- a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «39,7 milioni»;*
- b) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «31,7 milioni»;*
- c) *al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*
«b-bis) a decorrere dall'anno 2018, quanto a 700.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.8

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 4

4.0.1

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

- a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
- b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
- c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
- d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
- e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;
- f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogata. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma.

Art. 4-ter.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.0.2

CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel comitato consultivo dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta Formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

«Art. 4-ter.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.0.3

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative al Consiglio universitario nazionale (CUN), al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con quelli dell'Università, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'AFAM.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, dall'entrata in vigore della presente legge, come riferito al Consiglio universitario nazionale (CUN) come integrato ai sensi del comma 1.».

4.0.4

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della

ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

4.0.5

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono regolati sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendi ali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate inquadrano il personale sulla base del contratto collettivo nazionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e provvedono alla relativa attuazione avvalendosi dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

4.0.6

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

EMENDAMENTI ALL'ULTERIORE NUOVO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [2304](#), [2355](#)

Art. 2

2.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il».

2.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».

2.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;».

2.5

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promozione e sviluppo, con adeguate iniziative, del gemellaggio già in atto con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio».

2.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».

2.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all'articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis.».

2.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché la successiva gestione

delle attività ad essi riferibili sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali.».

Art. 3

3.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».

3.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza».

3.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo,».

3.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino».

3.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino a: «del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense».

3.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».

3.7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «nominati» aggiungere le seguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti,».

3.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «due mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «studenti universitari» con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».

3.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati,».

3.11

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «o soggetti privati».

3.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Camere, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2 comma 1 e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.14

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare sul proprio sito web istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

3.15

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore.».

3.16

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.17

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» aggiungere le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale».

3.18

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

3.19

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Sopprimere il comma 7.

3.20

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado».

Art. 4

4.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2400](#)

Art. 1

1.1

[PADUA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «onnicomprensiva», aggiungere le seguenti: «, al netto degli oneri fiscali».

1.2

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «11.000 euro» aggiungere le seguenti: «indipendentemente dalla presentazione o meno di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo di remunerazione o risarcimento del danno».

1.3

[AIELLO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».

1.4

[PADUA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La remunerazione di cui al comma 1 non concorre alla determinazione del reddito imponibile».

Art. 2

2.1

[AIELLO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 1».

2.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: «stabilisce» fino a: «pagamento dell'indennizzo» con le seguenti: «fissa con proprio decreto un termine, non superiore a novanta giorni, per la durata del procedimento dal momento della presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 fino al pagamento, nonché le modalità di presentazione dell'istanza, il termine entro il quale la stessa a pena di decadenza deve essere trasmessa, nonché le modalità e i tempi dell'indennizzo».

2.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «modalità di pagamento» aggiungere le seguenti: « e i tempi».

2.4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «intesi».

2.5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «realità professionali di rilevanza nazionale operanti in

rappresentanza degli interessi dei medici» *con le seguenti*: «professionisti o enti di rappresentanza degli interessi dei medici».

Art. 4

4.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, dopo la parola: «versamento» *inserire le seguenti*: «nel termine di sessanta giorni».

Art. 5

5.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *con le seguenti*: «medesimo Ministero».

Art. 6

6.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole da*: «che, alla data di entrata in vigore della presente legge» *fino a*: «7 settembre 2005»;

b) *sostituire le parole*: «un indennizzo omnicomprensivo» *con le seguenti*: «una remunerazione omnicomprensiva».

6.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che, alla data di entrata in vigore» *sino a*: «del 7 settembre 2005».

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: «16 milioni» *con le seguenti*: «100 milioni».

6.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,» *sostituire le parole*: «nonché» *con la seguente*: «ovvero».

6.4

[AIELLO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».

6.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto ad una sanatoria alternativa con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7

7.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni di euro» *con le seguenti*: «200 milioni di euro».

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 311 (pom.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
311^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver già preannunciato ieri la richiesta di alcuni Capigruppo di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. [2227](#) (celebrazione Gioachino Rossini) e [2400](#) (borse di studio medici specializzandi).

Propone pertanto di fissare a venerdì 11 novembre, alle ore 12, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti ad entrambi i disegni di legge.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) segnala con disappunto che sui disegni di legge nn. [322](#) e abbinati (statizzazione ex istituti musicali pareggiati) è stato fissato un termine assai più breve, nonostante la rilevanza del tema.

Il [PRESIDENTE](#) tiene a precisare che sui disegni di legge nn. 322 e abbinati la Commissione aveva condiviso un percorso più rapido, in modo da tentare di concludere l'esame in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio. Chiede dunque quale sia la proposta alternativa.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) rimarca che sarebbe stato comunque utile qualche giorno di

tempo in più per l'elaborazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 322 e abbinati, anche mantenendo fermo l'obiettivo finale. Ritiene invece che per i disegni di legge nn. 2227 e 2400 il termine proposto sia sproporzionato, ipotizzando di anticipare la data al 7 novembre. Prende dunque atto di tale modalità di procedere.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie tale proposta, puntualizzando di aver esclusivamente riferito la richiesta avanzata da alcuni Gruppi.

La Commissione conviene dunque di fissare a lunedì 7 novembre, alle ore 12, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2227.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), auditi oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a sull'affare assegnato n. 827 (Nuovo polo di ricerca "Italia 2040 *Human Technopole*"), hanno consegnato documentazioni che - unitamente a eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante il ristretto margine di tempo disponibile, è convocata una ulteriore riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani giovedì 27 ottobre, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
312^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2567\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice per l'illustrazione di uno schema di parere.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, dichiarando di aver ritenuto opportuno inserire una premessa di carattere generale relativa anche agli ultimi eventi sismici. Sottolinea inoltre l'esigenza di armonizzare le procedure in corso rispetto a quelle attivate nei settori di competenza a seguito del terremoto de L'Aquila del 2009.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede se le misure approvate di recente dal Consiglio dei ministri saranno integrate nel provvedimento in esame oppure costituiranno un atto normativo autonomo.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) fa presente che il parere in discussione riguarda esclusivamente il decreto-legge n. 189 del 2016, mentre le misure varate dal Consiglio dei ministri non sono per ora riferite al provvedimento in titolo.

Conferma il sottosegretario Dorina BIANCHI, precisando che il disegno di legge in esame reca un intervento di carattere tecnico per il sisma dello scorso agosto.

Prende brevemente la parola la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) per precisare di aver chiesto un chiarimento alla luce delle recenti notizie di stampa.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato, ricordando peraltro che il Governo si era impegnato ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari fino al 9 novembre.

La relatrice [DI GIORGI](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al resoconto, premettendo di aver inserito molti concetti che costituiscono un patrimonio condiviso della Commissione, anche a seguito dello specifico affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, concluso nel 2014. Ritiene infatti che vi siano spazi per interventi di rilievo, al punto che non può essere persa l'occasione costituita dal provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 1, sottolinea la diversità di alcuni enti vigilati da Ministeri diversi dal Dicastero dell'istruzione, i quali svolgono funzioni strumentali previste in molti casi dal Legislatore. Quanto all'articolo 2, segnala che il tema delle carriere dei ricercatori è sempre stato discusso in

Commissione, a dimostrazione dell'elevato grado di attenzione.

Fa presente altresì che occorre risolvere, quanto meno in via interpretativa, la situazione di ricercatori che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, percependo un'indennità di funzione che pare non poter più essere riconosciuta. Dopo aver dato conto dell'esigenza di istituire una struttura di missione per il coordinamento generale della ricerca, si sofferma in dettaglio sulle condizioni e sulle raccomandazioni, rilevando come sussistano ulteriori tematiche, non affrontate dall'articolato, di cui occorre invece a suo giudizio farsi carico in questa sede.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ringrazia la relatrice per il corposo lavoro svolto, che recepisce in effetti molte valutazioni critiche emerse durante le audizioni, con riferimento fra l'altro ai limiti posti dagli articoli 8 e 11 riferiti alle spese di personale. Si congratula dunque per alcune soluzioni proposte, rilevando tuttavia che non sono state affrontate ulteriori criticità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, che di fatto boccia a suo giudizio lo schema di decreto legislativo.

Sottolinea infatti negativamente la mancata consultazione, il cui svolgimento - anche in una fase successiva dell'*iter* - costituisce una condizione per l'espressione di un parere favorevole da parte del Consiglio di Stato. Tale organismo chiede addirittura che il testo sia sottoposto ad un nuovo parere qualora, all'esito di tale consultazione, ne sia elaborata una diversa versione.

Sono altresì segnalati ulteriori aspetti critici relativi ai singoli articoli, tenuto conto che il decreto si dimostra a suo avviso fallimentare nella misura in cui non definisce le caratteristiche della professione del ricercatore, demandandone il compito agli statuti. In proposito, ritiene invece che debba essere colta l'occasione per esplicitare più puntualmente dette questioni, già con riferimento all'articolo 2, atteso che l'eterogeneità degli enti pubblici di ricerca potrebbe determinare un'applicazione eccessivamente variegata della Carta europea dei ricercatori. Ribadisce dunque con forza l'esigenza di specificare i diritti e i doveri dei ricercatori, come peraltro richiesto anche dai loro rappresentanti, in quanto si configurano quale patrimonio condiviso e quali principi cardine della summenzionata Carta europea dei ricercatori, meritando dunque il rango di norme primarie.

Dopo aver menzionato l'esempio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ricorda che a gennaio la Conferenza dei presidenti degli enti aveva discusso una disposizione relativa anche ai compiti dei ricercatori, contribuendo così a ridurre la discrezionalità da parte degli enti stessi.

Fa notare altresì che l'articolo 6, comma 4, reca una disposizione sul controllo *in itinere* delle assunzioni, la quale a detta del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini, era stata voluta dal Dicastero dell'economia. Stigmatizza dunque detta norma, che viola a suo giudizio l'autonomia degli enti pubblici di ricerca, già sottoposti a numerosi controlli, e sollecita una presa di posizione della Commissione su tale argomento. Deplora altresì una ulteriore violazione dell'autonomia contenuta nell'articolo 11, comma 4, laddove si richiamano presunti criteri di merito di elaborazione governativa, invitando la relatrice ad inserire un riferimento specifico nello schema di parere.

Manifesta invece soddisfazione per la condizione n. 4 proposta dalla relatrice relativa al mantenimento del parere parlamentare sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), lamentando come il Governo tenti costantemente di *bypassare* il Parlamento attraverso una diminuzione del suo ruolo di controllo.

In ultima analisi, ritiene che debbano essere approfonditi adeguatamente i rilievi del Consiglio di Stato e dunque domanda di non procedere alla votazione dello schema di parere nella giornata di domani.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere di lasciare aperta la possibilità di intervenire sullo schema di parere della relatrice anche in altre sedute.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tali sollecitazioni, manifestando tuttavia alcune perplessità sulla richiesta di rinvio della votazione. Fa presente comunque che nella seduta di domani sarà possibile

avanzare suggerimenti e proposte rispetto al parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

La relatrice [IDEM](#) (PD) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale sono anzitutto descritte le finalità che hanno motivato l'avvio dell'affare, nella prospettiva di fotografare la condizione del sistema sportivo, prendendo spunto inizialmente dalla possibilità di ospitare le Olimpiadi del 2024. Dopo aver sottolineato l'esigenza di redigere un testo unico in materia di sport, data la stratificazione normativa che si registra nel comparto, ricorda le macroaree che hanno caratterizzato la procedura, a partire dall'esigenza di comprendere le competenze, i requisiti e le certificazioni. A tale riguardo, sottolinea come i marginali sbocchi professionali dei laureati in Scienze motorie abbiano di fatto vanificato la riforma degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) attraverso l'istituzione dei corsi di laurea in Scienze motorie. Non risulta infatti chiaro a suo giudizio quali siano i soggetti abilitati a rilasciare certificazioni e permangono lacune nella scuola primaria rispetto allo svolgimento dell'attività motoria mediante l'apporto di persone competenti. Dopo aver rilevato criticamente la mancata attuazione del percorso formativo in Scienze motorie, si sofferma sull'efficienza nell'applicazione di tali competenze, ricordando peraltro le misure messe in atto a partire dal 2009 dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Un ulteriore argomento, prosegue la relatrice, riguarda il rapporto tra la scuola e l'università, da un lato, e lo sport dall'altro, con particolare riferimento alla carriera sportiva e alla possibilità di proseguire gli studi. Afferma infatti che il percorso universitario non deve essere concepito come un ripiego ma deve rappresentare una *chance*, accompagnato da specifici incentivi, tenuto conto che spesso i tempi dello studio e quelli degli allenamenti e delle gare risultano incompatibili. Occorre invece riconoscere anche le competenze maturate dagli atleti.

Menziona poi il positivo incremento delle unità di docenti di ruolo di scienze motorie anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), che rappresenta a suo avviso un primo passo per un pieno riconoscimento delle loro competenze. Ritiene comunque che debba essere esteso l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, dove attualmente è presente solo il progetto "Sport di classe". Sollecita peraltro una riflessione sul rafforzamento e sul ruolo del coordinatore di scienze motorie.

Passando alla *governance*, ravvisa un conflitto di interesse nel sistema sportivo che deve essere a suo giudizio superato, nel rispetto dell'autonomia del settore. Invoca altresì una revisione organica della disciplina in materia di sport per quanto attiene alla definizione del dilettantismo, alla parità di genere

e agli aspetti di natura fiscale. Illustra quindi le problematiche dell'impiantistica sportiva relative al numero di impianti, alla loro qualità e alla necessaria messa in sicurezza, esposte anche dal Sindaco di Roma durante la rispettiva audizione. Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulla lotta al *doping* e sul ruolo degli organismi operanti in Italia nonché sugli indirizzi europei e sugli atti attualmente all'esame del Parlamento.

Nel descrivere brevemente gli impegni al Governo, pone anzitutto una questione di metodo, auspicando che eventuali normative sullo sport siano elaborate in un'ottica intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto della necessità di una legislazione efficace rispetto ai bisogni reali del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2443\)](#) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha auditato oggi i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei corsi di laurea per educatore e pedagoga, della Conferenza universitaria nazionale dei presidi e dei direttori delle Facoltà e dei Dipartimenti di Scienze della formazione (CUNSF), della Società italiana di pedagogia (SIPED), dell'Associazione pedagogisti e educatori italiani (APEI), dell'Associazione professioni pedagogiche (APP) e dell'Unione italiana pedagogisti (UNIPED), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Rende noto altresì che sono pervenute memorie dall'Associazione nazionale italiana dei pedagogisti (ANIPED) e dai Pedagogisti ed educatori italiani associati (PEDIAS), impossibilitati a partecipare alle audizioni odierne, le quali saranno parimenti rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2400\)](#) *AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici*

specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

[\(288\)](#) *BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) *LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

[\(1557\)](#) *CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolto la scorsa settimana, si è convenuto di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2400, già assunto quale testo base, fissandolo a venerdì 11 novembre, alle ore 18.

Si è altresì stabilito di far pervenire ai correlatori Conte e Liuzzi, entro la giornata di oggi, le eventuali proposte di audizione sul medesimo disegno di legge, le quali potrebbero avere luogo nella settimana dal 7 al 10 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [459](#) (legge quadro sullo spettacolo dal vivo) e che pertanto l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame di tale provvedimento, trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 2287-bis e [1116](#).

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA
NUOVA RIUNIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato oggi, al termine della seduta, per la programmazione dei lavori, non avrà luogo. Dispone pertanto la convocazione di una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, giovedì 3 novembre, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso;

osservato che nel provvedimento sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo nelle zone colpite;

rilevato che la *governance* prescelta assicura maggior respiro con la dichiarata finalità di superare l'emergenza e di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo;

considerato che tra le funzioni del commissario straordinario, elencate dall'articolo 2, fondamentale è il compito di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

tenuto conto che, in base all'articolo 5, dovranno essere definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, e che sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi rispetto ai diversi beni immobili, mobili e attività produttive beneficiari di contributi, tra cui sono citati strutture private adibite ad attività sportive o edifici privati di interesse storico-artistico;

esaminato l'articolo 11, che prevede la predisposizione, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani e rurali effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi

in base ai quali, a determinate condizioni, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, tanto che viene richiamato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "*art bonus*"), relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata;

valutato inoltre l'articolo 14, in base al quale al commissario è attribuito il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico, tra cui sono menzionati anche immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

preso atto che, in virtù del medesimo articolo 14, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo;

considerato altresì che:

- con riguardo agli interventi su beni culturali, la relativa programmazione e pianificazione si svolge sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici, finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati;
- il compito di soggetti attuatori è attribuito esclusivamente alle regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza;
- per i beni ecclesiastici le diocesi possono fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie, mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerate le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali nell'ambito della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 16;

ritenuto positivo l'articolo 17, che estende il credito d'imposta del 65 per cento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi su beni culturali nelle zone colpite dall'evento sismico nonché alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

rilevate incidentalmente le disposizioni nell'articolo 34 sulla qualificazione dei professionisti, e nell'articolo 50, comma 5;

reputato che le disposizioni previste dal provvedimento possano rappresentare un utile strumento per fronteggiare gli ulteriori episodi sismici che purtroppo continuano ad interessare le medesime aree già colpite dal sisma di agosto;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 11, comma 7, si reputa necessario correggere il riferimento normativo citato, in quanto ci si riferisce al decreto-legge n. 83 del 2014 e non al decreto-legge n. 3 del 2014, come peraltro

correttamente riportato nella relazione illustrativa;

2. all'articolo 14, si invita la Commissione di merito a esplicitare meglio l'ambito di intervento, chiarendo che si intende fare riferimento sia agli immobili adibiti ad uso scolastico, sia a quelli adibiti ad uso educativo per la prima infanzia. Pertanto, le parole "Per la prima infanzia" dovrebbero essere collocate dopo la parola "educativo";

3. all'articolo 16, comma 5, relativamente ai compiti delle Commissioni paritetiche in materia di beni culturali, si invita la Commissione di merito a verificare la correttezza del richiamo ai progetti preliminari alla luce della ridefinizione dei livelli di progettazione delineata nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha soppresso il progetto preliminare sostituendolo con il progetto di fattibilità;

4. con particolare riferimento ai settori di competenza, si reputa necessario armonizzare le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema di decreto ha lo scopo di dettare un quadro omogeneo per gli enti pubblici di ricerca con regole più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali nell'ambito di un sistema di autonomia responsabile;

manifestata anzitutto soddisfazione per il procedimento che ha condotto alla semplificazione del sistema degli enti pubblici di ricerca, consentendo la definizione di un contesto unitario per il settore, con alcune specificazioni necessarie in ragione delle caratteristiche proprie di taluni enti;

condivise le innovazioni proposte, soprattutto per ciò che concerne la razionalizzazione dei controlli e dei vincoli, nonché il tentativo di avvicinare il sistema della ricerca a quello dell'università sul piano dell'ampliamento dell'autonomia;

ravvisa tuttavia alcune criticità, di seguito evidenziate.

L'articolo 1, accanto ad enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali effettuano la maggior parte della ricerca pubblica non identificabile con l'università, ha qualificato enti pubblici di ricerca enti vigilati da altri Ministeri che svolgono, talvolta come attività primaria, oppure solo marginalmente, attività di ricerca pubblica con funzioni strumentali, oltre che di ricerca. Tali realtà, pur avendo in comune il fatto di impiegare personale di ricerca, sono estremamente eterogenee per i compiti ad esse attribuiti: ne consegue che, pur concordando con l'obiettivo di estendere a tutti le prerogative di autonomia e indipendenza, in particolare nel realizzare la propria missione, l'autonomia di pianificare le attività e le metodologie di valutazione deve tenere conto di tali differenziazioni e non deve limitare le funzioni strumentali di supporto, tanto più che in molti casi è il Legislatore stesso ad aver attribuito specifiche funzioni ad enti determinati.

Sempre in merito all'articolo 1, durante le audizioni sono emerse diverse questioni con particolare riferimento alla condizione dell'ISPRA e dell'ISTAT, per le quali potrebbe essere valutata l'opportunità di diversificare l'applicazione di alcune disposizioni mantenendo, in quanto condiviso, un quadro di riferimento unico per autonomia, indipendenza e coordinamento degli enti pubblici di ricerca.

Quanto all'articolo 2, in cui si richiama espressamente la Carta europea dei ricercatori, in una dizione tuttavia non del tutto corretta, andrebbero esplicitati anche i principi generali per l'attività di ricerca contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, con particolare riferimento alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, quanto meno attraverso una citazione più puntuale di tale norma nel preambolo dello schema di decreto, unitamente all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, nel quale per favorire la mobilità tra enti pubblici di ricerca e tra questi e le università, si prevede che il reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi avvenga per aree scientifiche e settori tecnologici in base a parametri individuati dagli enti sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro.

Sempre in merito all'articolo 2, lo schema di decreto non fa alcun riferimento al documento *European Framework for Research Careers*, indicato invece nella legge delega, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere per renderle comparabili ai fini di favorire la mobilità dei ricercatori.

L'articolo 5, comma 3, istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività (PTA) o di specifici programmi e progetti, separandolo dal Fondo ordinario (FOE), di cui ora costituisce una percentuale. Benchè la Commissione non concordi con il fatto che la copertura di detto Fondo premiale sia realizzata mediante riduzione proprio del FOE, si comprende la ratio della norma, volta a mantenere d'ora in poi distinti i due Fondi senza che variazioni dell'uno pregiudichino anche l'altro, come peraltro più volte richiesto dalle Commissioni parlamentari, ponendo le basi - in futuro - per un carattere "aggiuntivo" degli stanziamenti. Stante la necessità di rispettare il principio di delega dell'invarianza delle risorse, si auspica comunque che vi sia quanto prima un reintegro dei finanziamenti ordinari.

L'articolo 5, comma 5, effettua una modifica testuale al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 7, comma 2) che elimina dalla procedura di riparto del Fondo ordinario il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non sembra costituire una semplificazione per le seguenti ragioni: si modifica il rapporto tra Governo e Parlamento e quindi tra diversi poteri dello Stato nella definizione e attuazione della politica nazionale della ricerca; la previsione non assicura un procedimento più celere in quanto i ritardi nel riparto del Fondo si sono storicamente registrati nella fase di predisposizione del decreto di riparto mentre le Commissioni hanno sempre reso il parere nei termini stringenti previsti.

L'articolo 6 estende a tutti gli enti l'obbligo, oggi previsto per gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di redigere un Piano triennale di attività da sottoporre al Ministro vigilante per la sua approvazione. Il Piano, che contiene anche il fabbisogno di personale correlato, deve essere redatto "in conformità" con il Programma nazionale della ricerca (PNR). L'attuale formulazione non esprime tuttavia con chiarezza l'esigenza che il Piano assicuri, prima di tutto, l'assolvimento dei compiti e responsabilità, talvolta strumentali, che la legge può attribuire agli enti, assicurando poi la coerenza con la programmazione nazionale.

La previsione, all'articolo 7, ha lo scopo di formalizzare a livello legislativo la Consulta dei presidenti degli enti, che rappresenta un utile momento di coordinamento tra le istituzioni nazionali, suscettibile di dare un contributo anche alla programmazione nazionale. Tuttavia, potrebbe essere opportuno valutare l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una apposita struttura di missione con compiti di coordinamento delle linee strategiche della ricerca pubblica, tesi a semplificare le procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e a valutare gli effetti delle misure rispetto alle priorità nazionali. Ciò potrebbe peraltro favorire una *governance* unitaria del sistema, come

richiesto dalla 7a Commissione nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, approvata nel 2014 (*Doc. XXIV*, n. 36).

L'articolo 8 persegue l'apprezzabile obiettivo di stabilire limiti di sostenibilità della spesa di personale rispetto al "budget". L'autonomia responsabile deve avere infatti dei contrappesi per evitare esposizioni del sistema. E' condivisibile altresì l'idea di prendere come riferimento la disciplina in vigore per l'università, adattandola agli enti di ricerca. L'attuale formulazione è tuttavia incompleta e presenta criticità sostanziali e formali, come è risultato nel corso delle audizioni in Commissione. Il testo, mutuato dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, non tiene conto delle entrate realizzate in maniera stabile dagli enti di ricerca con l'accesso concorrenziale al mercato della ricerca (bandi europei e nazionali, contratti) in piena aderenza alle specificità della missione istituzionale.

L'articolo 11, recante disposizioni sul personale, al comma 3 introduce un vincolo ulteriore nella programmazione del personale che, come emerso nel corso delle audizioni, avrebbe effetti diversificati e, in alcuni casi, notevolmente penalizzanti (come ad esempio per l'ISTAT), in ragione delle specifiche attività degli enti pubblici di ricerca senza che si possa apprezzare una particolare utilità nella restrizione della sfera di autonomia.

In ordine all'articolo 15, si condivide in via generale l'idea di favorire il merito eccezionale con l'estensione a tutti gli enti pubblici di ricerca, in maniera uniforme, delle procedure di assunzione per "chiara fama" sul modello dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 213 del 2009 oggi in vigore per gli enti vigilati dal Dicastero dell'istruzione. Tuttavia, si ritiene che il 10 per cento dell'organico sia eccessivo per acquisire professionalità di eccellenza e potrebbe andare a discapito delle assunzioni di ricercatori e tecnologi, alcuni dei quali già impegnati a tempo determinato.

L'articolo 17, relativo al riconoscimento del dissesto e del commissariamento, prevede, tra l'altro, una particolare condizione per lo scioglimento anticipato degli organi di vertice e la nomina di un commissario straordinario legata al "mancato raggiungimento degli obiettivi". Si tratta di una previsione che appare piuttosto generica e comunque estranea ai normali criteri di commissariamento degli enti pubblici, che rappresenta già di per sé una misura straordinaria che richiede si creino gravi e oggettive situazioni volte a impedire l'ordinario funzionamento dell'ente, quali il dissesto finanziario o le dimissioni dei componenti per cui non è più possibile il funzionamento degli organi. L'attuale formulazione pone dubbi sia sulla reale portata applicativa della misura sia sull'incidenza che essa può avere sull'indipendenza degli enti di ricerca, del resto uno dei principi cardini della delega.

Oltre all'articolato, si ritiene di dover esplicitare alcune ulteriori criticità inerenti al settore, che andrebbero affrontate nello schema di decreto, sempre tenendo conto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 13 della legge n. 124 del 2015.

In primo luogo, non possono essere trascurate le previsioni già contenute nell'atto del Governo n. 328, di disciplina della dirigenza della Repubblica, nel quale è riconosciuta la peculiarità degli enti pubblici di ricerca con riferimento all'ampliamento, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, delle possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dai ruoli dei dirigenti a condizione che siano attribuiti a ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (comma 10, del nuovo articolo 19-*bis* da inserire nel decreto legislativo n. 165 del 2001). Come del resto è emerso nelle audizioni, pur essendo oggi il quadro definito, rimangono aperte questioni dovute ai problemi di interpretazione delle norme generali, che regolano il rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con le disposizioni speciali di autonomia normativa e contrattuali, con riferimento alla corresponsione di indennità a ricercatori e tecnologi a cui sono stati affidati incarichi di responsabilità di strutture organizzative. Si tratta in particolare dell'applicazione dell'articolo 22 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, citato anche nel preambolo dello schema di decreto. Si ritiene dunque che dette ambiguità normative, in una situazione di oggettiva complessità dell'ordinamento che ha imposto l'intervento di semplificazione, non debbano ricadere negativamente sugli enti con possibili contenziosi dall'esito incerto, rischiando di penalizzare anche ricercatori e tecnologi che hanno diligentemente operato, tanto più che la legge delega menziona espressamente tra i principi e criteri direttivi "la valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca".

In secondo luogo, rimane una sostanziale differenza nelle procedure di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione che andrebbe superata. I presidenti degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono nominati con le procedure introdotte dal decreto legislativo n. 213 del 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di tre nomi formulata da un comitato di selezione composto da esperti nominati dal Ministro stesso. Le Commissioni parlamentari competenti non esprimono un parere sulla scelta effettuata dal Ministro nell'ambito della rosa di nomi e sono meramente informate dell'intervenuta nomina attraverso la comunicazione del nominativo scelto. La scelta dei presidenti degli enti non vigilati dal Dicastero dell'istruzione è invece sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come stabilito dalla legge n. 14 del 1978 relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Infine in alcuni casi, come la nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre in altri casi con decreto ministeriale o interministeriale.

In terzo luogo, sempre richiamando il principio di delega relativo alla "valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca", lo schema non tocca la materia che, peraltro, rientra nella più generale azione di riduzione dei comparti di contrattazione. Resta quindi aperta l'esigenza di trovare soluzioni che possano assicurare tale specificità nei termini indicati nella delega, anche al fine di definire in maniera coerente questioni ancora aperte come, per fare un esempio particolare ma significativo, le modalità di computo dell'anzianità di servizio nel caso di assunzione di ricercatori con esperienza nello stesso profilo di ricercatore o tecnologo a tempo determinato nel sistema pubblico.

Ciò premesso, considerati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) nel preambolo, laddove si menziona il predetto decreto legislativo n. 381 del 1999, occorre inserire in particolare il richiamo agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto legislativo;
- 2) all'articolo 2, sia corretto il riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE);
- 3) all'articolo 2, sia previsto l'obbligo di tenere conto, negli statuti e nei regolamenti, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers* e di eventuali evoluzioni;
- 4) all'articolo 5, sia soppresso il comma 5 al fine di mantenere la funzione di indirizzo e controllo del Parlamento su un momento significativo di attuazione della politica nazionale della ricerca;
- 5) tenuto conto del principio e criterio direttivo inerente la necessità di inquadrare la ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, dopo l'articolo 7 sia inserita una disposizione aggiuntiva che contempli l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio per il coordinamento generale della ricerca e la competenza a predisporre il Programma nazionale della ricerca. Essa potrebbe avvalersi di un Comitato di esperti di altissima qualificazione, integrato da rappresentanti dei presidenti degli enti

pubblici di ricerca e dei rettori delle università, per assicurare il raccordo con il sistema pubblico dell'università e degli enti pubblici di ricerca. Tale struttura avrebbe il compito di semplificare le procedure di programmazione, eliminandone eventualmente i vincoli temporali da definire in relazione alle esigenze, anche con riferimento alla programmazione europea nonché di svolgere una azione costante di valutazione delle politiche pubbliche che offrano un quadro dinamico e aggiornato sugli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali;

6) il comma 2 dell'articolo 8, sia sostituito dal seguente: "L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7".

7) al comma 4 dell'articolo 8, ai fini del calcolo delle spese complessive del personale, si consideri la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati;

8) si sopprima il comma 3 dell'articolo 11;

9) all'articolo 11, il comma 5 sia sostituito dal seguente: "La facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 8, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli";

10) in ordine all'articolo 15, si ritiene che la percentuale non debba eccedere il 5 per cento del personale in organico e non possa superare il numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso;

11) all'articolo 17, comma 1, siano eliminate le parole "oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi".

La Commissione esprime altresì le seguenti raccomandazioni:

A. si auspica un tempestivo reintegro del FOE, in modo che i finanziamenti ordinari non vengano a lungo penalizzati dalla riduzione disposta dall'articolo 5 per coprire gli oneri relativi all'istituzione del Fondo premiale;

B. si provveda a chiarire la formulazione dell'articolo 6 affinché gli enti siano tenuti nei PTA a prevedere le attività per la realizzazione della specifica missione in "coerenza" con il Programma nazionale della ricerca (PNR);

C. si reputa indispensabile dare attuazione in tempi stretti all'articolo 12 del decreto legislativo n. 381 del 1999;

D. si valuti l'opportunità di chiarire in via interpretativa la disciplina applicabile ai rapporti aperti od oggetto di contenzioso relativi alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991;

E. si valuti l'opportunità di armonizzare la disciplina delle modalità di nomina dei presidenti degli enti, nell'ottica di semplificare ulteriormente il quadro normativo in vigore.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 715

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

L'obiettivo dell'affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l'opportunità per indagare lo "stato di salute" dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la funzione dello sport e dell'attività fisica e motoria all'interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all'interno del quale, tuttavia, si avverte l'esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l'opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell'ottica di dare al sistema quella "spinta" che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessiti di un'opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell'ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre che piuttosto "datato" per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si è ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per "compartimenti stagni". Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l'istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolite (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l'adozione di politiche sportive "di più ampio respiro" e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l'eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi "di sistema" volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in parte inespresso, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un'attività sportiva.

2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI

2.1 Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso "ai pubblici concorsi ed alle attività professionali" (articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonoma connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in

costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche).

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto "bloccato", con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattico-formativa e si alimenti la creazione di una corpora (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a "spendere" le proprie competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e i gestori con competenze manageriale che operano in centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, invece, tali certificazioni risultano di fatto "abilitanti" rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

È necessario, invece, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), "anticipando" così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

2.2 La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della questione. Qualora gli istruttori o i promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo potrebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia "ordinamento sportivo" sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere "libero", armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che "allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente". Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento - da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo - sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si prospetta (comma 2) che "qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità".

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si

rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale, per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue "sovrapposizioni".

In conclusione, l'incompiutezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di "maestro di danza", che può essere acquisita da insegnanti di danza che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato uno percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di "bambine, bambini, adolescenti e giovani".

3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ

3.1 Istruzione e carriera sportiva

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori "aggravanti" specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e alla talentuosità, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una "educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello". In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di non doverlo soltanto subire.

3.2 Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui minimum requirements for dual career services, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione - la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi - ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità.

L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto "Calciatori a scuola", presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie "allievi" e "primavera", lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio. Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosieguo degli studi.

3.3 Sport e riforma del sistema scolastico

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta "buona scuola", essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto "Sport di Classe", nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di "Alfabetizzazione motoria", prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti "esperti specialisti" di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto "Sport di classe", l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati "in possesso di competenze certificate,

nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale" di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

È inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

4. La governance sportiva e il rapporto tra CONI e federazioni sportive

4.1 Il modello previsto dalla legge

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perseguire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad alcuni presidenti di essere rieletti "ad oltranza", dal secondo mandato in poi, in deroga alle regola generale di

divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è prevista dalla legge: articolo 16 -bis , commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali", approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le federazioni divengano non già "centri di potere" quanto, piuttosto, "centri di sapere", sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

4.2 Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive

Il compito principale delle federazioni sportive è quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si promuove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT

5.1 La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo. Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa

sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi "riconosciuti" (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica; tuttavia questa mancata definizione comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

5.2 Parità di genere e sport

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelli in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men* 2010-2015) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femminile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni "aperte"

5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto "vincolo sportivo", ovvero le "limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta", le quali, invece, permangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1,

lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e "qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto", rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica", ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavorodipendente o autonomo(il reddito percepito deve essere marginale nè può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lett. m)del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliano svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari. In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'adeguata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle ASD non riconosciute e chiarire che la finalità non profit può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle asd a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento.

Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci, l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lett. *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta "terza età".

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 300.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2009, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991), ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991; fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

5.3.3 L'impiantistica sportiva

Last but not least, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, "essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari". Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero esser realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota "Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio" per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo

11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrutture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo "Sport e Periferie", secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento, che annoverava tra i suoi obiettivi quelli di compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente, pur condivisibile nelle finalità, non può, tuttavia, esser ritenuto risolutivo delle esigenze e delle criticità che riguardano lo status delle infrastrutture sportive. Come evidenziato durante le audizioni, infatti, tra le maggiori criticità delle società sportive, si riscontra, soprattutto nei piccoli centri urbani, una generale difficoltà nella gestione causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il "pubblico interesse" del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

5.4 L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che tocchino più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 "Sport di base e dilettantistico", svolta dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

6. LA LOTTA AL DOPING

6.1 L'attività e il ruolo di Nado Italia

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la "Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport", adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di "promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo" (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dapprima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate. Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti "*whereabouts*") attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa esser interpretato secondo una chiave di lettura "positiva", ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento "di sistema" a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto. Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve esser profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

6.2 L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della "competizione sana" che prescinda dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni ad hoc sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commercio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una "rete della consapevolezza" che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto "Campioni senza trucco", nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere "strutturata" e replicata su più larga scala (inclusando altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una "cultura *antidoping*" che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come il l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

7. Gli indirizzi sportivi dell'unione EUROPEA e i provvedimenti in discussione nella XVII legislatura nel Parlamento italiano

7.1 Unione Europea e sport

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea, *Health-Enhancing Physical Activity* "HEPA", sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7ª conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale "importante fattore per lo sviluppo umano" e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predispone a tal fine politiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

7.2 Parlamento italiano e sport

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui

alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva" (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive".

8. L'attività motoria e sportiva e i disabili

8.1 Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico (CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, "è un cittadino recuperato per il Paese" (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa esser potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto "Sport di Classe", ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'attività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con una diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post-carriera*) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spese volte proibitive, degli strumenti o dei macchinari (carrozze o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture

e dei plessi sportivi per garantire l'accessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spese volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente "fisici", sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non "ghettizzarli".

8.2 Gli enti di promozione sportiva

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello "stato di salute" dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

- 1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;
- 2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;
- 3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello Sport a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;
- 4) a promuovere forme di accordo tra università, federazioni sportive, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;
- 5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, del profilo professionale di chinesologo;

6) per i licei ad indirizzo sportivo, anche nella direzione della migliore valorizzazione degli esiti del monitoraggio sui medesimi avviato dalla Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati percorsi di formazione rivolti al personale docente, nonché a favorire, anche tramite l'adozione di opportune forme di agevolazione, l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;

7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica e nell'ottica del graduale superamento di progetti di carattere temporaneo, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, tramite l'immissione in ruolo di docenti specializzati nelle scienze motorie, anche attraverso nuove assunzioni;

8) a promuovere e incentivare la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali;

9) in materia di organizzazione e coordinamento dell'attività periferica del servizio di educazione fisica, a valutare l'opportunità del reinserimento dei coordinatori provinciali di scienze motorie quali figura di raccordo intermedia tra le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ai fini di una migliore organizzazione e promozione dell'attività sportiva scolastica periferica;

10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e accademica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;

11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, a valutare l'opportunità di istituire un'organizzazione indipendente che abbia il compito di definire e monitorare l'andamento, ferma restando l'opportunità di promuovere forme di accordo tra istituzioni scolastiche ed accademiche, CONI e federazioni sportive che valorizzino forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;

12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi, ad attivarsi e promuovere iniziative, d'intesa con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;

13) nel rispetto della normativa europea e internazionale e del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, a prevedere una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di "scivolare" nel terreno dell'eccessiva discrezionalità; nell'ambito dei rapporti di lavoro che ineriscono il settore sportivo, difatti, l'attuale disciplina, risulta largamente carente nel garantire in modo appropriato, soprattutto dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo, l'attività di alcuni atleti, qualificati come dilettanti a prescindere dalle modalità con cui l'attività viene svolta e nonostante essa possa essere configurata al pari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali praticano l'attività sportiva, nella mancanza di una contrattualizzazione adeguata, con le medesime caratteristiche di atleti che sono professionisti;

14) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia

tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;

15) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una "quasi assoluta" prevalenza maschile;

16) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività all'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriata trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo svolto;

17) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto "vincolo sportivo" nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;

18) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa valutazione di forme di semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;

19) in considerazione del "blocco" attuale ad ogni tipo di investimento per l'impiantistica, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno e della mancanza di chiarezza in materia di competenza tra Stato e Regioni, ad attivarsi al fine di superare tale situazione, anche con progetti di medio-lungo termine;

20) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;

21) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

22) in materia di *doping*, a promuovere forme di maggiore collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una "cultura *antidoping*" per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;

23) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;

24) a promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;

25) per quanto concerne il mondo della disabilità, a favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;

26) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere

architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;

27) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;

28) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI affiliate ad enti di promozione sportiva e federazioni, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 294 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FP CGIL MEDICI, DELLA CISL
MEDICI E DELLA UIL FPL MEDICI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN.
2400 E CONNESSI (BORSE DI STUDIO MEDICI SPECIALIZZANDI)*

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 314 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016
314^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente [CONTE](#) avverte che, stante l'impossibilità del Sottosegretario del Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di essere presente alla seduta, per concomitanti ed improrogabili impegni istituzionali, lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02845 avrà luogo in altra seduta, d'intesa con l'interrogante. Rinvia indi a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

La correlatrice **EASIOLO (PD)**, anche a nome del correlatore Marin, dà conto di un nuovo emendamento, pubblicato in allegato, relativo alla composizione del Comitato promotore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il presidente **CONTE** ricorda che ieri è scaduto il nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli emendamenti, pubblicati in allegato, ulteriormente presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice **DLGIORGI (PD)**, ricordando che il disegno di legge n. 2287-*bis* deriva dallo stralcio dell'articolo 34 dal testo originario n. 2287, approvato in prima battuta nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione nella seduta del 12 luglio 2016 e successivamente dall'Assemblea del Senato nella seduta antimeridiana del 6 ottobre 2016. Rammenta peraltro che, in quell'occasione, il rappresentante del Governo ha ribadito la volontà dell'Esecutivo di

confermare la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato, "per tutti i provvedimenti normativi che si renderanno necessari per il riordino e il riassetto della disciplina dello spettacolo, preso atto dello stralcio ora votato".

Illustra quindi l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della legislazione relativa a precise materie, tra cui l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, e la revisione e il riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Dopo aver riepilogato l'evoluzione normativa applicabile alle quattordici fondazioni esistenti, fa presente che il comma 1 autorizza il Governo ad innovare e modificare la legislazione vigente, anche mediante l'emanazione di un unico «Codice dello spettacolo», con lo scopo di delineare un assetto organico e razionale al settore, mentre i successivi commi dettano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi di carattere generale, nonché quelli relativi al riordino del comparto lirico-sinfonico e al riordino degli ulteriori settori dello spettacolo.

Elenca dunque i criteri e principi direttivi di carattere generale, di cui al comma 2, quali: l'adeguamento della disciplina agli articoli 117 e 118 della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale intervenuta; la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e l'armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali; l'indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, al fine di preservare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la previsione di nuovi strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione degli enti che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo; l'aggiornamento delle procedure, mediante un uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione esteso ed ottimale, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Passa poi ad illustrare gli specifici principi e criteri direttivi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al comma 3, tra cui: il completamento del percorso di riforma avviato con il decreto legislativo n. 367 del 1996, mirando allo snellimento organizzativo e al raggiungimento di obiettivi di risparmio di spesa; la previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale; la disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; il rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Fornisce indi informazioni sintetiche relative al suddetto processo di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche già avviato, sottolineando la necessità di verificare se le misure intraprese a suo tempo abbiano prodotto i risultati attesi e suggerendo fin d'ora la possibilità di svolgere audizioni sul tema. Dopo aver richiamato anche l'articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2016, che ha introdotto una ulteriore disciplina per le fondazioni lirico-sinfoniche, ribadisce l'esigenza di coordinare le disposizioni vigenti con quelle previste dal disegno di legge in esame.

Si sofferma poi sui principi e criteri direttivi previsti dal comma 4 con riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, citando: la razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi segmenti sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore; il miglioramento e la responsabilizzazione della gestione; l'ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; l'individuazione delle modalità con cui le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia; la revisione e il riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; la

revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, e di organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza; la modifica delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali. A tale ultimo riferimento, ritiene che il tema dell'impiego degli animali sia alquanto complesso, e dunque sarà quanto mai necessario a suo avviso trovare un giusto punto di equilibrio. Ricorda peraltro che il decreto ministeriale 1° luglio 2014 ha dettato nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo dal vivo: ritiene che, in questa sede, potrà essere colta l'occasione per rivedere alcune norme che hanno procurato un certo disagio nel settore.

Ritornando nuovamente ai principi e criteri della delega per i diversi segmenti dello spettacolo, menziona: l'introduzione di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; la previsione di misure volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, come peraltro già introdotto nella legge sul cinema; il riordino di norme che disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo; l'introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi; il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione. A tale ultimo riguardo, sottolinea infatti le difficoltà connesse alla realizzazione degli spettacoli all'estero, invocando una più stretta cooperazione tra le Amministrazioni interessate.

Evidenzia altresì che, in base al comma 5, il decreto o i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Puntualizza in particolare che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

La relatrice passa quindi ad illustrare gli ulteriori disegni di legge di origine parlamentare che recano una riforma di sistema sullo spettacolo dal vivo: si tratta dei disegni di legge n. 459, di iniziativa della senatrice De Biasi, e n. 1116, di iniziativa della senatrice Bianconi. Precisa in merito che entrambi i provvedimenti sono stati presentati ad inizio legislatura e dunque ravvisa la necessità di un aggiornamento della normativa cui fanno riferimento, in considerazione delle innovazioni legislative approvate in questi tre anni.

Registra peraltro che i due testi hanno un impianto simile, in quanto introducono anzitutto principi di carattere generale onde definire la competenza concorrente tra Stato e Regioni, attribuendo compiti anche alla Conferenza unificata (articoli da 1 a 6 per il disegno di legge n. 459 e da 1 a 5 per il disegno di legge n. 1116).

Il disegno di legge n. 459 stabilisce poi, all'articolo 7, che l'Osservatorio dello spettacolo esercita funzioni consultive per la Conferenza unificata, a supporto delle politiche di settore. Gli articoli 8, 9 e 10 del medesimo testo riguardano la riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, gli accordi di programma tra Stato e Regioni per la gestione delle risorse del Fondo unico per lo

spettacolo (FUS) e le agevolazioni su finanziamenti istituiti presso l'Istituto per il credito sportivo. I successivi articoli da 11 a 13 recano norme di natura fiscale, concernenti la creazione di nuovi fondi nonché misure fiscali di favore per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo. L'articolo 14 prevede invece linee di indirizzo elaborate dal Dicastero dell'istruzione per la formazione culturale, in parte a suo avviso superate dalle disposizioni della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "buona scuola"), mentre l'articolo 15 affida alla Conferenza unificata il compito di individuare le caratteristiche della formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo di nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo.

Passando al disegno di legge n. 1116, la relatrice segnala che gli articoli 6 e 7 prevedono delle deleghe legislative, che confermano l'elevato tecnicismo della materia. La delega per il riordino del settore dello spettacolo dal vivo (articolo 6) è finalizzata ad una semplificazione complessiva e include anche un riordino della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), peraltro attualmente *in itinere* in virtù del recepimento di direttive europee. L'articolo 7 introduce invece una delega fiscale, volta a prevedere specifiche agevolazioni fiscali nonché un regime agevolato sull'IVA per il comparto dello spettacolo.

Rileva poi che gli articoli successivi 8 e 9 del disegno di legge n. 1116 sono simili agli articoli 16 e 17 del disegno di legge n. 459, in quanto disciplinano la banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo e la figura dell'"agente per lo spettacolo" o "procuratore degli artisti". Il solo il disegno di legge n. 1116 reca una norma (articolo 10) sul collocamento al lavoro, che prevede l'istituzione della borsa "Listaspettacolo.it" presso il Ministero del lavoro.

Pone indi l'accento sul fatto che ambedue i provvedimenti introducono il Consiglio dello spettacolo dal vivo, costituito da quattro comitati tecnici per ciascun segmento dello spettacolo, con composizione e numero di membri parzialmente diversi (articoli 18 e 11, rispettivamente, del disegno di legge n. 459 e del disegno di legge n. 1116). Seguono poi norme settoriali riguardanti le attività musicali, teatrali, di danza, nonché circensi e dello spettacolo viaggiante e popolare. Il disegno di legge n. 459 reca infine ulteriori disposizioni in materia di decadenze, coordinamento normativo interno e europeo e di copertura, mentre la proposta n. 1116 disciplina l'attività delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

In conclusione, tenuto conto della qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica attribuita al disegno di legge n. 2287-*bis*, la relatrice propone di assumere tale proposta legislativa quale testo base per il prosieguo dell'esame, riferendo ad essa la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperto il dibattito, condivide la proposta della relatrice, tanto più che la Commissione, approvando lo stralcio dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, aveva di fatto optato per una trattazione autonoma delle norme in materia di spettacolo. Domanda alla relatrice se intende effettivamente svolgere audizioni sui testi all'esame.

La Commissione conviene quindi di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 2287-*bis*.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) conferma la volontà di effettuare un ciclo di audizioni, chiedendo ai Gruppi di far pervenire il prima possibile le relative richieste. Preannuncia peraltro la redazione di un primo elenco già dalla giornata di domani, che sarà integrato con le sollecitazioni di tutti gli schieramenti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) prende la parola sull'ordine dei lavori per segnalare che, stante la necessità condivisa di svolgere audizioni, la sede più opportuna per discuterne le modalità e le tempistiche deve essere l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, durante la programmazione dei lavori. Fa notare peraltro che occorre tener presente dei prossimi eventi che

condizioneranno i lavori parlamentari, i quali possono influenzare anche i tempi di esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [LIUZZI](#) (Co.R.) ritiene particolarmente importante la fase di ascolto degli operatori del settore, affermando che la disciplina dello spettacolo dal vivo rappresenta il contenuto, e non solo la cornice, della cultura italiana. Reputa dunque necessario trarre spunto dalla tradizione consolidata per individuare nuove soluzioni, anche attraverso il supporto delle audizioni, che a suo avviso arricchiscono la fase istruttoria.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2400\)](#) **AIELLO ed altri.** - *Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) **BARANI.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** - *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) **LUCHERINI e MORGONI.** - *Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

[\(1557\)](#) **CENTINAIO.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [CONTE](#) comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della FP CGIL medici, della CISL medici e della UIL FPL medici, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Rende noto altresì che sono pervenute memorie dall'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO), impossibilitati a partecipare alle audizioni odierne, le quali saranno parimenti rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVO EMENDAMENTO ALL'ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [2304](#), [2355](#)

Art. 3

3.100

[FASIOLO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, dopo le parole, «conoscenza della vita e delle opere di Ovidio», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Presidente della Società dantesca italiana»

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2227](#)

Art. 1

1.1

[PELINO](#), [GIRO](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 2

2.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «emittenti televisive» aggiungere le seguenti: «del servizio pubblico».

2.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e singoli individui privati».

2.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle attività formative» sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «con particolare riferimento alle attività».

2.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria».

2.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Gli interventi di recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».

2.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e privati».

2.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «il potenziamento delle strutture» aggiungere le seguenti: «mediante interventi che non comportino aumenti di volumetria».

2.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «potenziamento delle strutture esistenti» aggiungere le seguenti: «senza che ciò comporti aumenti di volumetria».

2.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «potenziamento delle strutture esistenti» aggiungere le seguenti: «che comportino aumenti di volumetria minimi soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».

2.11

[PELINO](#), [GIRO](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «oggetto del nascente museo nazionale Gioachino Rossini».

2.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e privati».

2.13

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Art. 3

3.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato,» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza qualificata tra i suoi componenti».

3.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da un parlamentare eletto nella regione Marche».

3.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «quattro insigni esponenti della cultura» sino alla fine del comma, con le seguenti: «tre personalità nominate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale in materia di studi Rossiniani, verificato attraverso una procedura di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate».

3.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.11

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati,».

3.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «o soggetti privati».

3.13

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.14

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 5, dopo le parole: «un Comitato scientifico» aggiungere le seguenti: «, i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale»,».

3.15

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 297 (pom.) del 10/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 297
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE N. 2400 E CONNESSI (BORSE DI STUDIO MEDICI SPECIALIZZANDI)*

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 316 (pom.) del 15/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
316ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02845 del senatore Bocchino in merito ad alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), precisando che il Ministero, quale ente vigilante, ha chiesto allo stesso presidente, nella sua veste istituzionale, di riferire circa le affermazioni rese nel corso dell'incontro svoltosi all'Università di Catania l'8 aprile 2016.

Riferisce quindi che il professor Inguscio ha chiarito di aver agito in risposta a pesanti e, a suo parere, ingiustificate critiche mosse pubblicamente nei suoi confronti. Secondo tali giudizi, alcune prese di posizione del professore in merito a decisioni del Governo italiano sarebbero state contrarie ai "principi etici". Il professore ha precisato di volersi riferire al fatto che l'etica della scienza non è e non può mai essere uno strumento per delegittimare coloro che hanno opinioni diverse, sia nelle questioni di merito scientifico sia nelle questioni di politica della ricerca. Come dallo stesso ribadito in più occasioni, è nei confronti di questa pseudo-etica della scienza che egli intendeva esprimere un giudizio negativo, non certo dell'etica in sé. Il Sottosegretario rende noto altresì che il professore si è

scusato immediatamente e pubblicamente, scrivendo anche una lettera personale alla senatrice Cattaneo.

Ricorda poi che il *curriculum* e la carriera del Presidente del CNR testimoniano il perseguimento di ideali consustanziali alla scienza, tenuto conto che egli ha adottato comportamenti coerenti e costantemente ispirati a quei principi etici che devono guidare tutti i ricercatori.

Ad ulteriore riprova di ciò, comunica che la Commissione per l'etica della ricerca e la bioetica del CNR gli ha rinnovato all'unanimità la piena fiducia nella seduta del 14 aprile scorso. Rammenta in proposito che la citata Commissione è il primo organismo in Italia con un mandato istituzionale e procedure di garanzia per le questioni relative all'integrità nella ricerca, che ha peraltro elaborato le prime linee guida italiane sulla materia. Fa presente inoltre che il CNR sarà il primo ente di ricerca a prevedere un piano di formazione per i propri ricercatori e attività di verifica e prevenzione delle condotte scorrette nella ricerca.

Segnala altresì che alla suddetta Commissione è stata anche affidata, dallo stesso Presidente, la redazione di un documento di orientamento volto ad esaminare i profili etici delle principali modalità di valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca applicati a livello italiano ed europeo. Pertanto, alla luce dell'istruttoria fatta dal Ministero, ritiene che sussistano tutte le condizioni per la prosecuzione dell'incarico da parte del professor Inguscio.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, ricorda che la vicenda è alquanto nota presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, tenuto conto anche della petizione firmata da numerosi scienziati per richiedere le dimissioni del Presidente del CNR. Puntualizza peraltro che le affermazioni del professor Inguscio si riferivano ad una vicenda precisa, inerente un quesito sul progetto *Human Technopole*.

Lamenta in particolare che detto progetto è stato avviato in maniera anomala rispetto alla normale modalità di selezione di progetti scientifici e dunque, in tale contesto, le affermazioni del professor Inguscio risultano a suo avviso assai gravi. Nel congratularsi comunque con il Ministero per aver espressamente chiesto al professor Inguscio di riferire circa le dichiarazioni rese, si dichiara insoddisfatto, sottolineando come sussistano precisi principi etici alla base della scelta relativa al suddetto progetto.

Risultano a suo giudizio insoddisfacenti anche le spiegazioni del Presidente del CNR, al punto che poteva essere valutata la possibilità di interrompere l'incarico rivestito dal professore. Nel prendere atto delle ulteriori cariche attribuitegli, si sarebbe aspettato una conclusione diversa della vicenda.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02936 della senatrice Petraglia sulla situazione del liceo scientifico "Russell-Newton" di Scandicci, ricordando che l'istituzione di sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei è stata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2013. Dette sezioni hanno come obiettivo l'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale volto, in particolare, a far acquisire allo studente le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

Precisa quindi che, in prima applicazione, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

Riferisce poi che le annuali note ministeriali relative alla determinazione degli organici del personale docente hanno dato indicazioni in linea con la norma descritta, confermando le citate limitazioni organizzative. Afferma infatti che un eccessivo numero di classi ad indirizzo sportivo avrebbe l'effetto

di comprimere la disponibilità di alcune cattedre, in particolare quelle di italiano, latino e storia, con creazione di esubero di personale.

Dopo aver precisato che il complesso delle citate disposizioni è alla base della mancata concessione dell'ulteriore classe presso l'Istituto "Russell-Newton", rende noto che, secondo l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, la situazione e i vincoli descritti erano conosciuti sia alla scuola che all'utenza, alla quale peraltro nessuno ha mai assicurato l'autorizzazione in questione. In conclusione, fa presente che, comunque, a distanza di qualche tempo dall'inizio delle lezioni, il problema può considerarsi superato in quanto la scuola ha adottato forme compensative attraverso le quali si è venuti incontro ai desideri dell'utenza, a quanto risulta, con soddisfazione della stessa.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) rileva preliminarmente che, essendo pervenuta la risposta con un certo ritardo, risulta inevitabile la soluzione della vicenda, che è consistita nell'aumento del numero degli iscritti per le due classi.

Tiene comunque a sottolineare l'importanza del tema delle iscrizioni ai licei scientifici a indirizzo sportivo, tanto più che si prefigura di fatto una sorta di numero chiuso nonostante ci si riferisca alla scuola dell'obbligo. Occorre invece a suo avviso garantire a tutti la libertà di scelta, anche alla luce di quanto è previsto dalla legge n. 107 del 2015.

Nel precisare che non vi è alcuna volontà di creare esuberi di personale per alcune cattedre, rimarca la necessità di assicurare le stesse possibilità per tutti i ragazzi. Si sarebbe quindi auspicata una risposta in cui il Dicastero indicava indirizzi per il futuro e si dichiara insoddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione non è in numero legale per l'esame dello schema di risoluzione relativo all'affare assegnato n. 715. Nel comunicare che la relatrice non potrà essere presente alla seduta di domani, prospetta la possibilità di votare lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre, la settimana prossima.

La senatrice [IDEM](#) (*PD*), in qualità di relatrice sull'affare assegnato, sottolinea come non si sia di fatto ancora aperto alcun dibattito sullo schema di risoluzione, mentre risultano pervenute alcune segnalazioni da parte della senatrice Blundo, con la quale avrebbe voluto confrontarsi nella giornata odierna.

Riallacciandosi al contenuto dell'interrogazione n. 3-02936, testè svolta, chiede alla senatrice Petraglia se intende proporre ulteriori considerazioni in merito ai licei sportivi al fine di integrare la bozza di risoluzione.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) rileva in effetti l'esigenza di svolgere alcuni approfondimenti sul documento della relatrice, che raccoglie le principali problematiche emerse nel corso delle audizioni e prospetta soluzioni articolate su una pluralità di tematiche. Occorre dunque a suo avviso discutere nel merito anche delle premesse, dedicando la settimana prossima a tale approfondimento, onde evitare di

non dare il giusto peso all'importante lavoro svolto, sottovalutando in maniera frettolosa le criticità affrontate.

La senatrice **IDEM** (PD) conferma che lo schema di risoluzione recepisce l'istruttoria compiuta dalla Commissione e sviluppa le intenzioni iniziali dell'affare, tra cui fotografare lo sport anche in vista di una eventuale candidatura dell'Italia ai Giochi olimpici. Fa presente pertanto che è emerso un sistema vasto, composto di numerosi segmenti tra loro interconnessi ma ai quali non è stata data finora a suo avviso la giusta attenzione. Rileva del resto che la complessità del tema riflette la stratificazione normativa e dunque si dichiara d'accordo con le considerazioni della senatrice Puglisi. Domanda pertanto al Presidente come intende proseguire.

Il **PRESIDENTE** chiede a tutti i Capigruppo e al Governo di far pervenire le proprie indicazioni alla relatrice entro lunedì prossimo, al fine di consentire la conclusione dell'esame entro la settimana prossima, considerato l'andamento dei lavori del Senato per le settimane successive. Comunica peraltro che intende sollecitare formalmente tutti i senatori affinché si proceda nel senso indicato.

Il sottosegretario Sesa AMICI precisa che il Governo è in grado di esprimere il proprio orientamento, anche nella seduta odierna, sugli impegni previsti nello schema di risoluzione. Alla luce delle affermazioni della senatrice Puglisi, concorda tuttavia con la necessità di affrontare nel merito le varie questioni contenute anche nelle premesse, in modo da integrare le posizioni di tutti i Gruppi, tanto più che sono trattati diversi aspetti dello sport. Si dichiara quindi disponibile a confrontarsi con tutti i Capigruppo.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che entro questa settimana dovevano pervenire richieste di audizione alla relatrice, le quali saranno discusse nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di domani. Segnala altresì che l'esame dei disegni di legge in titolo potrà proseguire anche durante la sessione di bilancio, tenuto conto della natura di collegato attribuita al disegno di legge assunto quale testo base, il n. 2287-bis, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2400\)](#) **AIELLO ed altri.** - *Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) **BARANI.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** - *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) **LUCHERINI e MORGONI.** - *Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

[\(1557\)](#) **CENTINAIO.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la scorsa settimana sono stati auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(1196\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri.** - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice ha presentato ulteriori emendamenti, su cui in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di fissare a lunedì 21 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVA AL DOC . XXIV, N. 61

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è pervenutala risposta della Commissione europea relativa al *Doc.* XXIV, n. 61, approvato dalla 7ª Commissione a conclusione dell'affare assegnato sull'azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano "Scienza con e per la società" del Programma europeo *Horizon 2020*.

Prende atto la Commissione.

*SU UN INCONTRO INFORMALE CON RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA ALTA
INDONESIANA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che domani, 16 novembre, alle ore 9, avrà luogo un incontro informale con i parlamentari della Commissione cultura e turismo della Camera Alta indonesiana. L'incontro è aperto a tutti i senatori interessati.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) segnala che in materia di sport è imminente la presentazione di un documento della Commissione europea inerente il programma di lavoro sullo sport 2017-2020. Si potrebbe dunque valutare, qualora giungesse in Parlamento tale documento europeo, di esaminarlo per esprimere un indirizzo facendo tesoro dell'approfondimento già svolto in merito all'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), nell'ottica del dialogo politico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.10. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016
317^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2594\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), premettendo che il decreto-legge in esame integra le misure già contenute dal decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la 7^a Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 2 novembre scorso.

Soffermandosi sulle norme di competenza, fa presente che l'articolo 6 introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 1, in particolare, chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Secondo la relazione illustrativa, si tratta di una scelta di chiarimento per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza *post* sisma in un quadro normativo di per sé ben definito ed efficace, ma potenzialmente incerto in un momento di criticità gestionale.

Rileva inoltre che, in merito ai servizi di progettazione inerenti alla messa in sicurezza dei beni

culturali, nelle more della definizione e dell'avvio dell'operatività dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, è prevista una procedura ulteriormente semplificata per l'affidamento di tali servizi, consistente nella possibilità di disporre, senza formalità, l'affidamento diretto del servizio di progettazione, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il comma 2 - prosegue la relatrice - chiarisce l'ambito di applicazione degli articoli 27 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente alle procedure da seguire per il compimento di interventi indispensabili al fine di evitare ulteriori danni a beni culturali e paesaggistici, mentre il comma 3 estende le misure anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere da proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili o paesaggistici presenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero ricadenti nelle aree protette o nelle zone di protezione speciale.

Dopo aver illustrato le azioni riferite agli interventi di demolizione necessari, sottolinea che i comuni possono senza indugio procedere ai puntellamenti e alla messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati, nel rispetto dei minimi adempimenti richiesti dalla legge, come già stabilito dalla legge n. 1089 del 1939 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, si stabilisce che la procedura prevista per interventi di somma urgenza si applica anche per la tutela dei beni paesaggistici.

Dà indi conto del comma 5, concernente la qualificazione delle imprese incaricate degli interventi, e del comma 6, recante misure per rafforzare la disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ricorda infatti che è stato istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016, così da assicurare, con la dovuta immediatezza, la necessaria unitarietà di gestione. Il citato decreto ministeriale ha individuato quindi un rappresentante unico, competente per il Ministero per tutte le procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in tutte le aree interessate dal sisma. La relatrice fa notare che l'ufficio del Soprintendente unico può avvalersi del personale tecnico specializzato e di una segreteria tecnica di progettazione, appositamente costituita. Segnala peraltro che la costituzione di una tale struttura di supporto è una soluzione già applicata nel caso della Soprintendenza speciale di Pompei, chiamata a svolgere compiti di tutela e valorizzazione particolarmente rilevanti e complessi nell'area archeologica e nell'ambito del Grande Progetto. Si dispone inoltre che il Soprintendente unico possa avvalersi di ulteriore personale, fino a un massimo di 20 unità.

Passando all'articolo 8, rileva che si introducono misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, tenuto conto che le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente coinvolta è di decine di migliaia di alunni. Dopo aver evidenziato che il numero di coloro che proseguiranno l'anno scolastico in strutture provvisorie o in altre scuole a seguito di spostamenti sarà molto più basso, poiché molte scuole saranno comunque agibili, segnala che non è possibile avere dati certi, in quanto non si sa quanti saranno gli spostamenti provvisori ovvero quelli fino alla fine dell'anno scolastico.

La relatrice sottolinea pertanto che il Governo ha previsto norme flessibili, anche in deroga a quelle vigenti, da applicare a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico. Dopo aver dato conto della copertura dei predetti oneri, pari a 5 milioni di euro nel 2016 e 15 milioni di euro nel 2017, richiama le misure previste quali: la possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi; l'istituzione di ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017; lo spostamento di docenti, a seguito di contratto integrativo regionale, tra le sedi scolastiche.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla possibilità, per i dirigenti scolastici, di utilizzare procedure più semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti.

Il presidente [CONTE](#) fa presente che il provvedimento in esame rappresenta un rafforzamento delle misure già contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni. Propone pertanto di procedere oggi alla illustrazione e alla

votazione di uno schema di parere, tenuto conto dell'urgenza sottesa al testo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato, sottolineando positivamente l'attenzione e la sensibilità manifestata dalla Commissione sui temi descritti. Nel richiamare il parere già reso sul disegno di legge n. [2567](#), sottolinea che le misure previste nel testo in esame tendono a migliorare i lavori emergenziali necessari. Reputa peraltro importante dare un segnale alle popolazioni interessate dal sisma, verso le quali il Parlamento sta procedendo con tempestività.

Fa notare infine di aver inserito un'osservazione con la quale si sollecita l'armonizzazione delle azioni in corso con quelle già intraprese a seguito del sisma del 2009.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) reputa necessario procedere senza indugio alla approvazione delle misure occorrenti, anche per testimoniare un forte segnale di attenzione del Parlamento nei confronti delle popolazioni colpite, le quali vivono situazioni di estremo disagio.

Invita comunque la relatrice a specificare che gli interventi, sebbene in deroga, devono rispettare la cornice normativa prevista e le esigenze specifiche di ciascun bene, affinché essi rappresentino una vera ripresa per le aree interessate dal terremoto.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) si dichiara consapevole della necessità di prevedere interventi in deroga e di tener conto dello spostamento degli alunni. Afferma comunque che occorre un aiuto complessivo affinché le famiglie possano restare nei territori, evitando così il fenomeno dello spopolamento. Condivide pertanto la deroga per la formazione di classi con un numero più basso di alunni affinché proseguano l'attività nei relativi comuni. Ricorda infatti come per il sisma del 2009 tale possibilità abbia consentito il rientro in città delle famiglie. Occorre dunque, a suo avviso, che le diverse misure siano ben coordinate a tutti i livelli.

Auspica altresì che sia risolta quanto prima la questione della sistemazione nelle strutture abitative, evidenziando dal canto suo l'importanza di tutelare i beni culturali a rischio. A tale ultimo riferimento, sollecita iniziative per puntellare e poi ristrutturare le opere danneggiate, cogliendo l'occasione per esprimere riserve sull'attuale condizione dei restauratori. In proposito, dopo aver ricordato che sul tema sono stati presentati anche atti di sindacato ispettivo, si augura che siano adottate le opportune misure per tutelare al meglio i beni culturali, anche definendo il ruolo dei restauratori, e preannuncia il voto favorevole del suo schieramento.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) giudica assai delicato il confine dei cosiddetti "interventi urgenti" e rimarca l'inopportunità di speculazioni politiche sui finanziamenti prima annunciati e poi non previsti. Soffermandosi quindi sull'articolato, ravvisa talune lacune nel testo e reputa alquanto generico lo schema di parere della relatrice.

Si interroga peraltro sulle modalità più efficaci per tutelare i beni culturali nei siti ad altro rischio, per i quali sarebbe a suo avviso necessario un intervento sistematico da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sollecita poi la celere ricostruzione delle scuole, tenuto conto che la loro riapertura può favorire il ritorno alla normalità. Suggerisce inoltre di integrare lo schema di parere precisando che la deroga al numero di alunni per classe deve consentire la formazione di piccoli gruppi di studenti, altrimenti si procede sempre in sovrannumero, con il rischio anche di creare classi eterogenee.

Rileva perciò criticamente l'esistenza di questioni assai serie, pur non mettendo in dubbio la volontà dell'Esecutivo di intervenire in maniera concreta. Dopo aver chiesto al Sottosegretario competente informazioni più dettagliate circa il bando per la Sovrintendenza speciale, reputa necessario capire quali siano gli interventi di sistema previsti, al di fuori dell'emergenza.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) si dichiara disponibile a modificare lo schema di parere inserendo un'osservazione sul rispetto del ruolo del Dicastero dei beni culturali e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione. Integra altresì lo schema di parere con un'ulteriore osservazione inerente l'esigenza di evitare il sovraffollamento nelle classi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il presidente [CONTE](#) rileva con soddisfazione che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM \(2016\) 662 definitivo](#))

(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (PD), rilevando che l'atto in titolo muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari. Nel richiamare la relazione illustrativa, fa presente infatti che i cambiamenti climatici sono sempre più spesso all'origine di gravi carenze idriche nell'area, con serie conseguenze per l'agricoltura e per l'alimentazione. Questa pressione economica e sociale è una delle principali cause di instabilità e contribuisce alla migrazione a livello interno e esterno, inducendo una parte della popolazione a migrare, in particolare verso l'Europa.

Dopo aver sottolineato che la gestione non sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo è dovuta a una serie di fattori, tra cui l'instabilità politica, i cambiamenti climatici e la rapida crescita della popolazione, afferma che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurata alle dimensioni della sfida regionale. Aggiunge poi che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo.

Ritiene pertanto che in tale contesto e per quanto riguarda la migrazione, l'iniziativa del programma congiunto PRIMA, guidato dagli Stati partecipanti dell'Unione e del Mediterraneo meridionale, sia particolarmente importante e pertinente. L'iniziativa segue l'approccio del nuovo Partenariato per la migrazione per una maggiore collaborazione finanziaria con gli Stati membri e altri *partner* e dimostra in che modo la politica di ricerca possa portare ad un coordinamento efficace, mobilitando i bilanci nazionali e riunendo i Paesi mediterranei affinché affrontino problemi comuni di lungo periodo.

Tiene peraltro a precisare che l'obiettivo strategico del programma è sviluppare soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, in quanto la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa.

Nel dare conto del processo che ha portato al programma congiunto PRIMA, fa presente che l'articolo 1 detta le modalità di partecipazione all'iniziativa, a determinate condizioni, tra cui l'apporto finanziario, tanto dell'Unione quanto di ciascuno Stato partecipante. Segnala in particolare che il

contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 3, è erogato dagli stanziamenti del bilancio assegnati alle parti pertinenti del programma Orizzonte 2020. Si stabilisce altresì la creazione di una struttura di esecuzione, denominata PRIMA-IS.

In conclusione, illustra l'articolo 6 che descrive le azioni sostenute dal programma PRIMA, tra cui quelle di ricerca e innovazione all'interno dei programmi quadro europei esistenti, nonché attività finanziate dagli Stati partecipanti mediante i loro organismi nazionali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) *Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) *MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 3 novembre.

Il presidente [CONTE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2400\)](#) *AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) *BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) *LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente **CONTE** comunica che alla scadenza del nuovo termine sono pervenuti ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Tutti gli ulteriori emendamenti presentati sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **CONTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei presidenti dei corsi di laurea SNT2 per educatori professionali, i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che è giunta alla Commissione la documentazione del Gruppo Nidi e Infanzia, che sarà parimenti resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare - ove possibile - le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico

2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare - ove possibile - le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009;
2. si sottolinea l'importanza di assicurare che l'efficacia e l'efficienza della *governance* siano realizzate nel rispetto del ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione;
3. si evidenzia la necessità di garantire una adeguata flessibilità del numero di alunni per classe, evitando il rischio di sovraffollamento.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322, 934, 972, 1616](#)

Art. 1

1.9 (testo 2)

[PELINO, GIRO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.000.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2400](#)

Art. 1

1.5

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «in conformità alle direttive europee vigenti in materia».

1.6

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento del risarcimento indennitario ai medici in formazione specialistica ammessi dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992»;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».

1.7

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «durata» inserire la seguente: «legale».

1.8

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro» con le seguenti: «un risarcimento indennitario pari a una somma annua di 7.000 euro».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «della remunerazione» con le seguenti: «del risarcimento indennitario»;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni relative alla corresponsione di un risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992.».

1.9

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione e che, nel medesimo periodo, non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.10

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 essi possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.11

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che nel medesimo periodo non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.12

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.13

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di medici che hanno adito la magistratura per il riconoscimento dei propri diritti è garantito un indennizzo per il pagamento delle spese legali, risultanti da idonea documentazione comprovante il pagamento stesso. L'indennizzo non può, in alcun caso, superare l'importo di euro 1.000».

1.14

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 3

3.1

[FUCKSIA](#)

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università, dall'anno accademico 1992/1993 sino all'anno accademico 2005/2006, che abbiano conseguito la specializzazione stessa, hanno diritto ad un numero di anni di contribuzione figurativa pari al numero di anni di frequenza e partecipazione al corso di specializzazione stesso. Tale diritto è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il diritto alla contribuzione figurativa è attribuito con le modalità di cui all'articolo 4, nonché all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

Art. 4

4.2

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modalità e requisiti per l'accreditamento dei contributi figurativi».

Art. 5

5.2

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2016 e» e sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

Art. 6

6.6

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere le parole: «TITOLO I DIRITTO DEGLI SPECIALIZZANDI ALLA REMUNERAZIONE PER GLI ANNI DELLA SPECIALIZZAZIONE» e le parole: «CAPO I CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO AI MEDICI SPECIALIZZANDI ISCRITTI A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 1978/1979, SPECIALIZZATI NON PRIMA DEL 1982/1983 E FINO AL 1991/1992».

Conseguentemente ancora, sopprimere le parole: «CAPO II MODALITÀ ALTERNATIVA DI SANATORIA PER I MEDICI SPECIALIZZANDI» e le parole: «TITOLO II BENEFICI AI MEDICI SPECIALIZZANDI NEL PERIODO 1993-2006».

6.7

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno

accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, in ragione della durata legale dello stesso, indipendentemente dalla presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per il risarcimento del danno.

1-*bis*. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.».

6.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai medici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.».

6.9

[FUCKSIA](#)

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-*bis*. I medici specialisti di cui al comma 1, hanno diritto all'adeguamento retroattivo delle borse di studio percepite alla somma corrispondente al miglioramento stipendiale minimo previsto dalla contrattazione collettiva successivo al 1° gennaio 1994, relativo al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, e alla quantificazione monetaria dei diritti non goduti di natura previdenziale, assistenziale, alle ferie e festività non godute, al congedo matrimoniale, alla tutela ed al sostegno della maternità e paternità, alla tutela per malattie ed infortuni sul lavoro e quella relativa alle malattie professionali. A tal fine, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto attuativo che stabilisce le modalità e gli importi dovuti per il pieno riconoscimento retroattivo economico del periodo di formazione».

Art. 7

7.2

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017
388ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-03511 della senatrice Montevocchi sui finanziamenti europei del "Grande Progetto Pompei".

Segnala al riguardo che, anche in base alle informazioni acquisite dal Direttore generale del Parco archeologico di Pompei, la convenzione con gli imprenditori francesi non prevede un generico affidamento del sito di Pompei ad investitori stranieri, bensì l'individuazione da parte dell'amministrazione e la successiva realizzazione di specifici interventi di restauro, nell'ottica di favorire la tutela e la valorizzazione di uno dei principali siti di interesse storico e artistico nazionali. Principio fondamentale è proprio quello per cui gli interventi di conservazione e di restauro del sito di Pompei siano proposti dalla Soprintendenza stessa, previa attenta valutazione accompagnata da una stima del loro ammontare e della loro durata. Tali interventi, una volta individuati dalla Soprintendenza, vengono definiti nel dettaglio congiuntamente dalle parti, assicurando in tal modo una condivisione di obiettivi e finalità.

Precisa, inoltre, che la Soprintendenza, nella persona del referente dell'accordo e del Responsabile del Procedimento, ha già proposto al Fondo gli opportuni interventi relativi alla Casa del Centenario, alla Casa degli Epidii ed alla Casa di Giulio Polibio, indicandoli e riportandoli espressamente nella convenzione, e ha provveduto, altresì, a redigere un documento preliminare alla progettazione volto ad individuare le finalità e i costi dei singoli interventi.

Il sottosegretario Cesaro evidenzia che gli obiettivi fissati in tale documento saranno perseguiti tenendo conto di soluzioni progettuali che garantiscano la conservazione dell'integrità materiale del patrimonio archeologico e del contesto di riferimento; oltre a ciò, particolare cura andrà posta nell'individuazione di soluzioni progettuali che assicurino una durabilità delle prestazioni e massimizzino la riduzione degli oneri manutentivi. Inoltre, il Responsabile unico del procedimento, così come previsto, tra l'altro, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle linee guida dettate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avrà ruoli e competenze finalizzate a coordinare l'intero procedimento, garantendo, in tal modo, la salvaguardia del sito e la trasparenza di tutte le operazioni sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione degli interventi.

Da ultimo, ribadisce che le stesse procedure di selezione delle imprese, alle quali saranno affidati gli studi e i lavori per gli interventi concordati, saranno espletate dalla Soprintendenza in conformità alla legislazione italiana vigente e ai regolamenti applicabili nell'Unione europea.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ringrazia il Governo per la sollecita risposta all'interrogazione, che, diversamente da quanto accaduto in altre circostanze, ha ricevuto riscontro in tempi congrui. Si riserva di valutare con maggiore approfondimento la risposta del Governo, che appare generica, e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il presidente [CONTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sui profili di competenza della Commissione. In particolare, fa presente che nel Capitolo V vengono illustrate le misure adottate e le prossime indicazioni dell'Unione europea rivolte all'Italia, anche rispetto al Programma nazionale di riforma (PNR) 2017 presentato ad aprile. Tra le azioni strategiche del PNR 2017 nel campo dell'istruzione rilevano: il completamento dell'attuazione della "Buona scuola" e il relativo monitoraggio; il Piano nazionale per la formazione dei docenti; il completamento dell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale; il Piano nazionale per la scuola inclusiva; il Programma nazionale per la ricerca. Nel medesimo Capitolo V sono indicate le misure attuate con il "Fondo investimenti" previsto dalla legge di bilancio 2017, di cui 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica nelle province e città metropolitane, in base alle integrazioni contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017. In generale,

per l'edilizia pubblica, inclusa quella scolastica e gli edifici museali, sono previsti 5,6 miliardi di euro. Nella ricerca saranno investiti 1,4 miliardi sempre a carico del Fondo investimenti. Più diffusamente, per istruzione e ricerca si dà conto degli otto decreti legislativi attuativi della legge n. 107, di due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi e del riparto di 150 milioni di euro per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo sullo 0-6 anni. In base al Piano nazionale per la sperimentazione del diploma in 4 anni, nell'anno scolastico 2018-2019 sarà emanato un bando nazionale per 100 classi sperimentali in tutta Italia.

In merito alla ricerca e all'università, riferisce che a luglio 2017 è stato lanciato un bando da 497 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Per il sistema universitario saranno assegnate le risorse del 2017 anche in base alle nuove norme sul costo *standard*, modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017, su cui la Commissione ha dato un parere molto articolato. Il relatore richiama l'attenzione della Commissione sull'elaborazione di un documento sui rapporti tra Istituti tecnici superiori (ITS) e lauree professionalizzanti a conclusione della prima parte dei lavori della relativa Cabina di regia e sull'annuncio che nella prossima manovra di bilancio si procederà al rinnovo normativo ed economico del contratto collettivo del comparto istruzione e ricerca, con nuove disposizioni per valorizzare i professori universitari.

Venendo agli Allegati, il relatore evidenzia parti di interesse della Commissione nelle Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali per quanto attiene ai Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali. Le Relazioni programmatiche illustrano le attività nell'ambito di ciascuna missione e mostrano la coerenza o meno tra le risorse occorrenti e quelle disponibili. Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali espongono informazioni sulle autorizzazioni di spesa pluriennali, le quali dispiegano i loro effetti in un intervallo temporale superiore all'anno, quindi per più di un esercizio finanziario. Esse si distinguono in: leggi pluriennali di spesa, per le quali è definito l'onere complessivo, a prescindere dalla sua ripartizione nei diversi anni; i contributi pluriennali, per i quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale sempre identico ed un periodo di durata pluriennale.

Riepilogando sinteticamente i dati, il relatore espone che per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state acquisite 3 Relazioni programmatiche, 5 autorizzazioni relative a leggi pluriennali e 21 relative a contributi pluriennali, mentre per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si registra una Relazione programmatica, 7 autorizzazioni relative a leggi pluriennali e 24 relative a contributi pluriennali. Più in dettaglio, le 5 autorizzazioni relative a leggi pluriennali del MIUR riguardano il finanziamento della Scuola Gran Sasso *Science Institute*, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), le spese per la partecipazione ai programmi spaziali, le spese per il settore aerospaziale. Le 7 autorizzazioni relative a leggi pluriennali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attengono: ai "grandi progetti beni culturali", alla tutela del patrimonio dell'UNESCO nella provincia di Ragusa, agli interventi a vario titolo nei settori dei beni culturali, ai mutui agevolati per l'editoria libraria, alla conservazione, manutenzione restauro e valorizzazione dei beni culturali, alle emergenze nei beni culturali. Vengono altresì elencate le autorizzazioni dei contributi pluriennali per ciascun Ministero.

Inoltre, dalla lettura delle Relazioni programmatiche per le parti di interesse, il relatore rileva che per la missione 17, Ricerca e innovazione, programma 22, Ricerca scientifica e tecnologica di base, sono state richieste risorse aggiuntive destinate in particolare al Gran Sasso *Science Institute*, alla prosecuzione dei programmi dell'Agenzia spaziale europea e dell'Agenzia spaziale italiana, nonché al rilancio della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca nell'ambito del Programma nazionale per la ricerca. Per le missioni 22 (Istruzione scolastica) e 23 (Istruzione universitaria e formazione *post-universitaria*) le risorse sono ritenute congruenti. Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella missione 21, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, si richiedono risorse aggiuntive per il programma 2, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo.

Quanto allo stato di avanzamento delle attività dei programmi esposti nelle Relazioni

programmatiche, il relatore riscontra un generale allineamento con quanto previsto, tranne che per il programma 2 (Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM) della missione 23. In ordine al complesso delle leggi di spesa a carattere pluriennale per il triennio 2017-2019, si rileva che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assorbe 1,7 per cento del totale, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lo 0,2 per cento. Il complesso dei contributi pluriennali mostra invece che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assorbe il 3,4 per cento e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il 2,1 per cento. Nel concludere l'illustrazione del provvedimento, il Presidente relatore ricorda che la Commissione dovrà esprimersi nella giornata di martedì e si riserva a tal fine di presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LIUZZI** (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, evidenziando come l'assegnazione all'Italia della sede del *Data Centre* del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine sia motivo di grande prestigio per il nostro Paese, che ha vinto la concorrenza di altri quattro Stati interessati. Ricorda come l'approvazione del disegno di legge in questione sia una fase importante per il completamento della procedura.

In sede di dichiarazione di voto interviene la senatrice **DLGIORGI** (*PD*) per evidenziare l'esigenza che i fondi necessari per il funzionamento dell'Ente non vengano attinti al Fondo ordinario per la ricerca.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) si associa ai rilievi della senatrice Di Giorgi. Esprime, inoltre, preoccupazione sullo statuto del personale che sarà impiegato dall'Ente, con particolare riguardo ai profili del controllo di gestione sulle spese, che sarà sottratto alla competenza dello Stato.

In merito ai profili di copertura degli oneri per il funzionamento dell'Ente, il presidente **CONTE** richiama l'attenzione della Commissione sui fondi indicati nella relazione tecnica al disegno di legge.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), nell'annunciare voto favorevole, dichiara di condividere le preoccupazioni in merito alla necessità di preservare i fondi destinati all'attività di ricerca attualmente previsti.

Il relatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) accoglie i rilievi e modifica la proposta di parere, che previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione.

La Commissione approva il parere, nel testo modificato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2400\)](#) *AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) *BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) *LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

[\(1557\)](#) *CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 16 novembre.

Il presidente relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) informa la Commissione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha evidenziato alcune criticità in relazione al disegno di legge. Ritene, quindi, necessaria una riformulazione del testo con un emendamento del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2882

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

- l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo;
- per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario;
- il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna;
- le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario;

considerato quindi che, nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1º marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017;

rilevato che il testo dell'Accordo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017 e si compone di 8 articoli e di 2 allegati;

esaminato il disegno di legge di ratifica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2882

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

- l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo;
- per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario;
- il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le

aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna;

- le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario;

considerato quindi che, nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1º marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017;

rilevato che il testo dell'Accordo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017 e si compone di 8 articoli e di 2 allegati;

esaminato il disegno di legge di ratifica;

ribadita la necessità che i fondi necessari vengano attinti, secondo quanto indicato anche nella relazione tecnica, da fondi diversi dal Fondo ordinario per la ricerca, allo scopo di evitare un depauperamento del sistema ordinario della ricerca;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1557
XVII Legislatura

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

Titolo breve: *borse di studio medici specializzandi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N. 392 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 288](#), [S. 679](#),

[S. 1548](#), [S. 2400](#)

Nota: integrazione
dell'ordine del
giorno

[N. 393 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2016

[N. 396 \(pom.\)](#)

25 ottobre 2016

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 397 \(ant.\)](#)

26 ottobre 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Discusso

congiuntamente:

[S. 288](#), [S. 679](#),

[S. 1548](#), [S. 2400](#)

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N. 398 \(nott.\)](#)

26 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 288](#), [S. 679](#),
[S. 1548](#), [S. 2400](#)

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 400 \(pom.\)](#)

8 novembre 2016

Esito: **Esame e
rinvio**
Discusso
congiuntamente:
[S. 288](#), [S. 679](#),
[S. 1548](#), [S. 2400](#)

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

[N. 414 \(pom.\)](#)

25 gennaio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 416 \(pom.\)](#)

1 febbraio 2017

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 392 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
392ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM (2016) 350 definitivo) ([n. 181](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*), intervenendo in sede di discussione generale, pone in risalto la crescente attenzione riservata dalla scienza, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, agli effetti pregiudizievoli degli interferenti endocrini.

Sottolinea che si tratta di sostanze alle quali sono correlate diverse malattie e disordini endocrino-correlati (problemi di salute riproduttiva, malformazioni genitali, nascite pre-termine o sotto-peso, patologie tumorali, obesità, diabete). D'altro canto, i progressi scientifici hanno consentito finora di individuare in maniera certa solo alcuni prodotti chimici come interferenti endocrini, pur essendovi sospetti, in attesa di essere suffragati a livello scientifico, su molte altre sostanze.

Ritiene pertanto che, in linea generale, occorrerebbe investire maggiori risorse nel settore della ricerca scientifica, così come sarebbero da potenziare le attività di prevenzione.

Quanto ai contenuti dell'atto comunitario in esame, paventa che il prefigurato sistema di deroghe nel settore dei prodotti fitosanitari, basato sul concetto di "rischio trascurabile", possa non garantire un adeguato livello di protezione della salute.

Più in generale, è dell'avviso che i criteri scientifici in materia di interferenti endocrini debbano essere definiti in conformità al principio di precauzione e si augura pertanto che lo schema di risoluzione cui sta lavorando la relatrice sia caratterizzato da un approccio prudentiale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che, diversamente dalle previsioni, la conclusione dell'esame non avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani, in quanto il Governo ha richiesto di poter disporre di un lasso di tempo più ampio per valutare le risultanze della discussione generale, anche al fine di maturare il proprio orientamento circa i contenuti dello schema di risoluzione, in avanzata fase di elaborazione da parte della relatrice.

Il senatore [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di prendere atto della richiesta di dilazione avanzata dal Governo - alla quale non si oppone - ma auspica che l'Esecutivo mostri in futuro analoga disponibilità nei riguardi delle esigenze di approfondimento delle Commissioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(447\)](#) **Maria RIZZOTTI.** - *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

[\(1611\)](#) **VACCARI ed altri.** - *Disciplina delle attività funerarie*

[\(2492\)](#) **MANDELLI ed altri.** - *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) propone di dedicare la seduta antimeridiana già convocata per la giornata di domani al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2224 e connessi, rammentando che i lavori riprenderanno con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Convieni la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 15,30 della giornata odierna si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 393 (ant.) del 13/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016
393ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.1 è posto ai voti e approvato.

La [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.2 del relatore, avvertendo che esso, recando correzioni al testo di carattere meramente formale, sarà esaminato in sede di coordinamento, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3, sottoscritto dal senatore [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*), nel presupposto che il riferimento al monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, che i proponenti intendono introdurre nel testo, sia da inserire dopo la seconda ricorrenza, nel comma 2, dell'espressione "rischio sanitario".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è approvato.

L'emendamento 3.4 è ritirato dal senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*), in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 sono stati dichiarati assorbiti o preclusi per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.21.

Gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono ritirati dai rispettivi proponenti, in conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.11, a condizione che lo stesso sia riformulato in maniera tale da garantirne il coordinamento con l'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme a quello del relatore.

Previa sottoscrizione da parte della senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) e del senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*), l'emendamento in questione è riformulato nel senso testé indicato e, posto ai voti, approvato nel nuovo testo (emendamento 3.11 testo 2, pubblicato in allegato).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.12 e 3.15, sostanzialmente identici, sono posti congiuntamente ai voti e respinti, mentre l'emendamento 3.14 è ritirato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.13.

In accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono quindi ritirati l'emendamento 3.16, previa sottoscrizione da parte del senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*), nonché gli emendamenti 3.17 e 3.18, sottoscritti dal senatore [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 4.1.

In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati i subemendamenti: 4.100/1, fatto proprio dal senatore Romano; 4.100/2, fatto proprio dal senatore Zuffada; 4.100/3, fatto proprio dal senatore Zuffada; 4.100/4.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 4.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.10.

In conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il RELATORE invita altresì al ritiro degli identici emendamenti 4.13 e 4.14, quest'ultimo sottoscritto dalla senatrice [BIANCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Fa presente, in risposta a una richiesta di delucidazioni della stessa senatrice Bianconi, che reputa inopportuno sopprimere l'obbligo di pubblicazione, sul sito *internet* delle strutture sanitarie, dei risultati dell'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, trattandosi di una innovazione importante nell'ottica della trasparenza.

Il rappresentante del GOVERNO si associa alla posizione espressa dal relatore.

Gli emendamenti 4.13 e 4.14 sono quindi ritirati così come, in conformità all'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i successivi emendamenti 4.15, 4.16 - previa sottoscrizione da parte della senatrice [MATTESINI](#) (*PD*) -, 4.17 e 4.18.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.19, rammentando che sullo stesso vi è anche la contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiarata di essere disposto a valutare un ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) fa rilevare che l'emendamento in esame scaturisce dalla sua lunga esperienza professionale: l'Italia è l'unico Paese in cui i familiari della persona deceduta non possono disporre il riscontro diagnostico e ciò è causa del frequente ricorso alla magistratura penale, con gli intuitivi corollari in termini di inflazione del contenzioso e oneri finanziari.

Il sottosegretario DE FILIPPO ritiene che l'onerosità della disposizione derivi dalla previsione secondo la quale il riscontro diagnostico disposto dai familiari è garantito dal Servizio sanitario nazionale: tale previsione potrebbe aumentare esponenzialmente il numero delle autopsie poste a carico della sanità pubblica.

Il senatore [AIELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) rimarca che attualmente i familiari delle persone decedute

ottengono l'auspicato riscontro diagnostico ricorrendo alla magistratura.

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è dell'avviso che, al mero fine di superare la contrarietà della Commissione bilancio, occorrerebbe porre le spese del riscontro diagnostico a carico dei familiari.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la problematicità dell'emendamento: da una parte, nella sua attuale formulazione esso provocherebbe un aumento notevole degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale; dall'altra, una sua riformulazione nel senso suggerito dal senatore Romano potrebbe risultare discriminatoria nei riguardi delle famiglie meno abbienti.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) ritiene che l'aumento dei costi implicato dall'emendamento in discussione sarebbe in realtà irrisorio, in quanto la richiesta di riscontro diagnostico difficilmente sarebbe avanzata in maniera superficiale dai familiari della persona deceduta.

Il RELATORE segnala che nella prassi le strutture sanitarie non rifiutano quasi mai il riscontro diagnostico richiesto dai familiari del deceduto. Sottolinea che dovrebbero essere meglio specificati, in ogni caso, qualifica e ruolo del personale di fiducia della famiglia in sede di riscontro diagnostico. Infine, teme che la modifica dell'emendamento - nel senso di prevedere sì l'effettuazione del riscontro, ma con risorse proprie dei familiari interessati - possa effettivamente produrre un effetto discriminatorio.

La [PRESIDENTE](#) fa rilevare che un eventuale testo 2 dell'emendamento dovrebbe comunque essere sottoposto alla valutazione della Commissione bilancio.

Alla luce della discussione, il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dichiara infine di ritirare l'emendamento 4.19, riservandosi di presentare una proposta di modifica analoga durante l'esame del testo in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza svolta nel pomeriggio di ieri.

Nella giornata di martedì 18 ottobre, nella seduta pomeridiana, si concluderà l'esame dell'Atto comunitario n. 181 (prodotti fitosanitari e sui biocidi) e proseguirà la sede consultiva sull'Atto del Governo n. 334 (*disciplina sanzionatoria per violazione regolamento oggetti per alimenti*). Nella stessa giornata, se necessario nell'ambito di un'apposita seduta notturna, proseguirà altresì l'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 2224 e connessi (*responsabilità professionale del personale*

sanitario).

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 ottobre sarà avviato l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2400 e connessi (*borse di studio medici specializzandi*) e proseguirà l'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 447 e connessi (disciplina delle attività funerarie). A seguire si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, per lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1608 e connessi (procreazione assistita).

Soggiunge che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a, le audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto *Human Technopole*) inizieranno con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dalla settimana prossima, compatibilmente con le disponibilità dei Ministri stessi. A seguire saranno auditi gli altri soggetti concordati, *in primis* i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 ottobre, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione *Parent Project* Onlus.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2224](#)

3.11 (testo 2)

[BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [ZIN](#), [STEFANI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 5».

1.4.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 396 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
396ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2224\)](#) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

[\(1134\)](#) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

[\(1648\)](#) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.2 è posto in votazione e approvato.

L'emendamento 8.3, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 8.4, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è fatto proprio dalla senatrice [PADUA](#) (PD) e ritirato.

L'emendamento 8.5, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 8.6 è accantonato, con l'assenso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in conformità a una richiesta avanzata dal senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR).

L'emendamento 8.7, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è sottoscritto dal senatore [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e ritirato.

L'emendamento 8.8, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 8.9 - sottoscritto dalla senatrice [PADUA](#) (PD) -, 8.10 e 8.11 - sottoscritto dal senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) -.

Gli emendamenti 8.12 e 8.13, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 8.14 è accantonato, con l'assenso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, su richiesta del senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.15 è posto ai voti e approvato.

Gli emendamenti 8.16 e 8.17, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono fatti propri e ritirati dalla senatrice [PADUA](#) (PD).

L'emendamento 8.18 e il subemendamento 8.100/1, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 8.100 del relatore.

Gli emendamenti 8.19 e 8.20, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono infine dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 sono dichiarati decaduti per assenza di rispettivi proponenti, così come gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10, mentre gli emendamenti 9.5 e 9.9 - quest'ultimo previa sottoscrizione della senatrice [PADUA](#) (PD) - sono ritirati.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa sottoscrizione del senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR), l'emendamento 9.11 è posto in votazione e approvato. E' conseguentemente dichiarato assorbito l'emendamento 9.14.

L'emendamento 9.12, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è di segno contrario, è dichiarato decaduto per assenza delle proponenti.

Posto in votazione col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 9.13.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è ritirato l'emendamento 9.15, mentre l'emendamento 9.16 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO: l'emendamento 9.17 è fatto proprio dalla senatrice [PADUA](#) (PD) e ritirato; gli emendamenti 9.18 e 9.19 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti; è ritirato, altresì, l'emendamento 9.20.

Il RELATORE fa presente che l'emendamento 9.21 (testo 3) a propria firma riformula integralmente il comma 5 e introduce altresì alcune modifiche consequenziali ad altre parti del testo: dall'approvazione dello stesso deriverebbero effetti preclusivi o di assorbimento sui successivi emendamenti da 9.22 a 9.41.

Evidenzia, accedendo a una richiesta avanzata dal senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR), che sarebbero da ritenere assorbiti tutti gli emendamenti volti al mantenimento della giurisdizione della Corte dei Conti, per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'esercente la professione sanitaria nell'ambito delle strutture pubbliche; nonché, in sostanza, quelli intesi a meglio precisare i limiti dell'azione di rivalsa e le conseguenze dell'accertamento della responsabilità amministrativa. Pertanto, rimarcato che l'emendamento 9.21 (testo 3) tratta le tematiche in questione in maniera organica, dopo aver espresso parere contrario sul subemendamento 9.21 (testo 2)/4 - che la [PRESIDENTE](#) comunica doversi ritenere ora riferito al testo 3 - manifesta parere contrario su tutti i successivi emendamenti dal 9.22 al 9.41.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.21 (testo 3) del relatore e si conforma all'orientamento di quest'ultimo sul subemendamento 9.21 (testo 2)/4 e sugli emendamenti dal 9.22 al 9.41.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 9.21 (testo 2), 9.21, 9.22 - previa sottoscrizione della senatrice [PADUA](#) (PD) -, 9.26 (testo 2), 9.26, 9.28, 9.29, 9.30, 9.32, 9.38, 9.40 - previa sottoscrizione della senatrice [PADUA](#) (PD) - e 9.41.

Dichiarato decaduto il subemendamento 9.21 (testo 2)/4 per assenza delle proponenti, è posto in votazione e approvato l'emendamento 9.21 (testo 3) del Relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi o assorbiti gli emendamenti 9.23, 9.24, 9.25, 9.27, 9.31, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37 e 9.39.

Su richiesta del RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.42 (testo 2), in attesa di un'auspicata revisione del parere ostativo espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 9.42 è ritirato.

Gli emendamenti 9.43 e 9.44, sui quali il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Degli emendamenti 9.45 e 9.46 è disposto l'accantonamento, in quanto essi trattano la stessa materia affrontata dall'emendamento 9.42 (testo 2), ossia i limiti all'azione di rivalsa esercitabile dalle strutture private.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52 e 9.53.

Previa sottoscrizione, rispettivamente, del senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e della senatrice [PADUA](#) (*PD*), sono ritirati gli emendamenti 9.47 e 9.48. Gli emendamenti 9.49, 9.50, 9.51 e 9.52 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. L'emendamento 9.53 è, infine, anch'esso ritirato.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 9.54, facendo presente - in aderenza ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) - che è più appropriato fare riferimento alle "prove" assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura o della impresa di assicurazione, piuttosto che agli "elementi" assunti in tale sede.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 9.54 è quindi ritirato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine posto ai voti e approvato l'emendamento 9.55.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'avvio dell'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge n. [2400](#) e connessi e il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 334 avranno luogo nella seduta antimeridiana che si terrà nella giornata di domani.

Soggiunge che nella giornata di domani si svolgerà anche una seduta notturna, per il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge n. 2224 e connessi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna già prevista per la giornata odierna non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 397 (ant.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
397ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2400\)](#) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

[\(288\)](#) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

[\(679\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

[\(1548\)](#) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

[\(1557\)](#) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **[GRANAIOLO](#)** (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo.

Premesso che i disegni di legge vertono sulla stessa materia - ossia la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi iscritti ai corsi svolti tra gli anni 1982 e 1991, i quali durante lo svolgimento delle relative attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione - riepiloga il merito della questione, come risultante dalle relazioni illustrative di ciascun disegno di legge.

Le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in materia di formazione dei medici specialisti e

dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, stabilirono che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione», e che i relativi titoli dovessero venire riconosciuti presso tutti gli Stati membri. In particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Poiché il legislatore italiano non si è adeguato a tale disposizione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

Solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Per la ritardata e, comunque, incompleta attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso, che li ha visti vittoriosi in sede di giustizia amministrativa. Successivamente, e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito, all'articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato.

Inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati. In conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive. Da tale contenzioso è scaturita una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, sia da parte delle corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici. Peraltro, secondo le più recenti decisioni della Corte di cassazione, la prescrizione è decennale (Sezioni unite, n. 9147 del 17 aprile 2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle precedenti norme attuative (Terza sezione, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011).

In base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le corti di merito si stanno già adeguando, sta sorgendo un imponente carico finanziario per lo Stato, sicché ai proponenti, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, sembra necessario ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'esborso di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti.

Ciò posto, la Relatrice fa rilevare che i testi in esame hanno portata e ambito pressoché coincidenti, anche se l'ammontare degli oneri e le relative coperture andrebbero comunque quantificati in maniera univoca e attualizzati.

Soggiunge che il disegno di legge n. 2400, adottato come testo base dalla Commissione di merito, oltre al riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, al pari degli altri testi, stabilisce anche una modalità alternativa di sanatoria, consistente in periodi di contribuzione figurativa, che può condurre al prepensionamento o all'integrazione della pensione già percepita.

Precisa che il diritto alla corresponsione della remunerazione è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di alcuni requisiti elencati nei diversi testi. Ricorda che, nella scorsa legislatura, la 7ª Commissione aveva avviato la trattazione di due disegni di legge (nn. 1026 e 2786) inerenti allo stesso argomento, il cui esame tuttavia non è stato concluso.

Quindi, con particolare riguardo al testo base adottato dalla Commissione di merito, ritiene di dover

richiamare l'attenzione su alcuni aspetti meritevoli, a suo giudizio, di particolare considerazione.

In primo luogo, il testo sembra ampliare l'ambito applicativo delle provvidenze al di là di quanto richiesto dalla normativa europea, per come interpretata dalla prevalente giurisprudenza: il legislatore comunitario aveva inteso introdurre l'obbligo per gli Stati membri di corrispondere un'adeguata remunerazione in favore dei medici durante la formazione specialistica a far data dal 1° gennaio 1983, e non dal 1978. Inoltre, il testo intende estendere le provvidenze anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006, periodo per il quale vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione, dettata dal decreto legislativo 257/1991.

In secondo luogo, per ciò che attiene alla congruità del trattamento indennitario, l'articolo 1 prevede una somma di euro 11.000,00 per anno di corso, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 257/91, somma che risulta essere superiore a quanto attualmente liquidato nelle sentenze, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, in favore di coloro che tempestivamente attivarono le prime rivendicazioni innanzi ai giudici amministrativi.

In terzo luogo, sarebbe opportuno verificare sul piano giuridico la possibilità di diversificare gli indennizzi in ragione del tempo pieno o parziale dedicato alla formazione, considerando cioè la eventuale contemporanea sussistenza di rapporti di lavoro.

Infine, appare non chiara la formulazione dell'articolo 2, comma 2, laddove si conferisce a non meglio precisate "realità professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici" la legittimazione a presentare le istanze di corresponsione dell'indennizzo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti ([n. 334](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 settembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) rileva, anzitutto, che l'apparato sanzionatorio delineato dallo schema appare non adeguato rispetto all'importanza dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni primarie, delle quali s'intende assicurare l'osservanza: in alcuni casi l'entità delle sanzioni comminate appare addirittura irrisoria.

Riguardo all'articolo 5 dello schema, in tema di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con

alimenti, segnala che la formulazione appare poco chiara là dove si prevede che l'operatore economico debba attivarsi per il ritiro dei prodotti difettosi "*essendo a conoscenza della loro non conformità*" alla normativa vigente. Ritiene che sarebbe preferibile mutuare la più stringente previsione recata dalla regolamentazione europea sull'etichettatura dei prodotti (articolo 8, comma 3, del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fa riferimento non solo alla "conoscenza" della non conformità, ma anche alla "presunzione" della stessa, in base alle informazioni in possesso degli operatori nella loro qualità di professionisti).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 398 (nott.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
398ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(447\)](#) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

[\(1611\)](#) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie

[\(2492\)](#) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Accedendo ad una richiesta avanzata dalla relatrice **[MATURANI](#)** (PD), la **[PRESIDENTE](#)** propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del prossimo 15 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(2224\)](#) **Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

[\(1134\)](#) **BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario**

[\(1648\)](#) **ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

L'emendamento 10.1, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La [PRESIDENTE](#) avverte che il Relatore ha presentato una versione formalmente corretta dell'emendamento 10.2 (emendamento 10.2 CORR, pubblicato in allegato).

La Commissione prende atto.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.2 CORR è approvato. Sono conseguentemente dichiarati preclusi l'emendamento 12.14, nella sua interezza, e gli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17, in alcune loro parti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 10.3 - sottoscritto dal senatore [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) - e 10.4 - sottoscritto dalla senatrice [ANITORI](#) (AP (NCD-UDC)) - sono ritirati, così come i subemendamenti 10.100/1 e 10.100/2.

Il RELATORE fa presente che il proprio emendamento 10.100 apporta modificazioni all'articolo 10, che egli giudica incompatibili con quelle sottese ai successivi emendamenti 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previo ritiro degli emendamenti 10.13 - sottoscritto dalla senatrice [PADUA](#) (PD) - e 10.14, è quindi approvato l'emendamento 10.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18.

L'emendamento 10.5 è ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.6 è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11 - sottoscritto dalla senatrice [ANITORI](#) (AP (NCD-UDC)) -.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma dei senatori [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR), [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [ANITORI](#) (AP (NCD-UDC)), [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e [FLORIS](#) (FI-PdL XVII), è posto in votazione e approvato l'emendamento 10.12.

In conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.19 è ritirato.

Posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 10.20 del relatore.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 10.21 e 10.22 - sottoscritto dalla senatrice [PADUA](#) (PD) - sono ritirati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 10.23, mentre gli emendamenti 10.24, 10.25 - sottoscritto dalla senatrice [ANITORI](#) (AP (NCD-UDC)) - e 10.26 sono ritirati.

La PRESIDENTE avverte che l'emendamento 10.200 del relatore - sul quale è espresso parere favorevole dal rappresentante del Governo - sarà posto in votazione in un testo formalmente corretto (emendamento 10.200 CORR, pubblicato in allegato).

Posto in votazione, l'emendamento 10.200 CORR è approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.27 è ritirato, mentre l'emendamento 10.28 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto in votazione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 10.29.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 10.30.

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed approvato l'emendamento 10.31.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 10.32 - sottoscritto dal senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv) -, 10.33 - sottoscritto

dal senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) - e 10.34.

Ritirato l'emendamento 10.35, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 10.35 (testo 2).

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 10.36, 10.37 - sottoscritto dal senatore [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*) -, 10.38, 10.39, 10.40, 10.42 - sottoscritto dal senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) - e 10.43, mentre è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 10.41.

Previo ritiro del subemendamento 10.300/5, in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.300 del relatore è - col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO - posto in votazione e approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine ritirato l'emendamento 10.44.

La [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti concernenti l'articolo 11, in attesa di un'auspicata revisione del parere espresso dalla Commissione bilancio - di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - sull'emendamento 11.1 (testo 2) del relatore.

Si procede dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 12.1 - sottoscritto dalla senatrice [ANITORI](#) (*AP (NCD-UDC)*) -, 12.2, 12.3 - sottoscritto dalla senatrice [PADUA](#) (*PD*) -, 12.4, 12.5 - sottoscritto dal senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) - e 12.7 - sottoscritto dal senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma dei senatori [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [Fausto Guilherme LONGO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [ANITORI](#) (*AP (NCD-UDC)*), è posto in votazione e approvato l'emendamento 12.8.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 12.9 - sottoscritto dalla senatrice [PADUA](#) (*PD*) -, 12.10 - sottoscritto dalla senatrice [ANITORI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - e 12.11, mentre l'emendamento 12.12 - sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è del pari contrario - è posto in votazione e respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.13 è ritirato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sulle parti non precluse degli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17. I predetti emendamenti sono quindi ritirati (l'emendamento 12.16 dalla senatrice [PADUA](#) (*PD*), che lo fa proprio in assenza della proponente).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di

firma dei senatori [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [ANITORI](#) (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 12.18 è posto in votazione e approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.19 e 12.20 sono, rispettivamente: posto in votazione e respinto; ritirato.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 13.1 - sottoscritto dalla senatrice [ANITORI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - 13.2, 13.3, 13.4 - sottoscritto dalla senatrice [PADUA](#) (*PD*) - e 13.5.

Posto in votazione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine approvato l'emendamento 13.6 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso della prossima settimana, nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, le sedute della Commissione saranno dedicate al seguito e alla conclusione dell'esame dei disegni di legge n. 2224 e connessi e dell'atto del Governo n. 334. Potrà inoltre proseguire l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2400 e connessi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'odierna riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7a e 12a riunite, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 827 (progetto *Human technopole*), rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia hanno consegnato documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2224](#)

Art. 10

10.2 CORR

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» *con le seguenti:* «strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;

b) *sostituire le parole:* «presso l'azienda, la struttura o l'ente» *con le seguenti:* «**presso** le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo 10:*

1. *al comma 2, sostituire le parole:* «un'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «una struttura»;

2. *al comma 3, sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati» *con le seguenti:* «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

3. *al comma 4, sostituire le parole:* «aziende, strutture e gli enti» *con le seguenti:* «strutture»;

4. *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «strutture sanitarie», *inserire le seguenti:* «e sociosanitarie pubbliche **o** private».

- *all'articolo 12:*

1. *al comma 1, sostituire le parole:* «all'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

2. *al comma 4, sostituire le parole:* «azienda, struttura o ente», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «*struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica **o** privata*»,

3. *al comma 5, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» *con le seguenti:* «la struttura sanitaria **o** sociosanitaria pubblica **o** privata».

10.200 CORR

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 9», *inserire le seguenti:* «e **all'articolo 12, comma 3**».

1.4.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 400 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016
400ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2567\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **[DIRINDIN](#)** (PD) - premesso che il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 - illustra le parti del provvedimento rientranti nella competenza della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 5, Ricostruzione privata, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *h)* ed *i)*, i contributi pubblici, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono riconosciuti anche per: la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili adibiti a servizi pubblici e privati; i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali nel campo dei servizi - sia pubblici sia privati - sociali, socio-sanitari e sanitari; i danni alle strutture private adibite ad attività sanitarie, sociali, socio-sanitarie e socio-educative; gli interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, sulla base di stati di avanzamento lavori; il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile con modalità da stabilire a cura dell'Agenzia delle Entrate.

In proposito, la Relatrice osserva che non è indicata la modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere *h)* ed *i)*, e che le disposizioni in discorso non determinano effetti finanziari, perché si limitano a stabilire le procedure di erogazione, mentre l'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare sarà determinato con la legge di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 6, recante Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, comma 1, lettera *a)*, ai fini del finanziamento degli interventi di ricostruzione relativi agli immobili privati distrutti, il limite di riferimento, costituito dalle superficie preesistenti, è aumentabile ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario; in base alla successiva lettera *c)*, l'adeguamento igienico-sanitario è compreso nel finanziamento anche per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

L'articolo 14, Ricostruzione pubblica, reca disposizioni, tra l'altro, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, e per interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici. In particolare, il comma 1, lettera *c)* prevede contributi a favore di edifici pubblici ad uso pubblico: in tale ambito - rileva la Relatrice - non sono menzionati espressamente gli edifici ad uso sanitario o socio-sanitario.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

L'articolo 48, al comma 1, lettera *i)*, include nella sospensione dei pagamenti quelli relativi alle prestazioni ed agli accertamenti effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche o del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma.

Al comma 6, differisce al 1° marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadano nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

Al comma 18 differisce, dal 30 novembre 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici e garantire la presenza di soggetti che sappiano impiegare i medesimi. L'obiettivo dichiarato del differimento, valido per l'intero territorio nazionale, è di consentire nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

In conclusione, la Relatrice richiama l'attenzione della Commissione sui numerosi provvedimenti di evacuazione - o dichiarativi di inagibilità parziale - adottati riguardo a strutture ospedaliere o a RSA ubicate nelle zone colpite dal sisma: a suo avviso, è necessario che il testo in esame dedichi specifica attenzione a tali problematiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di

dispersione e conservazione delle ceneri

(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie

(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 26 ottobre.

La relatrice **MATURANI** (PD), intervenendo in sede di replica, sottolinea la profondità dell'istruttoria svolta dalla Commissione e rimarca, al contempo, l'importanza del dibattito susseguente all'adozione del testo unificato.

Fa presente che è orientata ad accogliere, in sede emendativa, diverse delle indicazioni scaturite dalla discussione generale, ma ritiene di dover respingere alcune letture del testo, secondo le quali esso sarebbe volto a ridurre in maniera drastica il numero degli operatori e a stravolgere l'attuale assetto del mercato. Evidenzia che la *ratio* del testo è quella di predisporre una normativa chiara e sistematica, omogenea sul territorio nazionale e funzionale a garantire la legalità e la trasparenza nel settore delle attività funerarie - oggi non sempre assicurate - e a innalzare i livelli qualitativi e l'efficienza dei servizi all'utenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 ottobre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [AIELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) premette che il disegno di legge adottato come testo base dalla Commissione di merito, del quale è primo firmatario, persegue tre diversi obiettivi: garantire diritti derivanti da norme europee e finora negati a molti medici; evitare le incertezze e gli aggravii finanziari connessi all'imponente contenzioso cui è esposto lo Stato; creare le premesse per un *turn over* nel settore medico, attraverso l'istituto della contribuzione figurativa.

Ciò posto, si sofferma su alcune delle considerazioni problematiche svolte dalla relatrice in sede di introduzione dell'esame.

L'ambito applicativo delle provvidenze è stato esteso agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno 1978 in quanto erano questi ultimi i frequentanti nell'anno 1983, anno dal quale la normativa europea ha previsto la necessità di adeguata remunerazione.

L'ambito applicativo è stato esteso anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006, pur se per questi ultimi vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione (decreto legislativo 257/1991), in linea con diverse pronunce giudiziarie.

Quanto alla congruità del trattamento indennitario, bisogna considerare che la somma a suo tempo prevista dalla legge n. 370 del 1999 deve essere attualizzata, ragione per cui non sembra eccessiva la prefigurazione di una indennità pari a 11 mila euro per anno di corso.

In merito alla rilevata necessità di tenere conto del carattere a tempo pieno o a tempo parziale dell'attività di specializzazione, sovviene la stessa normativa europea.

Riguardo infine alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, occorre tenere presente che, nel corso degli anni, i medici bisognosi di assistenza e di consulenza si sono rivolti a enti di tipo associativo, al fine di ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni a costi ridotti.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*) esprime disagio per le iniziative legislative in esame, in quanto esse mirano a soddisfare le pretese giuridiche di soggetti che hanno una carriera avviata e che non versano certamente in condizioni di difficoltà economica, in un momento storico nel quale, per la penuria di risorse disponibili, il legislatore fatica a dare ristoro a soggetti ben più fragili, come ad esempio i danneggiati dagli emoderivati. Pur riconoscendo che la finalità di porre termine al contenzioso e alla connessa alea finanziaria è condivisibile, ritiene che il testo debba essere modificato allo scopo di garantire che la chiusura definitiva delle liti avvenga con il minor aggravio possibile per le finanze pubbliche, e tenendo conto del fatto che il trattamento indennitario deve essere adeguato rispetto al carattere - a tempo pieno o parziale - dell'attività di specializzazione a suo tempo espletata.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) osserva che i disegni di legge in esame si fanno carico di dare ristoro a soggetti i cui diritti sono stati innegabilmente negati, ragione per cui ritiene che fosse necessario assumere iniziative di tipo legislativo. Saggiunge che vi è, nondimeno, un altro obiettivo sotteso ai testi in esame: evitare le incertezze e i possibili aggravii finanziari legati all'imponente contenzioso in essere e chiudere definitivamente le liti giudiziarie, con un impegno economico che, per quantità e modalità di esborso, è più lieve di quello derivante da eventuali sentenze di condanna: sono previste, ad esempio, la possibilità di corresponsione dilazionata dei trattamenti indennitari, quella di ricorrere al credito d'imposta o anche quella di ricorrere a una forma di contribuzione figurativa, quale modalità alternativa di sanatoria.

Per il complesso delle ragioni esposte, esprime il convincimento che i disegni di legge in esame siano meritevoli di una valutazione positiva, sebbene suscettibili di affinamento - ad esempio, per ciò che attiene all'ammontare delle indennità - in sede emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 414 (pom.) del 25/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
414ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1630\)](#) Emilia Grazia DE BIASI ed altri. - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

[\(1284\)](#) Serenella FUCKSIA. - *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

[\(1607\)](#) MANCONI e PALERMO. - *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

[\(1608\)](#) MANCONI. - *Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica*

[\(1636\)](#) Laura BIANCONI e CHIAVAROLI. - *Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*

[\(1792\)](#) PALERMO e MANCONI. - *Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale*

[\(1793\)](#) PALERMO e MANCONI. - *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale*

[\(1885\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*

[\(1888\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita*

[\(1975\)](#) TORRISI e PAGANO. - *Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*

[\(2161\)](#) SCAVONE e COMPAGNONE. - *Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita*

[\(2250\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI. - *Disposizioni in materia di procreazione medicalmente*

assistita di tipo eterologo

e delle petizioni 749, 949 e 1041 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1630, 1284, 1607, 1608, 1636, 1792, 1793, 1885, 1888, 1975, 2161 e delle petizioni nn. 749, 949 e 1041 ad essi attinenti, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2250 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 settembre 2016.

La [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, l'Atto Senato n. [2250](#), a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, recante "Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo".

In considerazione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere l'esame del predetto disegno di legge al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1630 e connessi, dando il nuovo testo per illustrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2400\)](#) ***AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006***

[\(288\)](#) ***BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

[\(679\)](#) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992***

[\(1548\)](#) ***LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005***

[\(1557\)](#) ***CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2016.

Non essendovi iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, in aderenza alla richiesta avanzata per le vie brevi dalla relatrice Granaiola.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUL SEMINARIO DEDICATO ALLE DISUGUAGLIANZE SANITARIE, TENUTO DA SIR MARMOT

La [PRESIDENTE](#) manifesta la propria soddisfazione per la riuscita del seminario svolto nella giornata di ieri presso la sala Zuccari, sul quale ha avuto modo di raccogliere commenti estremamente positivi. Rivolge, quindi, espressioni di ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 416 (pom.) del 01/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2017
416ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2400\)](#) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

[\(288\)](#) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

[\(679\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

[\(1548\)](#) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

[\(1557\)](#) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

La relatrice **[GRANAIOLA](#)** (PD) illustra lo schema di parere - favorevole, con condizioni ed

osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Annunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpI)*), [ELORIS](#) (*FI-PdL XVII*), [DIRINDIN](#) (*PD*) e [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) .

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere illustrata dalla relatrice è posta in votazione e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

[\(313\)](#) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

[\(926\)](#) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*), intervenendo in sede di discussione generale, ricorda preliminarmente che la dieta mediterranea è stata iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Richiama, inoltre, gli importanti benefici derivanti da tale regime alimentare, non solo sulla salute delle persone, ma anche sul versante sociale, culturale, identitario ed economico.

Formula l'auspicio che, nell'ambito del parere alla Commissione di merito, si rilevi l'opportunità di prevedere una relazione periodica alle Camere circa l'attività del Comitato previsto dall'articolo 3. Sarebbe inoltre opportuno, ad avviso dell'oratore, segnalare che, tra le finalità dell'iniziativa legislativa in esame, dovrebbero essere espressamente contemplate la promozione e il sostegno degli studi scientifici volti alla valutazione dell'efficacia della dieta mediterranea.

In conclusione, annuncia sin da ora il sostegno del proprio Gruppo ad una proposta di parere favorevole.

Il senatore [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpI)*) osserva che la missione istituzionale del Comitato previsto dall'articolo 3 dovrebbe essere armonizzata con quella di altri organismi già istituiti ed operativi, onde evitare duplicazioni.

Segnala l'opportunità di destinare le risorse stanziare, in maniera prevalente, alle attività di studio e di ricerca, anche nel settore della nutraceutica, settore che a suo avviso sarebbe meritevole di espressa menzione da parte del testo.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*PD*), dopo aver premesso di condividere pienamente le finalità enunciate dall'articolo 1, rileva l'opportunità di qualificare la dieta mediterranea come regime "alimentare" e non

"nutrizionale": è alimentare, nell'accezione propugnata da uno scienziato autorevole come Veronesi, ciò che attiene ad atti volontari, implicanti delle scelte.

In relazione all'articolo 2, esprime riserve circa il richiamo al concetto di paesaggio e in merito al ricorso a una terminologia che rischia di evocare una sorta di operazione di *marketing* ("promozione" e "diffusione" di prodotti).

Riguardo all'articolo 5, esprime il convincimento che le attività volte alla diffusione della dieta mediterranea non dovrebbero riguardare solo i servizi di mensa scolastica ma dovrebbero essere estese, quanto meno, ai servizi di refezione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Quanto al Comitato di cui all'articolo 3, stima opportuno che i relativi componenti siano individuati tra soggetti dotati non solo di comprovata esperienza e conoscenza, ma anche di indipendenza.

Trova di difficile attuazione le disposizioni recate dall'articolo 6, in materia di marchio della dieta mediterranea.

Associandosi a considerazioni già svolte in precedenza da altri oratori, rimarca che i finanziamenti stanziati dovrebbero essere dedicati alla promozione di studi e ricerche, a carattere anche interdisciplinare, circa gli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, più che a generiche attività di valorizzazione di tale regime alimentare.

La senatrice [PADUA](#) (PD) osserva preliminarmente che la dieta mediterranea rappresenta un modello non solo alimentare, ma anche culturale, di consumo, di relazioni, con forte radicamento territoriale.

Valorizzare la dieta mediterranea, ad avviso dell'oratrice, significa anche disincentivare l'abuso di prodotti d'importazione e favorire il consumo di prodotti ortofrutticoli stagionali del *made in Italy*, ciò che avrebbe ricadute positive non solo sulla salute dei consumatori ma anche sulla tutela del territorio.

Sottolinea che la dieta mediterranea si caratterizza per essere sostenibile e a basso impatto ambientale e che è pertanto necessario favorirne la più ampia diffusione, evitando che la stessa costituisca un regime alimentare di tipo elitario.

Fa propri, infine, i rilievi già avanzati in precedenza circa l'opportunità di promuovere la dieta mediterranea non solo nelle mense scolastiche, ma anche nell'ambito dei servizi di refezione delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD), nell'esprimere apprezzamento per le finalità perseguite dal testo in esame, segnala l'opportunità di precisare e rinforzare la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera d), in tema di attività di formazione, coinvolgendo in queste ultime anche gli adulti.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII), dopo aver manifestato un giudizio complessivamente positivo sulle iniziative legislative in esame, si sofferma in maniera specifica su alcune disposizioni recate dal testo base.

Quanto all'articolo 2, osserva che tra gli obiettivi dichiarati andrebbe inserito anche quello di tutelare i prodotti nazionali del settore agroalimentare.

In merito all'articolo 3, fa proprie le considerazioni già svolte nel corso della discussione.

Trova condivisibile l'istituzione della giornata nazionale della dieta mediterranea, prevista dall'articolo 4, nel presupposto che tale ricorrenza sia funzionale allo svolgimento di attività formative e divulgative.

Riguardo all'articolo 5, esprime apprezzamento per l'intento di promuovere la dieta mediterranea nell'ambito delle mense scolastiche ma auspica che si rifugga, in sede attuativa, la tentazione di dare seguito a precedenti deprecabili verificatisi in alcune scuole, dove sono state proposte forme estreme di dieta vegana.

In relazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 7, ritiene che essi, data la loro esiguità, dovrebbero essere utilizzati in maniera mirata, soprattutto per attività di carattere scientifico.

In conclusione, si interroga sulle ragioni della menzione, nell'ambito dell'articolo 3, di un singolo centro studi sulla dieta mediterranea.

La senatrice [MATURANI](#) (PD) esprime riserve sul requisito della "notoria" qualificazione, che in base all'articolo 3, comma 2, deve essere posseduto dai componenti del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea designati dal Ministero della salute.

Nel manifestare apprezzamento per le disposizioni volte alla promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, pone in rilievo la necessità di garantire che gli alimenti utilizzati in tali ambiti posseggano certificazioni che ne assicurino la assoluta genuinità e salubrità.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv) reputa che sia positivo focalizzare l'attenzione legislativa sulle tematiche dell'alimentazione, pur segnalando che i medici insistono ormai da anni sul rilievo della cosiddetta piramide alimentare e dei corretti stili di vita.

Pertanto, ritiene necessario accompagnare il lavoro dei medici con attività di sensibilizzazione e di educazione, che non lascino le persone, soprattutto quelle più giovani, in balia delle suggestioni alimentari provenienti dalla grande distribuzione.

La [PRESIDENTE](#) (PD) allacciandosi all'intervento del precedente oratore, rimarca l'importanza delle politiche educative e delle buone prassi, citando a titolo di esempio le iniziative adottate dal MIUR per migliorare l'offerta di prodotti alimentari assicurata dai distributori automatici all'interno degli istituti. Esprime il convincimento che siano necessarie, in materia, iniziative sinergiche che coinvolgano, ciascuno per la propria parte di competenza, diversi ministeri.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD), intervenendo in sede di replica, preannuncia l'impostazione della proposta di parere che si riserva di redigere: a corredo del dispositivo favorevole, saranno recepite le osservazioni relative all'appropriatezza lessicale nell'uso dei termini "alimentazione" e "nutrizione"; quelle inerenti all'integrazione dell'elenco degli obiettivi, anche in tema di formazione; quelle concernenti il Comitato previsto dall'articolo 3; quelle riguardanti l'ampliamento delle attività promozionali della dieta mediterranea, anche al di fuori del settore scolastico; e, infine, quelle relative al marchio "dieta mediterranea".

La [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame congiunto avranno luogo nel corso della seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2400 E CONNESSI**

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo;
considerato che i disegni di legge in questione sono attesi da molti medici specialisti, ai quali è stato negato un diritto stabilito da direttive europee e riconosciuto da numerose sentenze, sia degli organi giurisdizionali italiani che della stessa Corte di giustizia delle Comunità europee;
considerato, inoltre, che si tratta di provvedimenti legislativi volti a porre fine al contenzioso e al correlato, enorme esborso di denaro pubblico derivante dalle sentenze favorevoli ai medici;
ritenuto che il testo base adottato dalla Commissione di merito (ddl n. 2400) lasci però aperte alcune questioni, che dovrebbero essere chiarite e meglio esplicitate;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1. il testo dovrà essere in grado di garantire la definitiva chiusura del contenzioso, assicurando equo ristoro alla totalità dei soggetti aventi titolo e che l'indennizzo sia riconosciuto indipendentemente dalla avvenuta presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per risarcimento del danno (si veda il comma 1 dell'articolo 6 del testo base);
2. per quanto riguarda la platea degli aventi diritto occorre garantire la coerenza con quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE;

e con le seguenti osservazioni:

- a. sarebbe opportuno esplicitare, nel titolo del testo base, che si tratta di un "risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione" e indicare il relativo arco temporale, individuato alla luce della normativa vigente;
- b. sarebbe opportuno valutare la coerenza dell'ammontare del risarcimento indennitario previsto dall'articolo 1 con quanto definito dalle sentenze rese dai giudici amministrativi e con la copertura finanziaria di cui all'articolo 5;
- c. non sembra opportuna la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2 del testo base, che dà la possibilità di presentare le istanze di corresponsione del risarcimento anche attraverso non meglio precisate "realità professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici".

